Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Venerdì, 30 gennaio 1925** — **Numero 24**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE.

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne il signor RAFAEL NIETO, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario degli Stati Uniti del Messico.

Roma, addì 29 gennaio 1925.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 195.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1925, n. 29.

Approvazione del regolamento generale per l'attuazione del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento per l'attuazione del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Sono altresì approvati i moduli A, B, C, annessi al regolamento di cui al precedente articolo, visti e firmati dal Ministro predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 187. — GRANATA.

Regolamento generale per l'attuazione del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno.

CAPO I.

ATTRIBUZIONI DELLE CAMERE DI COMMERCIO E INDUSTRIA.

TITOLO I.

Servizio di statistica.

Art. 1.

Ogni Camera di commercio e industria per gli scopi di cui all'art. 3, lett. *a*) del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, istituisce un ufficio di statistica con le attribuzioni di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Tuttavia più Camere possono riunirsi in consorzio allo scopo di istituire un unico ufficio di statistica, che svolga le inchieste, le rilevazioni e gli studi che costituiscono i compiti statistici affidati alle singole Camere consorziate.

Il consorzio sarà costituito mediante convenzione che dovrà indicare il riparto della spesa e che dovrà essere approvata dal Consiglio di ciascuna Camera consorziata.

Art. 2.

Gli uffici di statistica camerali curano la rilevazione dei dati concernenti la vita economica delle rispettive circoscrizioni, o di quelle zone più ampie che risultassero dalla riunione di più Camere in consorzi ai sensi del precedente articolo.

In particolare essi provvedono:

a) alla rilevazione dei dati occorrenti per la formazione delle mercuriali e dei listini di prezzi di cui al successivo art. 5;

b) raccolgono gli elementi per la relazione annuale di cui all'art. 3 lettera *a*) del citato decreto-legge, la quale consterà, secondo un programma organico che sarà nelle sue linee generali indicato dalla Direzione generale della statistica, di intesa con la Direzione generale del commercio e della politica economica, di una parte che tratterà della vita amministrativa e finanziaria delle rispettive Camere (patrimonio, entrate, spese, atti amministrativi, ecc.) e di una parte più specialmente economica (produzione e lavoro, commerci e traffici, consumi, movimento delle ditte, fallimenti, protesti cambiari, ecc.).

Le Camere, quali organi corrispondenti della Direzione generale della statistica, sono chiamate da questa a collaborare nei lavori del censimento industriale, come pure nello svolgimento di inchieste monografiche riguardanti talune industrie o commerci e in occasione di qualsiasi altra indagine sulla vita economica locale.

Le Camere di commercio riferiscono alla Direzione generale della statistica i risultati delle inchieste e indagini statistiche da esse compiute di propria iniziativa.

Art. 3.

Per le rilevazioni e indagini ordinate dalla Direzione generale della statistica od eseguite con il preventivo consenso della Direzione stessa si applicano le norme e le sanzioni di cui al R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2673.

Art. 4.

Allo scopo di rendere sempre possibile la raccolta dei dati e delle notizie *per provincie* si fa obbligo alle Camere che estendono la loro giurisdizione a circondari o a territori appartenenti a diverse provincie, di raccogliere e riassumere i dati di questi circondari o territori, separatamente dagli altri che riguardano intere provincie.

Art. 5.

Le mercuriali ed i listini dei prezzi che le Camere di commercio e industria debbono formare a norma dell'art. 3, lett. *b*), del Regio decreto-legge, sono compilati secondo le norme indicate nel regolamento interno di ciascuna Camera.

In ogni caso le quotazioni debbono riferirsi a contrattazioni all'ingrosso per le merci di maggiore mercato nella circoscrizione. Nel relativo listino deve essere indicato se le quotazioni stesse sono effettive, cioè risultanti da contrattazioni realmente concluse, oppure se sono nominali, desunte cioè da informazioni.

Per ogni quotazione debbono essere indicate le principali condizioni di consegna e di pagamento, e, possibilmente, le quantità contrattate.

TITOLO II.

Usi e consuetudini commerciali.

Art. 6.

Entro il 30 giugno 1926 ogni Camera provvederà alla revisione straordinaria della raccolta degli usi e consuetudini commerciali vigenti nel rispettivo distretto.

L'accertamento e la revisione periodica degli usi e delle consuetudini commerciali è di esclusiva competenza del Consiglio camerale.

Alla revisione periodica deve provvedersi ogni quinquennio a decorrere dalla data di cui al primo comma del presente articolo.

La raccolta degli usi e delle consuetudini dopo ogni revisione straordinaria o periodica è depositata nella Segreteria

della Camera e il deposito è reso di pubblica ragione, affinchè, nel termine di 30 giorni, chiunque possa presentare rilievi e osservazioni.

Trascorsi i 30 giorni, l'elenco è reso definitivo con deliberazione del Consiglio camerale ed è pubblicato a stampa a cura della Camera di commercio e industria.

Copia autentica della pubblicazione deve essere trasmessa al Ministero dell'economia nazionale, a quello di grazia e giustizia, alle Corti d'appello, ai Tribunali ed alle Preture aventi giurisdizione sul territorio della circoscrizione camerale.

TITOLO III.

Borse di commercio.

Art. 7.

La Camera di commercio e industria provvede ai locali ed a quanto altro occorre al funzionamento delle Borse di commercio alla propria dipendenza e dei relativi uffici; fornisce anche tutto il personale necessario sia per le riunioni di Borsa, sia per il funzionamento degli organi di Borsa.

Le spese relative alla pubblicazione del listino di Borsa sono a carico della Camera.

Le entrate delle Borse di commercio sono costituite:

a) dai diritti per la quotazione dei titoli sul listino di Borsa;

b) dai diritti per il rilascio delle tessere d'ingresso ai recinti ed agli spazi riservati;

c) dai diritti per l'uso dei telefoni, di tavoli, cabine e per ogni altro servizio a disposizione delle Borse.

Le tariffe dei suindicati diritti sono deliberate dalla Camera di commercio; quelle per i diritti di cui alle lettere *a*) e *b*) debbono essere approvate con Decreto Reale.

La gestione delle Borse di commercio può formare oggetto di concessione con facoltà di partecipazione delle Camere interessate.

L'atto di concessione deve essere approvato con Decreto Reale. Rimangono in ogni caso riservate alle Camere le funzioni di tutela e di vigilanza che sono ad esse demandate dalla legge.

TITOLO IV.

Rilascio delle carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio.

Art. 8.

Le domande alle Camere per il rilascio delle carte di legittimazione dei viaggiatori di commercio debbono essere fatte dalle ditte presso le quali i viaggiatori di commercio prestano la loro opera.

TITOLO V.

Servizio dei disegni e modelli di fabbrica dei marchi e segni distintivi di fabbrica e dei marchi internazionali.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 3, lettera *i*), del R. decreto-legge, relativamente alle attribuzioni deferite alle Camere di commercio in materia di disegni e modelli di fabbrica, di marchi e segni distintivi di fabbrica e di marchi internazionali, le Camere si uniformeranno alle disposizioni contenute nella legge 30 agosto 1868, n. 4578 e nel relativo regolamento 4 gennaio 1914, n. 54, nella legge 30 agosto 1868, n. 4577 e nel relativo regolamento 20 marzo 1913, n. 526, nonchè nell'Accordo di Washington del 2 giugno 1911 fra l'Italia ed altri Stati circa la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio, approvato con la legge 6 aprile 1913, n. 285.

TITOLO VI.

Rapporti fra le Camere e le altre Amministrazioni pubbliche o sottoposte a sorveglianza dello Stato.

Art. 10.

Spetta ai Prefetti di intervenire, su richiesta delle Camere di commercio e industria interessate, perchè gli uffici locali delle Amministrazioni governative, le Amministrazioni pubbliche locali e gli Enti soggetti a tutela, vigilanza e controllo da parte dello Stato provvedano a fornire le notizie e i dati di cui all'art. 4 del R. decreto-legge.

Per quanto riguarda gli uffici dell'Amministrazione centrale dello Stato, le Camere di commercio e industria richiederanno, ove occorra, l'intervento del Ministero dell'economia nazionale.

CAPO II.

DEGLI ORGANI DELLE CAMERE.

Art. 11.

Il numero dei membri di ciascun Consiglio camerale di cui all'art. 6 del R. decreto-legge è stabilito in base ai seguenti elementi:

a) importanza delle attività industriali e commerciali esercitate nella circoscrizione camerale desunta principalmente dalla entità delle merci prodotte e commerciate, dall'entità dei capitali investiti, dai redditi ricavati, dal numero dei prestatori d'opera e dalla forza motrice impiegata;

b) speciali caratteristiche economiche della circoscrizione, numero delle ditte esistenti e degli elettori inscritti nelle liste commerciali;

c) popolazione, secondo l'ultimo censimento, numero dei Comuni ed estensione della circoscrizione.

L'istituzione della Sezione marittima è ammessa solo per quelle Camere che abbiano nella loro circoscrizione porti di notevole importanza.

La Sezione marittima può essere composta, oltre che dai Consiglieri eletti dalle categorie di elettori comprese nella Sezione stessa, anche da rappresentanti della Sezione commerciale e di quella industriale, nel numero che sarà determinato con il decreto ministeriale di cui all'art. 7 del R. decreto-legge e da eleggersi da dette Sezioni fra i Consiglieri delle categorie indicate nello stesso decreto ministeriale.

La determinazione delle categorie deve essere fatta in base all'importanza relativa, al concentramento ed alla specializzazione dei principali rami di commercio e industria esercitati nella circoscrizione camerale, tenendo conto anche, ove è possibile, delle diverse entità e caratteristiche delle aziende industriali e commerciali.

Dovrà anche tenersi conto, agli effetti della determinazione di speciali categorie, dell'esistenza di particolari tradizioni e caratteristiche di alcuni rami di commercio e di industria.

La ripartizione del numero dei Consiglieri fra le varie categorie deve essere effettuata, per ogni Camera, in base alla importanza relativa dei rami di attività economica compresi in ciascuna categoria, importanza da valutarsi sulla base degli elementi indicati alla lettera *a*) del presente articolo.

L'assegnazione delle categorie alle Sezioni è fatta in base alle caratteristiche delle attività economiche comprese in ciascuna categoria.

Le modificazioni di cui al quarto comma dell'art. 7 del R. decreto-legge debbono, in ogni caso, essere giustificate in base agli elementi indicati nel presente articolo.

Le categorie sono contraddistinte con un numero d'ordine progressivo continuativo indipendentemente dai raggruppamenti per Sezioni.

Art. 12.

L'insediamento del nuovo Consiglio camerale e delle Sezioni, l'elezione dell'Ufficio di presidenza, dei Presidenti delle Sezioni e dei membri elettivi della Giunta hanno luogo entro la prima quindicina del mese di gennaio.

Le sedute per l'insediamento del Consiglio e delle Sezioni, per le elezioni dell'Ufficio di presidenza della Camera e dei Presidenti delle Sezioni sono presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.

Alle elezioni dei Presidenti delle Sezioni si procede dopo l'elezione dell'Ufficio di presidenza della Camera ed all'elezione dei membri elettivi della Giunta dopo le elezioni dei Presidenti delle Sezioni.

Per le Camere aventi una Sezione marittima, l'elezione dei rappresentanti delle altre Sezioni, di cui al precedente articolo, è fatta nelle sedute di insediamento delle Sezioni, prima della nomina dei Presidenti di Sezione. Non è consentito il cumulo, nella stessa persona, della carica di Presidente della Sezione marittima con quella di Presidente di altra Sezione.

Per la validità delle elezioni del Presidente e del Vice-presidente della Camera e dei Presidenti delle Sezioni è necessario l'intervento alla seduta di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati rispettivamente alla Camera ed a ciascuna Sezione.

Le elezioni stesse vengono fatte a maggioranza assoluta di voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza prescritta, l'elezione è rimandata ad altra seduta, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procederà a nuova votazione. Ove in tale seduta, dopo le due votazioni, nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede nella stessa seduta ad una votazione definitiva di ballottaggio ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Se dopo due sedute non si è ottenuta la presenza del numero minimo di Consiglieri necessario per la validità delle elezioni si procede, in una terza seduta, alla votazione definitiva qualunque sia il numero dei presenti, sempre però con il sistema delle due votazioni libere e del ballottaggio.

Per le elezioni dei rappresentanti delle altre Sezioni nella Sezione marittima valgono le norme fissate al seguente articolo 16 per l'elezione dei membri elettivi della Giunta camerale.

Art. 13.

Per il rimborso delle spese di soggiorno spettante ai Consiglieri delle Camere di commercio e industria a norma del secondo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge, può essere stabilita, nel regolamento interno di ciascuna Camera, una diaria fissa.

Art. 14.

Il Presidente della Camera può delegare temporaneamente alcune sue funzioni, al Vice-presidente e ad uno o più membri della Giunta.

Art. 15.

A tutti gli effetti del R. decreto-legge, del presente regolamento e dei regolamenti interni delle Camere, ed ove non sia altrimenti disposto dal R. decreto-legge o dal presente regolamento, l'ordine di anzianità dei Presidenti delle Sezioni, dei membri della Giunta e dei Consiglieri camerali è determinato in base alla maggiore appartenenza anche interrotta al Consiglio camerale.

In caso di parità di periodo di appartenenza, l'ordine di anzianità è determinato in base all'età.

Art. 16.

Il numero dei componenti la Giunta camerale è fissato, nel regolamento interno di ciascuna Camera, entro i seguenti limiti:

a) per le Camere che hanno non più di 20 Consiglieri, 5 membri;

b) per le Camere che hanno più di 20 e non più di 30 Consiglieri, da 5 a 7 membri;

c) per le Camere che hanno più di 30 Consiglieri, da 7 a 9 membri.

Per la validità delle elezioni dei membri elettivi della Giunta è necessario l'intervento alla seduta di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Camera.

Le elezioni stesse vengono fatte a maggioranza assoluta di voti.

Quando da una prima votazione non risulti tale maggioranza per un numero di candidati almeno uguale al numero dei membri da eleggere, si deve procedere ad altra votazione libera, sempre per tutti i membri da eleggere e quindi, se occorre, al ballottaggio fra i candidati che nella seconda votazione riportarono il maggior numero di voti, limitatamente però al doppio del numero dei membri rimasti da eleggere.

Se dopo due sedute non si è ottenuta la presenza del numero minimo di Consiglieri necessario per la validità delle elezioni, si procede in una terza seduta alla votazione definitiva qualunque sia il numero dei presenti, sempre però con il sistema delle due votazioni libere e del ballottaggio.

Art. 17.

La Giunta camerale è organo esecutivo permanente della Camera.

Essa rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni e provvede al regolare funzionamento dei servizi camerali.

Alla Giunta spetta di deliberare sugli oggetti espressamente indicati nel R. decreto-legge, nel presente regolamento e nei regolamenti interni delle Camere ed inoltre di:

1° fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio;

2° deliberare sulle spese che impegnano il bilancio camerale per più di un esercizio, quando la quota annua di ciascuna di tali spese non superi il decimo dello stanziamento del corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio in corso;

3° deliberare gli storni di fondi da uno ad altro capitolo del bilancio camerale;

4° deliberare sull'erogazione delle somme a calcolo stanziate in bilancio per spese variabili e sui prelevamenti dal fondo di riserva;

5° preparare il progetto del bilancio preventivo e formare il conto consuntivo;

6° preparare i regolamenti e le tariffe da sottoporsi al Consiglio camerale;

7° conchiudere i contratti e le convenzioni deliberati in massima dal Consiglio.

Il Consiglio camerale può delegare alla Giunta di deliberare sugli oggetti che da disposizioni speciali di legge, del presente regolamento o dei regolamenti interni delle Camere non siano espressamente demandati all'esclusiva competenza del Consiglio.

Art. 18.

Per la validità delle sedute delle Giunte camerali, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri assegnati alla Giunta stessa.

Agli effetti del secondo comma dell'art. 15 del R. decreto-legge, i due terzi si intendono raggiunti quando i voti favorevoli sono tre per le Giunte di cinque membri, quattro per quelle di sei membri, cinque per quelle di sette e otto membri e sei per quelle di nove membri.

In tutte le votazioni palesi relative a deliberazioni non comprese fra quelle indicate nel secondo comma dell'art. 15 del citato decreto-legge, in caso di parità di voti, il voto del Presidente è preponderante; nelle votazioni a scrutinio segreto, quando si abbia parità di voti, la proposta è respinta.

Il deposito presso la Segreteria camerale dei voti e delle conclusioni delle Sezioni che non abbiano ottenuta l'approvazione della Giunta e per i quali la Giunta stessa non abbia deliberato il rinvio ad altra Sezione od a più Sezioni riunite, deve essere fatto, a cura del Presidente della Giunta, nei tre giorni successivi alla data della seduta nella quale le conclusioni ed i voti stessi vennero esaminati. Tale deposito deve comprendere anche copia del verbale della seduta della Giunta.

Art. 19.

Agli effetti dell'art. 37 del R. decreto-legge i congedi dei consiglieri debbono essere chiesti per cause e per tempo determinati.

Decadono dalla loro carica i membri della Giunta che, senza aver ottenuto regolare congedo, non intervengano per due mesi consecutivi alle sedute della Giunta.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio camerale nella prima seduta successiva alla scadenza dei due mesi di cui sopra, e, se riguarda i membri di diritto della Giunta, importa anche la decadenza dalle cariche dalle quali deriva l'appartenenza alla Giunta.

Art. 20.

Al Commissario governativo nominato in caso di scioglimento di un Consiglio camerale spetta una indennità giornaliera, per tutta la durata della carica, sul bilancio della Camera, determinata come segue:

1. nelle Camere che hanno il Consiglio camerale composto di non più di 20 membri, L. 40;

2. nelle Camere che hanno il Consiglio camerale composto di più di 20 membri e di non più di 30, L. 50;

3. nelle Camere che hanno il Consiglio camerale composto di più di 30 membri, L. 60.

Il Commissario governativo può nominare con il preventivo consenso del Ministero dell'economia nazionale, uno o due Vice-commissari.

I Vice-commissari sostituiscono il Commissario in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Commissario può delegare ad essi, in via temporanea, alcune delle sue funzioni.

I Commissari ed i Vice-commissari che debbono recarsi fuori della città sede della Camera per ragioni del loro ufficio, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e delle altre inerenti all'esercizio del loro mandato.

A deroga di quanto è disposto nel presente articolo, per i Commissari governativi che siano impiegati dello Stato, l'indennità giornaliera ed il rimborso delle spese vengono determinati in base alle norme in vigore per il personale dello Stato.

Art. 21.

La funzione delle Sezioni del Consiglio camerale è prevalentemente tecnica e di consulenza

Spetta ad ogni Sezione di esaminare tutte le questioni che interessano in modo particolare il ramo di attività economica che ciascuna di esse rappresenta e di sottoporre gli studi compiuti, le proposte e le conclusioni adottate alla Giunta camerale, perchè attribuisca ai medesimi il carattere di voti e di deliberati camerali, salvo il caso in cui la Giunta non ritenga di deferire l'esame della questione ad altra Sezione, a Sezioni riunite o al Consiglio, in conformità di quanto dispone l'art. 15 del R. decreto-legge.

Spetta alla Giunta camerale di assegnare gli oggetti alle sezioni.

La convocazione delle Sezioni è fatta dai rispettivi Presidenti d'accordo con il Presidente della Camera. L'ordine del giorno dei lavori delle Sezioni è pure stabilito d'accordo fra i Presidenti delle Sezioni ed il Presidente della Camera.

La convocazione di due Sezioni riunite è fatta dal Presidente della Camera su conforme deliberazione della Giunta. Le sedute di Sezioni riunite sono presiedute dal Presidente di Sezione più anziano.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente di una Sezione questi viene sostituito, anche in seno alla Giunta camerale, dal Consigliere più anziano della Sezione stessa.

Quando il Consigliere più anziano di una Sezione sia già membro della Giunta camerale, in caso di assenza o di impedimento del Presidente della Sezione stessa, questi viene sostituito in seno alla Giunta dal Consigliere che segue il primo in ordine di anzianità.

CAPO III.

Elezioni.

Art. 22.

In caso di elezione di uno straniero, la Camera ne dà immediato avviso al Ministero dell'economia nazionale che, sentito il Ministero degli affari esteri, dichiara se esiste la condizione di parità di trattamento di cui al 3° comma dell'art. 22 del R. decreto-legge. Nel frattempo resta sospesa la proclamazione dell'eletto.

Art. 23.

Ai fini della formazione e della revisione delle liste elettorali commerciali, i Comuni pubblicheranno un manifesto per invitare gli aventi diritto a fare domanda di iscrizione nelle liste stesse.

Tale manifesto deve contenere anche l'indicazione delle categorie nelle quali è suddiviso il corpo elettorale.

La domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali commerciali deve contenere anche l'indicazione del commercio o dell'industria esercitati dal richiedente e della categoria alla quale egli ritiene di dovere essere assegnato.

Il richiedente che sia inscritto nella lista lista elettorale politica di un Comune diverso da quello al quale la domanda è diretta deve allegare il certificato di iscrizione nella lista stessa.

La Commissione elettorale comunale provvede alla compilazione degli elenchi modificativi della lista elettorale permanente anche d'ufficio verificando l'esistenza o la cessazione dei requisiti indicati dall'art. 20 e seguenti del R. decreto-legge.

Quando in una sezione elettorale il numero degli elettori inscritti in una categoria sia minore di cinque, la Camera di commercio provvede, in sede di esame degli elenchi modificativi compilati dai Comuni, all'assegnazione degli elettori medesimi alla sezione più vicina in modo che per una sezione elettorale il numero degli elettori inscritti in una categoria non sia mai inferiore a cinque.

L'iscrizione nei ruoli dell'imposta camerale richiesta dall'art. 20 suindicato deve risultare dai ruoli compilati dalla Camera nell'anno al quale le operazioni di revisione della lista elettorale si riferiscono od in uno dei due anni precedenti.

La Commissione elettorale comunale, sia per le iscrizioni di ufficio, sia per quelle su domanda, assegna ciascun inscrivendo alla categoria nella quale è compresa l'attività commerciale od industriale da lui esercitata in maniera prevalente, tenendo conto delle dichiarazioni di opzione fatte dai richiedenti che hanno titolo per l'iscrizione in più di una categoria.

E' ammesso il ricorso degli aventi diritto, oltre che per le iscrizioni e le cancellazioni, anche per le assegnazioni nelle categorie.

Non ha però diritto di ricorrere, contro la sua assegnazione nelle categorie, il richiedente che nella domanda di iscrizione abbia omessa l'indicazione della categoria di cui al terzo comma del presente articolo.

Subito dopo la restituzione ai Comuni degli elenchi modificativi della lista elettorale resi definitivi dalla Camera con le eventuali modificazioni nelle assegnazioni degli elettori alle categorie, i Comuni provvedono alla rettifica della rispettiva lista elettorale permanente, e, appena trascorsi i termini della pubblicazione, ne trasmettono copia autentica alla Camera di commercio e industria.

La lista generale permanente deve essere suddivisa per sezioni elettorali e per Comuni ed alla lista di ciascuna sezione elettorale deve seguire il riassunto numerico degli elettori inscritti distinti per Comuni e per categoria; i riassunti numerici di sezione debbono essere riepilogati in calce alla lista generale.

La lista elettorale permanente deve essere stampata, a cura della Camera, nell'anno in cui debbono effettuarsi le elezioni generali ed in occasione di elezioni suppletive; in quest'ultimo caso la stampa può essere limitata alle categorie per le quali le elezioni suppletive sono indette.

Nel caso di istituzione di una nuova Camera le liste elettorali di questa vengono formate inscrivendovi d'ufficio gli elettori camerali dei Comuni compresi nella nuova circoscrizione che erano già inscritti nelle liste delle Camere ai quali i Comuni stessi appartenevano.

Nel caso di modificazione di circoscrizioni camerali, gli elettori camerali dei Comuni che passano da una circoscrizione all'altra sono inscritti d'ufficio nelle liste delle Camere alle quali, in seguito alla modificazione, i Comuni stessi sono stati attribuiti.

Alla assegnazione nelle categorie degli elettori inscritti d'ufficio a norma dei due comma precedenti provvedono le Camere tenendo conto, ove possibile, delle assegnazioni indicate nelle liste elettorali nelle quali gli elettori stessi erano inscritti.

Art. 24.

Le eventuali modificazioni nel numero e nelle circoscrizioni delle sezioni elettorali di una Camera di commercio e industria possono essere proposte, oltre che dalla Camera, dal Comune o dai Comuni interessati, o da almeno un terzo degli elettori inscritti nelle sezioni alle quali le modificazioni stesse si riferiscono.

Sono validi motivi per procedere alla modificazione del numero e delle circoscrizioni delle sezioni elettorali:

a) l'eccessiva distanza fra i vari Comuni e il Comune ove la sezione ha sede;

b) l'accresciuto numero degli elettori;

c) le condizioni della viabilità.

Art. 25.

I Comuni, per avere diritto al rimborso delle spese di cui all'art. 25, secondo comma, del R. decreto legge debbono dimostrare di aver dovuto effettivamente sostenere tali spese per assoluta insufficienza dei mezzi e degli agenti dei quali normalmente dispongono.

In caso di controversia fra Camera di commercio e Comuni la decisione è rimessa, in via definitiva, al Prefetto.

Art. 26.

La determinazione del giorno in cui si effettuano le elezioni in ciascuna Camera, fatta nei rispettivi regolamenti interni a norma del 1° comma dell'art. 26 del R. decreto legge, non può essere mutata senza che ne sia dimostrata la necessità al Ministro per l'economia nazionale, il quale provvede sentito il Prefetto della Provincia.

Alla determinazione della data delle elezioni e dell'insediamento dei nuovi eletti, nei casi previsti dal secondo comma dello stesso art. 26, si provvede su proposta della Camera interessata, sentito il Prefetto della Provincia.

Art. 27.

Il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali è rilasciato dal Sindaco e deve contenere anche l'indicazione, in carattere più marcato, della categoria alla quale l'elettore appartiene e del numero d'ordine della categoria stessa.

Art. 28.

Le schede per le votazioni debbono essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.

Ciascuna Camera di commercio deve approvare un modulo tipo di scheda per ognuna delle categorie nelle quali è ripartito il rispettivo corpo elettorale e tale modulo deve contenere il numero d'ordine ed il titolo della categoria alla quale si riferisce e l'indicazione del numero di Consiglieri assegnato alla categoria stessa. In caso di elezioni suppletive, invece del numero di Consiglieri assegnato alla categoria, viene indicato il numero dei Consiglieri da eleggere.

Nel verso del modulo tipo deve essere indicato, in ognuno dei quattro angoli, il numero d'ordine della categoria al quale il modulo stesso si riferisce, questa indicazione deve però essere omessa in caso di elezioni suppletive limitate ad una sola categoria o quando il corpo elettorale non sia suddiviso in categorie.

Tutte le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate.

I moduli tipo delle schede per tutte le categorie per le quali sono indette le elezioni debbono essere inviati, a cura della Camera di commercio, ai Sindaci dei Comuni sede di sezione elettorale, in numero doppio di quello delle sezioni comprese nel Comune. Ciascun modulo deve essere vistato dal Presidente della Camera. Uno dei moduli per ciascuna categoria deve essere consegnato dal Comune al Presidente di ciascun seggio elettorale: l'altro modulo deve invece essere affisso nella sala delle votazioni a norma dell'art. 28 del R. decreto-legge.

Ogni elettore ha diritto di prendere visione, presso la Camera di commercio alla quale appartiene o presso gli uffici dei Comuni sede di sezione elettorale, dei moduli di schede per le votazioni e di farsi rilasciare, soltanto però dalla Camera, un esemplare autenticato dei moduli medesimi.

Art. 29.

La Camera di commercio provvede alla stampa delle schede in bianco per tutte le categorie in numero sufficiente perchè tutti gli uffici elettorali ne siano provvisti per la distribuzione agli elettori.

Il Presidente del seggio elettorale, a richiesta dell'elettore, consegna a questi una scheda della categoria alla quale l'elettore stesso appartiene.

L'elettore può scrivere la scheda nell'apposita cabina della sala della votazione. A tale scopo ogni cabina deve essere munita di un lapis nero.

Quando l'elettore presenta la scheda piegata al Presidente, questi la ritira, verifica la concordanza del numero d'ordine della categoria stampato sull'esterno della scheda con il numero d'ordine della categoria alla quale l'elettore stesso appartiene e la depone nell'urna.

Per l'accertamento di tale concordanza valgono l'indicazione del numero della categoria contenuta sul certificato elettorale e quella risultante dalla lista elettorale. In caso di discordanza vale quest'ultima.

Quando il Presidente del seggio constati che manca la concordanza di cui sopra, consegna all'elettore, per una sola volta, una scheda in bianco della sua categoria invitandolo a ripresentarsi per la votazione.

Sono nulle le schede per le quali, nello scrutinio, non è accertata la conformità delle schede stesse ad uno dei moduli tipo approvati dalla Camera di commercio.

Art. 30.

Su tutte le questioni riguardanti le operazioni elettorali e l'ineleggibilità dei candidati insorte prima della seduta di proclamazione degli eletti, il Consiglio camerale si pronuncia prima della proclamazione. Dopo la proclamazione, sempre però nella stessa seduta, il Consiglio si pronuncia sulle eventuali incompatibilità degli eletti.

Il ricorso alla Corte d'appello è ammesso, con le stesse norme stabilite dall'art. 33 del R. decreto-legge, anche per le questioni riguardanti le incompatibilità dei nuovi eletti.

Art. 31.

Agli effetti dell'art. 34, lettera *b*), del R. decreto-legge, l'astensione degli elettori si presume volontaria qualora, per le condizioni meteoriche del giorno in cui ebbero luogo le elezioni e tenute presenti le condizioni di viabilità e le distanze dei Comuni componenti la sezione dal capoluogo di questa, non possa ritenersi dovuta a forza maggiore.

Art. 32.

La decadenza dall'ufficio di Consigliere nei casi previsti dagli articoli 17 e 37 del R. decreto-legge è dichiarata d'ufficio dal Consiglio camerale, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza, ma non oltre la seduta successiva a tale termine.

La relativa dichiarazione può essere promossa anche da un elettore della Camera o dal Ministero dell'economia nazionale. Alla notificazione giudiziale deve provvedere nel primo caso, entro tre giorni dal ricorso, chi il ricorso stesso ha proposto, nel secondo caso la Camera entro tre giorni dalla data in cui è pervenuto lo invito dal Ministero.

Il Consiglio camerale provvede alla surrogazione del decaduto, quando questa sia possibile, a norma dell'art. 36 del R. decreto-legge, nella stessa seduta nella quale la decadenza è dichiarata.

Qualora una Camera di commercio non si pronunci entro i termini prescritti sui ricorsi di cui al secondo comma del presente articolo e non provveda, a norma del precedente comma, alla surrogazione del Consigliere decaduto, qualunque elettore può ricorrere al Ministero dell'economia nazionale che provvede di ufficio con decreto motivato. Le deduzioni sul ricorso debbono pervenire al medesimo Ministero entro un mese dalla data della notificazione del ricorso stesso, da farsi a cura del ricorrente, alla Camera di commercio ed all'interessato.

A cura del Presidente della Camera devono essere notificate agli interessati le decisioni di decadenza, di surrogazione o di negata decadenza entro cinque giorni dalla data della seduta in cui la decisione è stata adottata.

CAPO IV.

Adunanze.

Art. 33.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio camerale, delle Sezioni e della Giunta debbono essere inviati ai singoli Consiglieri, a mezzo di messo camerale, ovvero con lettera raccomandata od anche a mezzo di telegramma nei casi di urgenza.

La Giunta si riunisce, di regola, due volte al mese in seduta ordinaria e straordinariamente quando occorra.

Essa è convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi componenti in carica. In tal caso la riunione deve seguire entro cinque giorni dalla data di presentazione della richiesta e, nell'ordine del giorno relativo, debbono essere compresi l'oggetto o gli oggetti per i quali è stata fata la richiesta di convocazione.

I termini e le modalità per la convocazione della Giunta sono stabiliti nei regolamenti interni delle Camere; i termini non possono però essere inferiori a cinque giorni per le sedute ordinarie ed a tre giorni per quelle straordinarie.

Nei casi d'urgenza, a giudizio del Presidente, il termine di tre giorni può essere ridotto.

Nel regolamento interno di ciascuna Camera, può essere stabilito che le riunioni della Giunta camerale si tengano in determinati giorni del mese da fissarsi dalla Giunta stessa. In questo caso l'avviso di convocazione può essere omesso.

Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata la data della seconda convocazione per il caso che nella seduta di prima convocazione non si raggiunga il numero legale.

Art. 34.

Alle sedute della Giunta ed a quelle delle Sezioni non è ammesso il pubblico.

Art. 35.

La pubblicazione prescritta dall'art. 44 del R. decreto-legge deve essere fatta con l'affissione nell'albo della Camera del testo integrale delle delibrazioni.

Nell'elenco delle deliberazioni da comunicarsi al Ministero a norma dello stesso art. 44 deve essere apposta, a cura del Segretario camerale, la dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione nell'albo della Camera e dell'esito della pubblicazione stessa nei riguardi dei ricorsi.

Quando contro taluna delle deliberazioni sia stato presentato ricorso alla Camera, all'elenco debbono essere allegati l'estratto, in copia autentica, del verbale della seduta relativa alla deliberazione e copia del ricorso.

Per ognuna delle deliberazioni soggette all'approvazione ministeriale deve essere inviato al Ministero l'estratto, in copia autentica, del verbale della seduta nella quale la deliberazione è stata presa per la parte che si riferisce alla deliberazione stessa.

CAPO V.

UFFICI E PERSONALE.

Art. 36.

Dalla pianta organica del personale di ciascuna Camera deve risultare anche la distinzione del personale stesso nelle tre categorie: di concetto, d'ordine e di servizio.

Salva sempre l'approvazione del Ministero ai sensi dell'art. 60, n. 2, del R. decreto-legge, le piante organiche non possono essere variate con aumento di spesa se non per accertate esigenze dei servizi camerali.

Art. 37.

Gli avvisi di concorso ai posti vacanti negli uffici delle Camere debbono da queste essere comunicati, almeno un mese prima della chiusura del concorso, al Ministero dell'economia nazionale.

Uguale comunicazione deve essere fatta di tutte le nomine, promozioni, revoche e cessazioni di servizio del personale delle Camere.

Art. 38.

Gli avvisi di concorso, di cui all'articolo precedente, non devono contenere clausole che diano facoltà alle Camere di procedere alla nomina dei loro impiegati prescindendo dai risultati del concorso stesso.

Art. 39.

Nei casi di assunzione di personale a tempo determinato il periodo di esperimento non può essere inferiore a sei mesi con diritto alla Camera di procedere al licenziamento, prima ancora che detto periodo sia compiuto, senza obbligo di indennità.

Art. 40.

I concorsi per la nomina degli impiegati delle Camere sono giudicati da Commissioni, nominate dalle Camere stesse e composte di non meno di tre membri, ed in maggioranza di persone che non rivestano la carica di Consiglieri della Camera che bandisce il concorso.

La nomina è fatta su terna proposta dalla Commissione giudicatrice del concorso. A questa norma non si può derogare nei regolamenti speciali o nei bandi di concorso se non prescrivendosi che la nomina debba essere fatta in perfetta conformità della graduatoria formata dalla Commissione.

Art. 41.

Agli impiegati delle Camere di commercio non può essere accordato alcun assegno personale o compenso di carattere continuativo oltre lo stipendio e gli aumenti periodici, stabiliti nella pianta organica di cui all'art. 45 del R. decreto-legge.

Possono però essere assegnati agli impiegati stessi con l'autorizzazione del Consiglio camerale compensi straordinari per operosità e particolare rendimento effettivamente dimostrati.

Art. 42.

Agli effetti dell'art. 46 del R. decreto-legge in via eccezionale, la Giunta camerale, con giudizio motivato da sottoporre ad approvazione del Consiglio e a ratifica del Ministero, potrà determinare le occupazioni compatibili con l'ufficio di impiegato e salariato della Camera.

Art. 43.

Per il trattamento di quiescenza del personale delle Camere che sarà assunto posteriormente alla pubblicazione del presente regolamento sono ammesse soltanto quelle forme di assicurazione che prevedono anche casi di morte. Il Ministero dell'economia nazionale può consentire che sia derogato da tale norma solo per quegli impiegati o salariati per i quali l'Istituto nazionale delle assicurazioni rifiuti la stipulazione di contratti per le forme di assicurazione suindicate. In questi casi possono essere ammesse altre forme di assicurazione, autorizzate preventivamente dal Ministero dell'economia nazionale.

Le polizze di assicurazione per il personale debbono essere vincolate a favore delle rispettive Camere che provvederanno allo svincolo all'atto della cessazione dal servizio dell'impiegato o salariato assicurato.

Qualora un impiegato o salariato, che non sia stato assunto a tempo determinato, continui a prestare servizio presso la Camera, con il consenso della Camera stessa, dopo la scadenza del termine massimo previsto per il collocamento a riposo, ma prima della scadenza della polizza di assicurazione, la Camera è tenuta a provvedere al pagamento della quota di premio a suo carico fino alla cessazione del servizio o alla scadenza del contratto di assicurazione.

Qualora invece la scadenza della polizza di assicurazione avvenga prima del compimento del termine massimo previsto per il collocamento a riposo, a detta scadenza la Camera provvede allo svincolo della polizza a favore dell'impiegato o salariato ed alla stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione.

Per il personale delle Camere che, all'atto dell'assunzione in servizio, abbia già in corso un contratto di assicurazione, la validità del contratto stesso agli effetti dell'obbligo sancito dall'art. 47 del R. decreto-legge è ammessa. In questo caso deve però provvedersi al vincolo a favore della Camera ed alla eventuale necessaria integrazione del trattamento di quiescenza considerato dal contratto stesso in relazione al posto occupato dal personale assunto.

Nessun contratto di assicurazione per il personale delle Camere può essere stipulato prima che sia decorso il periodo di esperimento previsto dal bando di concorso o dal regolamento per il personale.

I beneficiari della polizza di assicurazione non possono essere che l'assicurato ed i suoi legittimi eredi.

Il Consiglio camerale può però consentire, a richiesta dell'impiegato o salariato, ed in caso di particolari situazioni di famiglia, che si deroghi da tale norma.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per il personale assicurato presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali salve le particolari disposizioni che regolano dette assicurazioni.

Art. 44.

Il regolamento per il personale di ciascuna Camera deve contenere le norme che regolano i rapporti del personale con la Camera stessa sia per lo stato giuridico, sia per il trattamento economico e di quiescenza sia per le funzioni ad esso demandate.

Nello stesso regolamento può essere stabilito che le condizioni per l'assunzione di personale a tempo determinato, vengano fissate di volta in volta in sede di deliberazione del provvedimento relativo all'assunzione stessa.

I regolamenti del personale e i bandi di concorso stabiliranno anche i limiti di età per l'ammissione ai concorsi. Per i concorrenti ex-combattenti i limiti massimi di età debbono essere elevati di 5 anni. Per i concorrenti che appartengano al personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato o delle altre Camere di commercio i limiti massimi di età debbono essere elevati di 10 anni.

Debbono altresì applicarsi agli impiegati camerali ex-combattenti le disposizioni di legge relative agli impiegati dello Stato ex-combattenti per l'abbreviazione del periodo di servizio utile agli effetti del trattamento di quiescenza e per l'abbreviazione dei periodi per gli aumenti periodici dello stipendio.

L'applicazione di tali disposizioni deve essere estesa anche al personale ex-combattente in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO VI

Patrimonio e tributi.

Art. 45.

I beni formanti il patrimonio di ciascuna Camera di commercio e industria sono inventariati in appositi registri.

L'inventario dei beni immobili indica:

a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità e gli estremi catastali;

b) i titoli di provenienza;

c) l'estimo o il reddito imponibile, il reddito lordo annuale medio dell'ultimo decennio ed il valore approssimativo;

d) l'uso speciale cui sono destinati.

I diritti di servitù, le azioni attive e passive, considerati per l'art. 415 del Codice civile come beni immobili, sono annotati dopo le suddette indicazioni, o separatamente quando non riguardino immobili appartenenti alla Camera.

L'inventario dei beni mobili contiene:

a) la designazione dei locali in cui i beni si trovano;

b) la loro numerazione secondo la natura e lo stato di conservazione;

c) il valore loro attribuito.

I diritti e le azioni che per l'art. 418 del Codice civile sono considerati come beni mobili, sono descritti a parte nello stesso registro.

Tutti gli aumenti e le diminuzioni, che avvengono nella consistenza e nel valore dei beni, sono registrati nell'inventario e specificatamente annotati nell'allegato a corredo della situazione patrimoniale a fine d'esercizio.

Gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano devono essere dati in consegna, con speciale verbale, al Segretario o ad altro impiegato che ne sarà responsabile.

I fabbricati ed il mobilio devono essere assicurati contro i danni dell'incendio.

Art. 46.

Le Camere di commercio non possono acquistare beni immobili che non siano necessari agli scopi indicati dal R. decreto-legge.

Tali acquisti sono autorizzati con Decreto Reale promosso dal Ministero dell'economia nazionale ai termini della legge 5 giugno 1850, n. 1037.

I titoli di proprietà della Camera devono essere ad essa intestati e depositati presso l'Istituto di credito o l'esattore incaricato del servizio di cassa, a termini dell'art. 57 del predetto R. decreto-legge.

Art. 47.

Le rendite patrimoniali devono essere destinate a sgravio delle imposte e delle tasse e solo in casi eccezionali, con l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, possono essere destinate a servizi determinati di natura commerciale o industriale, che non rivestano carattere di speculazione.

Art. 48.

Salve le esclusioni dall'applicazione dell'imposta sui commercianti temporanei o girovaghi che potranno essere stabilite nei regolamenti deliberati dalle Camere e approvati dal Ministero, sono in ogni caso esenti:

a) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

b) gli esercizi dove si effettuano le vendite a scopo esclusivo di beneficenza.

Ciascuna Camera potrà stabilire, in sede di determinazione delle tariffe, che la corresponsione dell'imposta sia fatta sotto forma di abbonamento annuo.

Art. 49.

Agli effetti del primo comma dell'art. 52 del R. decreto-legge, nel decreto che istituisce l'imposta camerale, i redditi minimi esenti da tributo sono determinati distintamente per:

a) i redditi inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile o accertati direttamente dai Comuni o dalle Camere a norma dell'art. 5 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, e dal citato art. 52 settimo comma;

b) i redditi colpiti con la tassa di patente di cui all'articolo 8 del citato R. decreto n. 2538.

Nel decreto ministeriale di cui al secondo comma del citato art. 52, la misura dell'imposta è indicata con una aliquota proporzionale, prendendo per base L. 100 di reddito netto per i redditi di cui alla lettera *a*) e con una o più aliquote fisse per i redditi di cui alla lettera *b*); queste ultime non debbono superare l'ammontare dell'imposta dovuta per i redditi minimi tassabili compresi nella lettera *a*).

Art. 50.

Per l'applicazione dell'imposta camerale di cui all'art. 52 del R. decreto-legge, gli Uffici distrettuali delle imposte sono tenuti a rilasciare, su richiesta ed a spese delle Camere interessate, per ciascuno dei Comuni compresi in ogni circoscrizione, l'estratto dei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per i redditi inscritti in categoria *B* con esclusione di quelli delle aziende agrarie contemplate dal R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16 e nel gruppo XXVI della categoria *C*

(esclusi i viaggiatori di commercio e gli interpreti), superiori al reddito minimo esente di cui alla lettera a) del precedente articolo.

Parimenti i Comuni sono tenuti a rilasciare alle Camere gli estratti dei ruoli da essi compilati per l'applicazione dell'imposta sui redditi delle industrie, commerci, arti e professioni. Tali estratti debbono comprendere soltanto i redditi accertati direttamente dai Comuni a norma dell'art. 5 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538 in misura superiore al reddito minimo esente di cui alla lettera a) del precedente articolo.

I Comuni sono inoltre tenuti a rilasciare alle Camere gli estratti dei ruoli da essi compilati per l'applicazione della tassa di patente. In detti estratti debbono essere compresi tutti i redditi superiori al reddito minimo esente di cui alla lettera b) del precedente articolo.

Tanto gli Uffici distrettuali delle imposte quanto i Comuni debbono provvedere al rilascio degli estratti dei ruoli entro un mese dalla data della richiesta della Camera.

Art. 51.

Le Camere provvedono alla formazione dei ruoli della imposta entro i termini indicati, per ciascuna di esse, nel rispettivo regolamento, comprendendo nei ruoli stessi:

1° i redditi inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile superiori al minimo esente di cui alla lettera a) del precedente art. 49; a questi redditi deve essere applicata l'aliquota d'imposta camerale relativa all'anno al quale i ruoli dell'imposta di ricchezza mobile si riferiscono;

2° i redditi accertati direttamente dai Comuni a norma dell'art. 5 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538 superiori al minimo esente di cui alla lettera a) dello stesso art. 49; la tassazione di questi redditi deve essere fatta come per i redditi di cui al n. 1;

3° i redditi colpiti con la tassa di patente di cui all'art. 8 del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, superiori al minimo esente di cui alla lettera b) dell'art. 49 che non siano compresi fra quelli di cui al n. 1; la tassazione di questi redditi deve essere fatta in base alle aliquote fisse di cui al medesimo art. 49 relative all'anno al quale i redditi stessi si riferiscono.

Quando le Camere provvedono direttamente, a norma del terzultimo comma dell'art. 52 del R. decreto-legge, alla valutazione dei redditi delle aziende esenti dall'imposta di ricchezza mobile, per tali redditi deve essere formata la matricola dell'imposta camerale la quale dovrà pubblicarsi per non meno di dieci giorni nell'albo della Camera.

Le nuove inscrizioni nella matricola e le variazioni in più dei redditi in confronto all'anno precedente sono notificate entro lo stesso termine agli interessati per mezzo del messo comunale.

Decorso il termine per i ricorsi contro le risultanze della matricola, la Giunta camerale compila in base alla matricola il ruolo speciale dei redditi accertati direttamente dalla Camera comprendendovi le partite non contestate o definite.

Contro le risultanze di detto ruolo è ammesso il ricorso al Consiglio camerale soltanto per la inscrizione di partite contestate e non definite, per omissione della prescritta notificazione o per errore materiale.

Nei ruoli dell'imposta camerale deve essere indicato per ogni articolo iscritto il riferimento al corrispondente articolo dei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, della imposta sulle industrie o della tassa di patente.

Entro quindici giorni dalla data di approvazione dei ruoli, la Camera li trasmette al Prefetto che, dopo avere accertato che i ruoli stessi sono stati regolarmente approvati, che sono state applicate le aliquote dell'imposta stabilite nel decreto ministeriale di cui al secondo comma dell'art. 52 del R. decreto-legge e che sono stati esentati dall'imposta i redditi minimi esenti a norma del primo comma di detto articolo, li rende esecutivi e li restituisce, entro quindici giorni dal ricevimento, alla Camera di commercio, la quale li invia ai Sindaci dei Comuni per la prescritta pubblicazione. Questa deve essere fatta mediante il deposito dei ruoli nell'ufficio comunale e l'affissione nell'albo pretorio di un avviso del Sindaco annunciante il deposito medesimo.

Scaduto il termine della pubblicazione, i ruoli, con il referto dell'avvenuta pubblicazione, sono restituiti dai Comuni alla Camera di commercio la quale, direttamente o con il tramite dei Sindaci, li trasmette per la riscossione agli esattori.

Art. 52.

Gli sgravi ed i rimborsi dell'imposta camerale sono deliberati dalla Giunta della Camera.

CAPO VII.

Amministrazione.

Sezione I.

Bilancio di previsione, entrate, spese, pagamenti, residui.

Art. 53.

Le Camere compilano il bilancio preventivo, il conto consuntivo, la situazione patrimoniale, quella del fondo pensioni o di previdenza eventualmente esistente, quella relativa al trattamento di quiescenza e la situazione dei proventi delle pene pecuniarie di cui all'art. 70 ultimo comma del R. decreto-legge, secondo i moduli allegati al presente regolamento.

Art. 54.

Il Consiglio camerale, non oltre la prima metà d'ottobre delibera sul bilancio di previsione per l'esercizio seguente.

Almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio nella quale il bilancio di previsione dovrà discutersi, deve essere inviato al domicilio di ciascun Consigliere copia del progetto del bilancio e della relativa relazione predisposti dalla Giunta camerale.

Insieme al bilancio di previsione le Camere deliberano sulle aliquote di imposta camerale da applicarsi per l'esercizio seguente.

Tali aliquote non possono superare il limite massimo di cui al primo comma dell'art. 52 del R. decreto-legge e debbono essere commisurate al fabbisogno risultante dalla differenza fra l'ammontare previsto delle spese e l'ammontare previsto delle entrate, esclusa l'imposta camerale.

Art. 55.

L'avanzo di gestione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato dalla Camera deve essere destinato anzitutto alla estinzione di passività patrimoniali.

In mancanza di passività patrimoniali esso può essere destinato a scopi di natura straordinaria e transitoria.

Qualora non vi siano passività patrimoniali o scopi di natura straordinaria e transitoria, l'avanzo di gestione può essere destinato a far fronte alle spese ordinarie della Camera.

A queste regole non si può derogare che in casi assolutamente eccezionali con l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale.

In tutti i casi l'avanzo deve essere inscritto nella parte entrata del bilancio di previsione.

Il disavanzo di gestione deve essere inscritto nella parte spesa dello stesso bilancio.

Art. 56.

Tutte le entrate debbono essere inscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna detrazione per spese di riscossione o di altra natura.

Parimenti le spese debbono figurare in bilancio per intero e senza essere diminuite di qualsiasi entrata.

Art. 57.

Al bilancio che la Camera invia al Ministero per l'approvazione debbono essere allegati gli elenchi nominativi del personale della Camera in servizio e pensionato con l'indicazione degli assegni da ciascuno goduti, distinti secondo la specie (stipendio, aumenti periodici, ecc.), delle date di nomina e dell'ultima promozione.

Art. 58.

Gli stanziamenti di bilancio per le aziende speciali debbono essere fatti in capitoli distinti per ogni azienda.

Tali stanziamenti debbono essere sviluppati con speciali allegati al bilancio.

Art. 59.

Per ottenere l'approvazione del Ministero, ai sensi del 1° comma dell'articolo 60 del R. decreto-legge, la Camera deve dimostrare la necessità della spesa e la disponibilità dei mezzi finanziari per provvedervi, ordinari o straordinari.

La Camera con deliberazione motivata della Giunta camerale può trasportare fondi da un articolo ad altro dello stesso capitolo.

Agli effetti dei tre ultimi comma dell'art. 60 del R. decreto-legge, alle deliberazioni camerali soggette alla approvazione del Ministero dell'economia nazionale deve essere allegato, a cura della Camera di commercio, un modulo di ricevuta che dal Ministero stesso sarà restituito alla Camera con l'indicazione del numero e della data di protocollo di arrivo.

Art. 60.

Qualora nel corso dell'esercizio si accertino entrate maggiori di quelle previste in bilancio, la Camera può deliberare le corrispondenti variazioni nei relativi capitoli dell'entrata e destinare le maggiori entrate ad estinzione di eventuali passività patrimoniali ed in mancanza di esse a spese di natura straordinaria e transitoria dello stesso esercizio accrescendo gli stanziamenti dei capitoli della spesa. Tali deliberazioni sono di competenza della Giunta camerale e sono soggette all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 61.

Per provvedere a spese non contemplate in bilancio o alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio medesimo è inscritto in un unico capitolo, un'adeguata somma con la denominazione: « Fondo di riserva ».

I prelevamenti da tale fondo saranno fatti con deliberazione del Consiglio camerale da approvarsi dal Ministero.

Quando trattisi di casi di improrogabile urgenza la Giunta camerale può effettuare sotto la diretta sua responsabilità prelevamenti, salvo a chiederne immediatamente ratifica al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 62.

Le spese vengono ordinate dal Presidente o da chi ne fa le veci, in conformità del bilancio e delle deliberazioni della Camera.

Art. 63.

Il pagamento di qualsiasi spesa dev'essere fatto in base a regolari mandati, firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci e dal Segretario, e staccati da bollettari a madre e figlia debitamente numerati.

Salve le eccezioni indicate nel successivo art. 66 i pagamenti sono eseguiti esclusivamente dall'Istituto di credito o dall'esattore incaricato del servizio di cassa.

Art. 64.

I mandati, muniti di un numero progressivo per esercizio, devono indicare: la data di emissione; il capitolo e l'articolo del bilancio su cui vengono emessi; il cognome, il nome e la qualità del creditore o dei creditori, o di chi per loro fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza; la somma stanziata in bilancio; quella dei pagamenti precedentemente disposti; l'ammontare in lettere ed in cifre della somma da pagarsi; la somma che rimane disponibile; la causale del pagamento; la deliberazione o gli altri documenti in base a cui sono stati emessi.

I mandati tratti in conto dei residui devono contenere la indicazione: « residui ».

Presso l'ufficio di segreteria sono conservati tutti i documenti giustificativi dei mandati.

Il cassiere sotto la sua personale responsabilità non darà corso ad un mandato se vi manchi alcuna delle indicazioni volute dal primo comma del presente articolo, ovvero non risulti da esso che vi sia disponibilità di fondi nel relativo capitolo.

Art. 65.

I mandati emessi durante l'esercizio e non pagati a tutto il 31 dicembre verranno annullati, per essere rinnovati, in conto residui, nell'esercizio nuovo. Di tale annullamento sarà fatta annotazione pure sulle madri dei mandati medesimi.

Art. 66.

Possono essere pagate dal Segretario o da altro impiegato designato dal segretario e sotto la sua personale responsabilità, le piccole spese di cancelleria, posta, telegrafo, vetture e simili.

La Giunta camerale delibera la somma massima che a tale scopo deve essere anticipata con appositi mandati al Segretario.

Il Segretario deve rendere conto delle somme in tal guisa erogate:

a) ogni mese alla Giunta camerale;

b) ogni anno al Consiglio camerale il quale glie ne deve fare discarico con apposita deliberazione da unirsi al conto consuntivo.

Alla fine dell'esercizio il residuo del fondo ricevuto in anticipo deve essere versato al cassiere.

Art. 67.

Per la eliminazione totale o parziale dei residui, si provvede con deliberazione motivata della Camera, da emettersi in occasione dell'approvazione del conto consuntivo e da allegare al medesimo.

Art. 68.

La riscossione di qualsiasi entrata non può essere fatta se non in base ad ordinativi d'incasso, staccati da bollettari a madre e figlia, numerati e firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

Art. 69.

Le entrate accertate e non riscosse al 31 dicembre come pure le spese impegnate e non pagate a detto giorno sono passate alla contabilità speciale dei residui.

Il conto dei residui deve esser tenuto sempre distinto da quello della competenza, per modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata alla competenza o viceversa.

I residui passivi non pagati in un quinquennio si intendono perenti agli effetti amministrativi.

SEZIONE II.

Conto consuntivo.

Art. 70.

Appena chiuse le operazioni dell'esercizio, e non più tardi del 31 gennaio, il cassiere deve rendere alla Camera il proprio conto, debitamente firmato e corredato dei documenti giustificativi.

Il conto viene sottoposto all'approvazione del Consiglio camerale.

Art. 71.

Il Consiglio camerale delibera non oltre il 15 aprile sul conto consuntivo dell'esercizio chiuso col 31 dicembre precedente, udita la relazione di due revisori scelti dalla Camera nel suo seno e nominati secondo il regolamento interno.

Al conto consuntivo che la Camera invia al Ministero dell'economia nazionale per l'approvazione debbono essere allegati tutti i documenti a giustificazione delle partite inscritte in entrata e in uscita.

La Camera deve inoltre fornire al Ministero qualunque altro documento che le fosse richiesto per la necessità del controllo.

SEZIONE III.

Servizio di cassa.

Art. 72.

Per il servizio di cassa di cui all'art. 57 del R. decreto-legge la Camera deve comunicare all'Istituto o all'esattore incaricato del servizio di cassa le firme delle persone autorizzate a firmare per la Camera stessa.

Art. 73.

Il servizio di riscossione delle imposte camerali è affidato agli esattori comunali.

Gli esattori rispondono del non riscosso per riscosso e versano alle scadenze fissate le somme da essi dovute al ricevitore provinciale, il quale le versa all'Istituto o all'esattore incaricati del servizio di cassa della Camera.

Art. 74.

Per la riscossione delle imposte camerali l'esattore è tenuto a prestare una cauzione eguale all'importo di una delle rate in cui, giusta il regolamento speciale di ciascuna Camera di commercio, è diviso il totale carico annuale delle imposte medesime.

Rispetto alla costituzione, valutazione ed approvazione di tale garanzia, valgono le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti che disciplinano la riscossione delle imposte dirette.

Art. 75.

I diritti sugli atti della Camera debbono essere versati al cassiere alla fine di ogni mese, ed anche prima, se raggiungono l'importo determinato nel regolamento interno di ogni Camera.

Art. 76.

Il cassiere e gli agenti di riscossione devono, per ogni somma riscossa, rilasciare quietanze staccate da un bollettaio a madre e figlia, con un numero continuativo per ogni esercizio e per ogni azienda. Per i diritti sugli atti della Camera è ammessa la riscossione a mezzo di marche speciali che sono date in consegna al Segretario della Camera o ad altro impiegato appositamente incaricato e responsabile.

Art. 77.

Mensilmente e a qualunque richiesta della Camera, il cassiere è tenuto a comunicare un estratto aggiornato dei pagamenti e delle riscossioni con l'indicazione dei relativi mandati ed ordinativi d'incasso.

Art. 78.

Ad ogni cambiamento di Presidente della Camera deve essere richiesta al cassiere, la situazione delle riscossioni e dei pagamenti, che, riconosciuta conforme alle scritture della Camera, sarà firmata dal Presidente cessante e dal Presidente che entra in carica.

SEZIONE IV.

Registri di contabilità.

Art. 79.

L'Ufficio camerale deve avere e tenere al corrente:

a) il registro dei contratti;

b) il registro dei diritti sugli atti della Camera;

c) il registro delle piccole spese;

d) il libro giornale delle entrate e delle spese;

e) il libro mastro in rapporto ai capitoli del bilancio;

f) il libro dell'inventario;

g) il registro di cassa in relazione ai mandati d'incasso e di pagamento emessi;

h) il registro dei ruoli e dei titoli di riscossione, e le note di qualsiasi altra entrata;

i) il bollettario dei mandati e quello degli ordinativi d'incasso;

l) tutti gli altri registri necessari per la regolare contabilità.

Ogni bollettario in uso deve essere firmato nell'ultima pagina dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario. La Camera deve fornire all'Istituto di credito o all'esattore incaricato del servizio di cassa i necessari bollettari.

CAPO VIII.

DENUNCIA E REGISTRO DELLE DITTE.

Art. 80.

Il registro delle ditte di cui all'art. 66 del R. decreto-legge è costituito dalla raccolta delle denunzie di cui agli articoli seguenti.

Art. 81.

Le denuncie prescritte dall'art. 64 del R. decreto-legge, debbono essere fatte per iscritto, in carta libera, alla Camera di commercio e industria della circoscrizione nella quale la ditta ha uno o più esercizi commerciali o industriali, ancorchè il domicilio del titolare della ditta o la sede della società si trovino altrove.

In caso di più esercizi industriali e commerciali, la denuncia deve essere fatta a tutte le Camere nelle cui circoscrizioni si trovano gli esercizi stessi.

In caso di più esercizi commerciali o industriali esistenti in uno stesso Comune od in più Comuni della stessa circoscrizione deve essere presentata separata denuncia per ciascun esercizio.

Le denuncie debbono essere stese sopra i moduli forniti gratuitamente dalle stesse Camere di commercio o direttamente o col tramite degli uffici comunali.

Esse riguardano:

1° l'inizio dell'attività di un esercizio;

2° le modificazioni nello stato di fatto o di diritto dell'esercizio stesso;

3° la cessazione dell'esercizio.

Prima di procedere alle registrazioni delle denuncie ricevute la Camera può compiere le indagini e le constatazioni che riterrà opportune per accertare la veridicità delle indicazioni contenute nelle denuncie stesse.

Art. 82.

La denuncia dell'inizio dell'attività di un esercizio deve comprendere le seguenti indicazioni:

1. *Per le ditte individuali*:

a) ditta sotto cui si esercita il commercio o l'industria;

b) data d'inizio dell'attività dell'esercizio nella circoscrizione;

c) ditta alla quale la ditta denunciante è eventualmente successa nell'esercizio nella circoscrizione;

d) sede della ditta, se trovasi in località diversa da quella dell'esercizio;

e) cognome, nome paternità, data e luogo di nascita, nazionalità e domicilio del proprietario della ditta;

f) cognome, nome, paternità e domicilio di chi ha la firma della ditta per l'esercizio nella circoscrizione (in caso di delegazione di firma) ed eventuali restrizioni nell'uso della firma;

g) qualità del traffico (ramo o rami di commercio, precisando se all'ingrosso o al minuto) oppure ramo d'industria;

h) principali prodotti commerciati o fabbricati nella circoscrizione;

i) località dove si esercita il commercio o l'industria nella circoscrizione (Comune, via e numero);

l) altri esercizi esistenti nella circoscrizione camerale o fuori di questa;

m) firma originale del proprietario della ditta, nel caso che questa abbia la sua sede nella circoscrizione, e delle persone delegate alla firma per l'esercizio nella circoscrizione;

n) data della domanda e firma del denunciante.

Le denuncie dei mediatori, sensali e intromettitori debbono altresì indicare distintamente i generi più specialmente trattati e contenere gli estremi delle licenze di cui all'art. 72 della legge di pubblica sicurezza.

Le denuncie dei rappresentanti di commercio debbono contenere anche l'indicazione delle ditte rappresentate e per ciascuna di queste deve essere allegata la dichiarazione di rappresentanza della ditta con l'indicazione delle eventuali facoltà accordate per l'assunzione dei contratti e per l'incasso delle fatture.

2. *Per le società legali*:

a) denominazione della società;

b) specie della società;

c) estremi dell'atto costitutivo;

d) data d'inizio dell'esercizio sociale;

e) data d'inizio dell'attività dell'esercizio nella circoscrizione;

f) ditta alla quale la società denunciante è eventualmente successa nell'esercizio;

g) sede e durata della società;

h) oggetto della società;

i) località dove si esercita il commercio o l'industria nella circoscrizione (Comune, via e numero);

l) capitale sociale sottoscritto e versato;

m) quote dei singoli soci (quando non si tratti di società per azioni);

n) numero e valore nominale delle azioni;

o) altri esercizi esistenti nella circoscrizione camerale o fuori di questa;

p) principali prodotti commerciati o fabbricati nella circoscrizione;

q) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, nazionalità e domicilio:

1° dei soci in nome collettivo;

2° dei soci accomandatari e dei gerenti della società in accomandita;

3° del presidente, consigliere delegato, e del direttore delle società anonime;

r) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, nazionalità e domicilio delle persone autorizzate a firmare per l'esercizio nella circoscrizione e per la società nel caso che questa abbia la sua sede nella circoscrizione;

s) eventuali restrizioni nell'uso della firma sociale;

t) firme originali delle persone delegate alla firma;

u) data della denuncia e firma del denunciante.

Le copie degli atti relativi alla costituzione della società, che debbono essere presentate alle Camere di commercio a norma del quarto comma dell'art. 64 del R. decreto-legge, sono compilate su carta libera, ma debbono essere autenticate da un Regio notaio o dal pubblico ufficiale autorizzato a rilasciare le copie stesse.

3. *Per le società di fatto*:

a) indicazioni di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *m*), *o*), *p*), di cui al precedente n. 2;

b) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, nazionalità e domicilio dei soci;

c) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, nazionalità e domicilio delle persone autorizzate a firmare per l'esercizio della circoscrizione e per la società nel caso che questa abbia la sua sede nella circoscrizione;

d) eventuali restrizioni nell'uso della firma sociale;

e) firme originali delle persone delegate alla firma;
f) data della denuncia e firma del denunciante.

4. *Per gli Enti morali e le ditte estere.*

Gli Enti morali autorizzati ad esercitare atti di commercio e le ditte costituite all'estero ed operanti nel Regno, anche con forme giuridiche non corrispondenti a quelle considerate nella legislazione italiana, hanno l'obbligo di produrre alle Camere di commercio, nella cui giurisdizione esistono loro sedi, succursali, agenzie o filiali in genere, denuncie analoghe a quelle di cui al presente articolo.

Art. 83.

Le denuncie di esercizi industriali debbono inoltre contenere i dati riguardanti:

a) il numero medio di operai impiegati;
b) la specie e la quantità della forza motrice impiegata.

Le ditte che hanno rappresentanti sono tenute a denunciare alla Camera presso la quale sono iscritte le generalità dei rappresentanti stessi con le rispettive sedi e zone di attività.

Art. 84.

Nel caso che una ditta regolarmente inscritta nel registro delle ditte di una Camera inizi, nella circoscrizione della stessa Camera, un altro esercizio, nella denuncia dell'inizio dell'attività del nuovo esercizio deve essere fatto riferimento alla prima denuncia presentata alla Camera medesima e debbono essere comprese soltanto le indicazioni particolari al nuovo esercizio.

Nel caso di inizio contemporaneo di più esercizi appartenenti ad una stessa ditta nella medesima circoscrizione camerale, è sufficiente la presentazione di una denuncia completa per l'esercizio principale e di denuncie complementari per gli altri esercizi con le indicazioni particolari relative a ciascuno degli esercizi stessi.

Art. 85.

Le denuncie di modificazioni nello stato di fatto e di diritto delle ditte debbono comprendere le modificazioni intervenute in una o più parti della denuncia di cui al precedente art. 82 e debbono contenere il riferimento alla denuncia stessa.

Per le società debbono essere unite alle denuncie di modificazioni le copie, in carta libera, autenticate da un Regio notaio o dal pubblico ufficiale autorizzato a rilasciarle, degli atti relativi alle modificazioni stesse e per i quali è prescritta la pubblicazione a norma di legge.

Qualora le modificazioni siano comuni a più esercizi della stessa ditta, la denuncia di modificazione può essere unica, ma deve contenere il riferimento alle denuncie già presentate a norma del citato art. 82.

Art. 86.

Le denuncie di cessazione di esercizio debbono contenere, oltre la data della denuncia e la firma del denunciante, il riferimento alla denuncia già presentata a norma del precedente art. 82, la data in cui la cessazione ebbe luogo, le causali della cessazione con la dichiarazione del Sindaco del Comune o di due commercianti o industriali del ramo, attestante la verità della cessazione, ed inoltre l'indicazione della ditta che eventualmente si sostituisce nell'esercizio.

In caso di nomina di liquidatore è fatto obbligo di corredare la denuncia relativa con copia dell'atto di nomina indicante le facoltà conferite al liquidatore, a termini dell'articolo 203 del Codice di commercio.

Al termine della liquidazione è fatto obbligo al liquidatore di denunciare alla Camera di commercio la chiusura delle operazioni di liquidazione e di presentare regolare denuncia di cessazione.

Per le denuncie di cessazione di esercizio e di nomina di liquidatore, nel caso di più esercizi in una stessa circoscrizione camerale, valgono le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 87.

E' considerato commercio temporaneo il commercio esercitato temporaneamente per le vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, stralcio, liquidazione, di pubblici incanti, tanto all'aperto, quanto in luoghi chiusi, alberghi, circoli, stabilimenti balneari e termali, esercizi ed altri locali in genere sia pubblici che privati; è considerato commercio girovago od ambulante quello esercitato a mezzo di banchi fissi o mobili, di veicoli a mano od a trazione animale o meccanica.

L'esercente di un commercio temporaneo o girovago deve presentare la denuncia di inizio e di cessazione dell'esercizio, alla Camera di commercio e industria nella cui circoscrizione l'inizio o la cessazione si verificano ed alla Camera in cui è compreso il Comune di suo domicilio o, se ha il proprio domicilio all'estero, il Comune nel quale inizia il proprio esercizio nel Regno.

Quando l'esercente di un commercio temporaneo o girovago intenda trasferire il proprio esercizio da una circoscrizione camerale ad un'altra egli deve denunciare il trasferimento a mezzo di lettera raccomandata alla Camera di commercio e industria nella circoscrizione della quale l'esercizio deve essere trasferito.

In detta denuncia deve essere indicato il domicilio dell'esercente, i Comuni della circoscrizione nei quali egli intende trasferire successivamente l'esercizio, le merci commerciate ed il normale mezzo di trasporto delle merci stesse.

La Camera di commercio provvede, in base alla denuncia ricevuta, all'immediato rilascio del certificato di esercizio di cui all'ultimo comma dell'art. 64 del R. decreto-legge.

Quando l'esercente di un commercio temporaneo o girovago limita la sua attività ad uno o più Comuni compresi nella circoscrizione camerale alla quale appartiene il Comune nel quale egli ha il suo domicilio, l'esercente stesso è tenuto a presentare una sola denuncia all'inizio del suo esercizio nella circoscrizione; detta denuncia deve essere compilata secondo le norme contenute nel precedente articolo 82 ed indicare inoltre i Comuni nei quali viene normalmente esercitato il commercio ed il mezzo normale di trasporto delle merci. Anche in questo caso le Camere provvedono al rilascio del certificato di esercizio.

Sono esenti da qualsiasi obbligo di denuncia alle Camere di commercio i commercianti temporanei e girovaghi esenti da imposta a norma del precedente art 48.

Le norme stabilite nel presente regolamento per il commercio temporaneo e girovago valgono anche per le industrie che normalmente si trasferiscono da Comune a Comune per l'esercizio temporaneo in ciascuna località.

Art. 88.

Le firme apposte nelle denuncie di cui ai precedenti articoli debbono essere autenticate dal Sindaco del Comune o da un notaio.

Tale autenticazione può essere fatta anche dal Segretario della Camera o dall'impiegato addetto al servizio della denuncia delle ditte, previo accertamento della identità personale dei firmatari.

Sono esenti dall'autenticazione le firme apposte nelle denuncie di cui al terzo comma del precedente articolo.

Quando il denunciante non possa, per qualsiasi ragione, sottoscrivere la denuncia, il Segretario della Camera, l'impiegato addetto al servizio della denuncia delle ditte od il Segretario comunale possono raccogliere le dichiarazioni verbali nel modulo di denuncia.

Art. 89.

Le denuncie che non contengano tutti i dati prescritti debbono essere completate dal denunziante a richiesta della Camera di commercio e industria entro il termine di quindici giorni dalla richiesta stessa.

Qualora il denunciante non vi ottemperi, la denuncia incompleta è considerata come non presentata anche quando la Camera provveda alla compilazione della denuncia d'ufficio a norma dell'art. 67 del R. decreto-legge.

Gli elementi necessari alla compilazione d'ufficio delle denuncie saranno forniti a richiesta della Camera dagli uffici pubblici.

In base ai ruoli, agli elenchi ed alle notizie fornite dagli uffici predetti, oppure qualora pervenga alla Camera notizia della costituzione di una nuova ditta o di un mutamento avvenuto nello stato di fatto o di diritto di una ditta già esistente, il Presidente della Camera, trascorsi inutilmente i termini per la denuncia stabiliti dall'art. 64 del R. decreto-legge, ordina la compilazione d'ufficio della denuncia e provvede nei riguardi dei contravventori a norma dell'art. 70 del R. decreto-legge.

Art. 90.

In caso di denuncia per la quale vi siano sospetti di falso, la Camera sospende l'iscrizione nel registro delle ditte e il Presidente della Camera deferisce i colpevoli all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 70 del R. decreto-legge.

Art. 91.

Nel registro delle ditte, le ditte inscritte sono contraddistinte con un numero d'ordine progressivo corrispondente all'ordine di presentazione delle denuncie di iscrizione

Le denuncie di modificazione e di cessazione debbono essere contraddistinte con lo stesso numero d'ordine delle corrispondenti denuncie d'iscrizione e con altro numero di ordine progressivo per ogni successiva denuncia riguardante lo stesso esercizio.

Art. 92.

Oltre al registro delle ditte ogni Camera tiene uno schedario alfabetico a schede mobili delle ragioni di commercio inscritte nel registro delle ditte e di tutte le persone indicate nelle denuncie, con l'indicazione, per ciascuna persona, del cognome, nome, paternità e domicilio, della ragione commerciale e sede della ditta o delle ditte alle quali appartiene e del titolo di appartenenza alle ditte stesse.

Ogni Camera tiene altresì uno schedario alfabetico nel quale le ditte sono classificate per rami d'industria e di commercio esercitato.

Art. 93.

Agli effetti dell'art. 13 del R. decreto-legge, le Camere di commercio tengono un registro delle firme delle persone autorizzate a firmare per le ditte iscritte nel registro delle ditte, la cui firma non risulti dalle denuncie relative a ciascuna ditta.

Art. 94.

Contro la irregolare tenuta dei registri suddetti gli interessati possono ricorrere al Ministero dell'economia nazionale che povvederà, a spese della Camera, al riordinamento dei registri, salve le responsabilità personali.

Art. 95.

Chiunque voglia esaminare il registro delle ditte deve farne richiesta, anche verbale, al Segretario della Camera, indicando la ditta o la persona alla quale l'esame deve riferirsi.

Art. 96.

All'atto della presentazione di una denuncia d'iscrizione la Camera rilascia una ricevuta provvisoria e, solo dopo aver constatato la regolarità della denuncia stessa, provvede al rilascio della ricevuta definitiva, portante il numero d'ordine d'iscrizione da indicarsi nei contratti, negli atti, nelle lettere, nelle pubblicazioni e negli annunci a norma dell'articolo 69 del R. decreto-legge.

L'indicazione di tale numero d'ordine è obbligatoria nella corrispondenza postale, negli atti e negli stampati di ciascuna ditta, quando in tali atti, stampati e corrispondenza figuri la ragione commerciale della ditta stessa. E' fatta eccezione a tale obbligo per i documenti interni, le insegne, gli avvisi di pubblicità esposti o distribuiti al pubblico, o inseriti in pubblicazioni periodiche, le etichette e le impressioni sui prodotti o sugli imballaggi.

L'indicazione del numero d'ordine deve essere apposta, anche con timbro, vicino all'indicazione della ragione commerciale con la formula « Camera di commercio e industria di . . . . N. . . . » o con la formula abbreviata « C. C. I. . . . . . . N. . . . ».

Art. 97.

Per l'applicazione delle penalità di cui al 1° e al 6° comma dell'art. 70 del R. decreto-legge si intende ritardata la denuncia presentata spontaneamente da una ditta dopo il termine prescritto, ed omessa la denuncia la cui mancanza è stata rilevata dalla Camera di commercio e industria e da questa contestata alla ditta inadempiente.

Quando la ditta inadempiente abbia l'esercizio in Comune diverso da quello ove la Camera ha la sua sede il versamento dell'oblazione può essere fatto anche per il tramite dei Comuni.

Art. 98.

Qualora, in base alle disposizioni vigenti presso le Camere sia stabilito che il provento delle oblazioni per i ritardi e le omissioni delle denuncie delle ditte debba essere devoluto ai Fondi pensioni, alle Casse di previdenza per il personale camerale o comunque a favore del personale stesso, tale destinazione sarà mantenuta per la quota che si riferisce al personale, al quale, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le suindicate disposizioni sono applica-

bili e che non opti per la conversione dell'attuale sistema di quiescenza.

La misura di tale quota sarà determinata, anno per anno, in base al rapporto fra l'ammontare degli assegni, utili agli effetti della quiescenza, percepiti dal personale di cui al precedente comma e l'ammontare degli assegni, utili agli effetti della quiescenza, percepiti dal personale che non beneficia della quota stessa.

La differenza sarà in massima destinata ad aumentare i premi per le assicurazioni del personale in servizio che non beneficia della quota suddetta e, in casi di speciali situazioni di famiglia riconosciute dal Consiglio camerale, potrà essere in parte erogata per sussidi a favore del personale in quiescenza.

Art. 99.

Il fondo di cui al precedente articolo è amministrato dalla Giunta camerale che ne rende conto al Consiglio insieme con il conto consuntivo.

Per l'amministrazione dello stesso fondo è tenuta una contabilità separata da quella della Camera.

Le somme disponibili ed i titoli nei quali il fondo è investito debbono essere depositati presso il cassiere della Camera.

Il rendiconto annuale della gestione del fondo sussidi deliberato dal Consiglio camerale, è trasmesso con tutti i documenti, per l'approvazione, al Ministero dell'economia nazionale.

CAPO IX.

Disposizioni transitorie.

Art. 100.

Nei termini e con le modalità previste dal R. decreto-legge e dal presente regolamento dovrà procedersi alla formazione delle nuove liste elettorali commerciali.

Art. 101.

Le elezioni dei Consigli camerali dovranno effettuarsi in tutto il Regno entro l'anno 1925.

Il giorno delle elezioni generali commerciali e dell'insediamento dei nuovi eletti sarà fissato, con suo decreto, dal Ministro dell'economia nazionale.

Dal giorno dell'insediamento dei nuovi Consigli camerali s'intendono scaduti i poteri degli attuali Commissari governativi delle Camere.

Art. 102.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento le Camere delibereranno e trasmetteranno al Ministero per l'approvazione l'elenco delle rispettive sezioni elettorali con le eventuali modificazioni rispetto al numero ed alle circoscrizioni delle attuali sezioni.

Art. 103.

Agli effetti dell'art. 3 lettera *i*) del R. decreto-legge, le Camere di commercio inizieranno, a decorrere dal 1° gennaio 1926, il disimpegno delle attribuzioni relative ai disegni e modelli di fabbrica, marchi e segni distintivi di fabbrica e marchi internazionali.

A tal fine, le Camere prenderanno tempestivamente accordi diretti con le Prefetture e Sottoprefetture comprese nella loro circoscrizione territoriale, per il trasferimento del servizio, e provocheranno l'emanazione di tutte le istruzioni che, nell'ambito delle singole circoscrizioni, sarà ritenuto necessario portare a conoscenza dei Comuni e del pubblico in genere.

Per le istruzioni di carattere generale provvederà l'Ufficio della proprietà intellettuale del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 104.

Le norme relative alla denuncia ed al registro delle ditte contenute nel capo VIII del R. decreto-legge e nel capo VIII del presente regolamento entreranno in vigore con il 1° marzo 1925.

Fino a tale data rimarranno in vigore le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1910, n. 121, e relativo regolamento, dalle successive modificazioni e dai regolamenti speciali delle singole Camere.

Le disposizioni contenute nell'art. 69 del R. decreto-legge e nell'art. 96 del presente regolamento entreranno in vigore con il 1° gennaio 1926.

Le ditte già inscritte nel registro delle ditte sono tenute a presentare una nuova domanda d'iscrizione, secondo le norme stabilite nel R. decreto-legge e nel presente regolamento.

Tale domanda dovrà essere presentata nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile 1925.

Le ditte inadempienti saranno passibili delle penalità stabilite nell'art. 70 del R. decreto-legge.

Le ditte che al 1° marzo 1925 non abbiano adempiuti gli obblighi della denuncia stabiliti dalla legge 20 marzo 1910, n. 121 e disposizioni successive sono ammesse a presentare la denuncia stessa senza incorrere in nessuna penalità semprechè tale presentazione avvenga nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile 1925 ed in ottemperanza alle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 105.

I bilanci preventivi per l'anno 1925 saranno deliberati dalle Camere e trasmessi al Ministero per l'approvazione non oltre il 28 febbraio 1925.

Art. 106.

Gli attuali Fondi pensioni e Casse di previdenza esistenti presso le singole Camere e le norme che ne regolano attualmente l'amministrazione continueranno a sussistere nei riguardi del personale che non accetti la conversione dell'attuale sistema di quiescenza in sistema assicurativo o non sia a questo ammesso.

In ogni modo il trattamento di quiescenza per il personale in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento non potrà in ciascuna Camera essere meno favorevole a quello assicurato al personale di nuova assunzione.

Art. 107.

Non oltre il 30 aprile 1925 ciascuna Camera delibererà e trasmetterà per l'approvazione al Ministero dell'economia nazionale le necessarie modificazioni dei propri regolamenti

per rendere questi conformi alle norme contenute nel Regio decreto-legge e nel presente regolamento.

Non oltre lo stesso termine ciascuna Camera sottoporrà alla approvazione ministeriale i provvedimenti di bilancio eventualmente necessari per l'ordinamento dei rispettivi uffici e per la sistemazione organica del personale dipendente.

Tale ordinamento e tale sistemazione debbono essere completati non oltre il 30 giugno 1925 in modo che con il 1° luglio successivo tutti i servizi camerali possano funzionare in esatta corrispondenza a quanto è disposto nel Regio decreto-legge, nel presente regolamento e nei regolamenti speciali delle singole Camere.

Art. 108.

Per l'anno 1925 rimarranno in vigore, per l'applicazione della imposta camerale, le norme contenute nei regolamenti speciali delle singole Camere che valgono anche, agli effetti del R. decreto-legge 23 novembre 1924, n. 1993, per i redditi accertàti direttamente dalle Camere stesse e per gli altri redditi tassabili in virtù del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, ed eventualmente esonerati dagli attuali regolamenti speciali delle singole Camere.

Art. 109.

Ferme restando nei riguardi delle Camere di commercio delle nuove Provincie le disposizioni contenute nell'art. 73 del R. decreto-legge concernenti le Borse, i sensali, i giudizi arbitrali di Borsa, l'elezione di giudici arbitri non appartenenti alla Borsa e lo statuto della Borsa di Trieste, per quanto riflette invece la denuncia e il registro delle ditte, le Camere di commercio e le ditte delle nuove Provincie, si uniformeranno alle disposizioni del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e del presente regolamento.

Art. 110.

Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:

NAVA.

MODULO A.

CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA DI . . . . . .

Bilancio di previsione per l'Esercizio 19. . .

Intestazione dei capitoli		Accertamenti dell'ultimo rendiconto chiuso (19. . .)	Stanziamenti del bilancio precedente	Stanziamenti che la Camera delibera per il presente bilancio	Stanziamenti che il Ministero approva per il presente bilancio	Annotazioni o riferimenti agli allegati
Numero	Denominazione					
1	2	3	4	5	6	7
	ENTRATA.					
1	Avanzo di gestione dell'ultimo rendiconto (19. . .) approvato dalla Camera					
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*					
	Parte ordinaria.					
	Rendite patrimoniali:					
2	Fitto dei beni stabili					
3	Censi, canoni, livelli ed altri proventi di diritti immobiliari					
4	Interessi su titoli di Stato					
5	Interessi su titoli diversi					
6	Interessi su c/c ecc.					
—	. . . .					
	Imposte e diritti camerali:					
7	Imposta camerale					
8	Diritti sugli atti della Camera					
9	Diritti sulle iscrizioni nei ruoli camerali . .					
10	Imposta sul commercio temporaneo e girovago					
	Proventi vari:					
—	. . . .					
	Totale entrate effettive ordinarie . .					

Numero	Intestazione dei capitoli — Denominazione	Accertamenti dell'ultimo rendiconto chiuso (19..)	Stanziamenti del bilancio precedente	Stanziamenti che la Camera delibera per il presente bilancio	Stanziamenti che il Ministero approva per il presente bilancio	Annotazioni e riferimenti agli allegati
1	2	3	4	5	6	7
	Parte straordinaria.					
11	Contributi governativi					
12	Id. provinciali					
13	Id. comunali					
14	Diverse					
	Totale entrate effettive straordinarie .					
	CATEGORIA II. — *Movimento capitali.*					
15	Mutui passivi					
16	Riscossioni di capitali					
17	Alienazioni diverse					
	. . . .					
	Totale entrate movimento capitali . .					
	CATEGORIA III. — *Partite di giro.*					
18	Ritenute per imposta di R. M. sugli assegni del personale					
19	Ritenute per il trattamento di quiescenza al personale					
20	Diverse					
—	. . . .					
	Totale entrate delle partite di giro . .					

Numero	Intestazioni dei capitoli	Accertamenti dell'ultimo rendiconto chiuso (19..)	Stanziamento del bilancio precedente	Stanziamenti che la Camera delibera per il presente bilancio	Stanziamenti che il Ministero approva per il presente bilancio	Annotazioni e riferimenti agli allegati
1	2	3	4	5	6	7
	CATEGORIA IV. — *Aziende speciali.*					
21	Borse di commercio					
22	Depositi franchi					
23	Stabilimenti di condizionatura della seta .					
—	. . . .					
	Totale entrate aziende speciali . . .					
	Totale generale delle entrate . . .					
	SPESA.					
1	Disavanzo di gestione dell'ultimo rendiconto (19...) approvato dalla Camera . . .					
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.* *Parte ordinaria.*					
	Oneri e spese patrimoniali:					
2	Interessi di mutui passivi e di debiti diversi					
3	Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni .					
4	Imposte, sovrimposte, tassa manomorta . .					
5	Manutenzione ed assicurazione di stabili .					
—	. . . .					
	Totale oneri e spese patrimoniali . .					
	Spese d'amministrazione:					
6	Stipendi e paghe (come da ruolo organico) e aumenti periodici					

Numero (1)	Intestazione dei capitoli – Denominazione (2)	Accertamenti dell'ultimo rendiconto chiuso (19. .) (3)	Stanziamento del bilancio precedente (4)	Stanziamenti che la Camera delibera per il presente bilancio (5)	Stanziamenti che il Ministero approva per il presente bilancio (6)	Annotazioni e riferimenti agli allegati (7)
7	Contributi per il trattamento di quiescenza al personale					
8	Assegni di quiescenza					
9	Fitto di beni stabili					
10	Manutenzione mobili					
11	Spese d'ufficio					
12	Pubblicazione atti della Camera					
13	Biblioteca					
14	Spese per l'applicazione e la riscossione delle imposte					
15	Spese per il servizio di cassa					
16	Rimborsi ai contribuenti ed agli esattori					
17	Indennità e rimborso spese ai consiglieri in missione					
18	Indennità e rimborso spese al personale in missione					
—	. . . .					
	Totale spese d'amministraz. ordinarie					
	Spese varie:					
19	Collegi di probiviri e Commissioni arbitrali					
20	Contributi a Camere di commercio italiane all'estero					
21	Insegnamento commerciale ed industriale					
22	Concorsi, esposizioni e congressi					

Numero (1)	Intestazione dei capitoli – Denominazione (2)	Accertamenti dell'ultimo rendiconto chiuso (19. .) (3)	Stanziamento del bilancio precedente (4)	Stanziamenti che la Camera delibera per il presente bilancio (5)	Stanziamenti che il Ministero approva per il presente bilancio (6)	Annotazioni e riferimenti agli allegati (7)
23	Contributi ordinari ad istituzioni varie					
24	Borse di pratica commerciale					
	. . . .					
	Totale spese varie ordinarie					
25	Fondo di riserva					
	Totale spese ordinarie					
	Parte straordinaria.					
	Spese d'amministrazione:					
26	Indennità temporanee al personale in servizio					
27	Indennità temporanee al personale in quiescenza ed agli aventi diritto					
—	. . . .					
	Totale spese d'ammin. straordinarie					
	Spese varie:					
28	Contributi e sussidi straordinari per incoraggiamenti all'industria e al commercio					
—	. . . .					
	Totale spese varie straordinarie					
	Totale spese straordinarie					

Numero (1)	Denominazione (2)	Accertamenti dell'ultimo rendiconto chiuso (19..) (3)	Stanziamento del bilancio precedente (4)	Stanziamenti che la Camera delibera per il presente bilancio (5)	Stanziamenti che il Ministero approva per il presente bilancio (6)	Annotazioni e riferimenti agli allegati (7)
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*					
29	Ammortamento mutui e debiti diversi					
30	Acquisto di mobili e di stabili e restauri straordinari agli stabili					
31	Acquisto di titoli diversi					
	....					
	Totale spese movimento capitali					
	CATEGORIA III. — *Partite di giro.*					
32	Versamento delle ritenute per imposta di R. M. sugli assegni del personale					
33	Versamento delle ritenute per il trattamento di quiescenza al personale					
34	Diverse					
	....					
	....					
	Totale spese delle partite di giro					
	CATEGORIA IV. — *Aziende speciali.*					
35	Borse di commercio					
36	Depositi franchi					
37	Stabilimenti di condizionatura della seta					
	....					
	Totale spese aziende speciali					
	Totale generale delle spese					

Numero (1)	Denominazione (2)	Accertamenti dell'ultimo rendiconto chiuso (19..) (3)	Stanziamento del bilancio precedente (4)	Stanziamenti che la Camera delibera per il presente bilancio (5)	Stanziamenti che il Ministero approva per il presente bilancio (6)	Annotazioni e riferimenti agli allegati (7)
	RIASSUNTO.					
	Entrate effettive ordinarie					
	Spese id. id.					
	Avanzo / Disavanzo — effettivo ordinario					
	Entrate effettive straordinarie					
	Spese id. id.					
	Avanzo / Disavanzo — effettivo straordinario					
	Avanzo / Disavanzo — effettivo					
	Entrate movimento capitali					
	Spese id. id.					
	Avanzo / Disavanzo — movimento capitali					
	Entrate aziende speciali					
	Spese id. id.					
	Avanzo / Disavanzo — aziende speciali					
	Avanzo / Disavanzo — di gestione dell'ult. rendiconto (19....) approvato dalla Camera					
	Avanzo / Disavanzo — totale previsto					

Ai capitoli indicati nel modello potranno aggiungersene altri a seconda delle speciali o straordinarie esigenze della Camera.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA DI . . . . . Modulo B

Rendiconto generale consuntivo per l'Esercizio 19...

PARTE I. — *Rendiconto finanziario*

Al presente rendiconto deve essere unito un prospetto per ciascuna delle aziende speciali, che ne dimostri rispettivamente le entrate e le spese.

CONTO DEL BILANCIO:

Intestazione dei capitoli		Competenza dell'esercizio 19....					**Residui degli esercizi precedenti**					
Numero	Denominazione	Stanziamenti approvati dal Ministero per l'esercizio	Riscossioni e pagamenti fatti nell'anno sugli stanziamenti della colonna precedente	Somme rimaste da riscuotere o da pagare alla chiusura dell'esercizio sugli stanziamenti della colonna 3	Accertamento dell' esercizio (somma delle col. 4 e 5)	Maggiori entrate e spese (+) o minori entrate e spese (—) (differenza fra le colonne 3 e 6)	Residui risultanti a colonna 12 del rendiconto per l'esercizio precedente	Riscossioni e pagamenti fatti nell'anno in conto residui	Variazioni avvenute nei residui (da giustificarsi con allegati)	Residui che rimangono vigenti alla chiusura dell'esercizio 19...	Totale residui vigenti alla chiusura dello esercizio 19... — (Col. 5 + 11)	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

CONTO DELLA COMPETENZA.

Entrate effettive accertate nell'esercizio . . . . . . L.
Spese effettive accertate nell'esercizio . . . . . . »
Avanzo . . . . } nella parte effettiva . . . . L. L.
Disavanzo . . . }

Entrate per movimenti di capitali accertati nell'esercizio . . . . L.
Spese per movimenti di capitali accertati nell'esercizio . . . . »
Avanzo . . . . } movimento capitali . . . . L. L.
Disavanzo . . . }

Entrate aziende speciali accertate nell'esercizio . . . L.
Spese aziende speciali accertate nell'esercizio . . . »
Avanzo . . . . } aziende speciali . . . . . . L. L.
Disavanzo . . . }

Avanzo . . . . } totale di competenza . . . . L.
Disavanzo . . }

CONTO DI CASSA.

Riscossioni entrate effettive . . . . L.
Id. movimento capitali . . . . »
Id. partite di giro . . . . »
Id. aziende speciali . . . . »
Id. in conto residui . . . . »
Totale riscossioni . . . . L. L.

Pagamenti spese effettive . . . . L.
Id. movimento capitali . . . . »
Id. partite di giro . . . . »
Id. aziende speciali . . . . »
Id. in conto residui . . . . »
Totale pagamenti . . . . L. L.

Differenza fra riscossioni e pagamenti . . . . L.
Fondo cassa al principio dell'esercizio . . . . »

Fondo cassa alla fine dell'esercizio . . . . L.

Situazione generale finanziaria alla chiusura dell'esercizio 19. . .

Residui attivi delle categorie:
Entrate effetive . . . . L.
Movimento capitali. . . . . »
Partite di giro . . . . »
Aziende speciali . . . . »

Totale residui attivi . . . . L. ——— L.

Residui passivi delle categorie:
Spese effettive . . . . L.
Movimento capitali. . . . . »
Partite di giro . . . . »
Aziende speciali. . . . . »

Totale residui passivi . . . . L. ——— L.

Differenza ± . . . . . L.

Fondo di cassa come sopra . . . . L.

Avanzo . . . . } di gestione al 31 dicembre 19.. . . . . . L.
Disavanzo . . . }

CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA DI . . . . .

Rendiconto generale consuntivo per l'Esercizio 19...

PARTE II. — *Rendiconto patrimoniale*

Al presente rendiconto deve essere unita la situazione dei fondi per il trattamento di quiescenza del personale e del fondo dei proventi delle pene pecuniarie di cui all'art. 70 del R. decreto-legge.

CONTO DEL PATRIMONIO.

Patrimonio al principio dell'esercizio . . . . L.
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio. . . . . »

Aumento . . . } dell'esercizio . . . . L.
Diminuzione. . }

Dimostrazione della variazione.

Entrate effettive accertate nell'esercizio. L.
Spese effettive accertate nell'esercizio . »
——— + L. — L.

Variazioni in aumento ai residui attivi. + L.
Variazioni in diminuzione ai residui passivi. . . . . + »
+ L.

Variazioni in diminuzione ai residui attivi . — L.
Variazioni in aumento ai residui passivi. . . . — »
——— — L.
——— + » — »

Variazioni inscritte in inventario che non hanno relazione alla categoria « Movimenti di capitali »:
Aumento di attivo. . . . . + L.
Diminuzione di passivo . . . . + »
+ L.

Diminuzione di attivo . — L.
Aumento di passivo. . . — »
——— — L.
——— + » — »

Differenza fra le annotazioni di inventario e le iscrizioni nella categoria « Movimento di capitali »:

Maggior prezzo di inventario di beni acquistati . . . . + L.

Minor prezzo di inventario di beni venduti . . . . + »

+ » — L. + L. — L.

Minor prezzo di inventario di beni acquistati. — L.

Maggior prezzo di inventario di beni venduti — »

+ L. — L.

Aumento . . . } dell'esercizio . . . . L.
Diminuzione. . }

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

MODULO C.

Stato patrimoniale della Camera di commercio e industria di........... alla chiusura dell'esercizio 19....

ATTIVO	Riferimento al consuntivo Parte I (1)	Somme	PASSIVO	Riferimento al consuntivo Parte I (1)	Somme
1	2	3	4	5	6
Beni immobili:			Oneri immobiliari:		
destinati a uso d'ufficio			censi, livelli, canoni (capitale) . . .		
non destinati ad uso d'ufficio . . .			Debiti:		
diritti immobiliari (censi, ecc.) . .			mutui chirografari		
Beni mobili:			id. cambiari		
mobilio e materiali diversi			id. ipotecari		
consolidato italiano (rendita L. . . . .)			in conto corrente		
obbligazioni comunali e provinciali .			residui passivi al chiudersi dell'esercizio		
buoni del tesoro			onceri mobiliari (rendite, usufrutti, ecc.)		
azioni e quote di compartecipazione			Totale del passivo . . .		
danaro in cassa alla chiusura dello esercizio			Patrimonio netto . . .		
Crediti:			Totale come contro . . .		
ipotecari					
in conto corrente					
residui attivi al chiudersi dell'esercizio					
diritti mobiliari (rendite, usufrutti, ecc.)					
Totale dell'attivo . .					

(1) Si indichi il capitolo del bilancio in cui figurano le rendite e le spese inerenti alle singole attività o passività.

CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA DI . . . .

Allegato al rendiconto consuntivo — Parte II — per l'Esercizio 19. . . .

VARIAZIONI INSCRITTE NELL'INVENTARIO.

N. della partita nell'inventario	Trascrizione del testo della variazione fatta nell'inventario	Riferimento al rendiconto Parte I (1)	Somme delle variazioni dipendenti dal movimento capitali	Somme delle variazioni non dipendenti dal movimento capitali	N. della partita nell'inventario	Trascrizione del testo della variazione fatta nell'inventario	Riferimento al rendiconto Parte I (1)	Somme delle variazioni dipendenti dal movimento capitali	Somme delle variazioni non dipendenti dal movimento capitali
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Variazioni nell'attivo —					Variazioni nel passivo —			
	Aumenti:					Aumenti:			
	Diminuzioni:					Diminuzioni:			

(1) Si indichi il numero del capitolo di bilancio in cui figura l'entrata o la spesa riflettente ciascuna variazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 196.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1924, n. 2274.

Norme per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nei servizi attivi dei servizi pubblici di trasporto su ferrovie e tramvie esercitati dall'industria privata o da Enti pubblici locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, ed il regolamento per l'applicazione di essa, approvato con R. decreto 19 gennaio 1922, n. 92, concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visti la legge 25 marzo 1917, n. 471, ed il regolamento per l'applicazione di essa, approvato con R. decreto 29 febbraio 1920, n. 651 concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi predetti;

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 850;

Ritenuta la opportunità di adottare particolari norme per l'assunzione degli invalidi di guerra nei servizi attivi dei servizi pubblici di trasporto su ferrovie e tramvie esercitate dalla industria privata o da Enti pubblici locali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, non si applicano al personale dei servizi attivi dei servizi pubblici di trasporto su ferrovie e tramvie esercitati dall'industria privata o da Enti pubblici locali.

Art. 2.

Nelle assunzioni del personale predetto deve essere data la precedenza agli invalidi di guerra limitatamente alle categorie e rispettive proporzioni di posti disponibili indicate nella seguente tabella, e sino a raggiungere e mantenere il limite massimo stabilito nella tabella stessa:

N. d'ordine	CATEGORIA D'IMPIEGO	Proporzioni dei posti disponibili da assegnarsi ad invalidi di guerra	Limite massimo degli invalidi che possono trovarsi in servizio in rapporto agli effettivi totali per ciascuna categoria
1	Guardie e custodi in genere delle stazioni	3/4	1/10
2	Portieri	3/4	1/5
3	Inservienti	3/4	1/5
4	Manovali (per funzioni di custodi, fattorini, guardia cancelli, chiamatori, ecc.).	1/2	1/20
5	Cantonieri (per servizi accessori)	1/2	1/20
6	Operai ed aiuto operai. . .	1/2	1/20

Art. 3.

Per le assunzioni degli invalidi di guerra, ai sensi dell'articolo precedente, sono osservate le norme di cui al 3° e 4° comma dell'art. 70 del regolamento 29 febbraio 1920, n. 651.

Art. 4.

Qualora il numero dei posti disponibili non sia divisibile ai fini della esatta applicazione delle proporzioni stabilite nella colonna 3ª della tabella di cui sopra, le aziende e gli Enti interessati devono assegnare agli invalidi di guerra tanti posti quanti ne spetterebbero ad essi nel caso di disponibilità immediatamente maggiore, suscettibile della divisione anzidetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SARROCCHI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 189. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **197.**

REGIO DECRETO 4 dicembre 1924, n. **2241.**

Orari e programmi per le Regie scuole medie all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 del Nostro decreto 15 luglio 1923, n. 1659, sul riordinamento delle scuole medie all'estero;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Negli istituti medi all'estero considerati nel suddetto decreto saranno adottati gli orari e i programmi concordati tra i due Ministri proponenti e annessi al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 153. — GRANATA.

Orari e programmi per le Regie scuole medie all'estero.

Orari.

Scuola complementare.

Materie d'insegnamento	Ore settimanali Classe I	Classe II	Classe III
Italiano, Storia, Geografia	8	7	7
Matematica, Scienze, Computisteria	3	7	7
Disegno	3	2	2
Calligrafia	1	1	—
Lingua locale	3	3	4
Lingua straniera	4	3	3
Lavoro	2	2	2
Stenografia	—	1	1
	24	26	26

Istituto tecnico (corso inferiore)

(Sezione ordinaria e sezione commerciale).

<table>
<tr><th rowspan="3">Materie d'insegnamento</th><th colspan="8">Ore settimanali</th></tr>
<tr><th colspan="2">Classe I</th><th colspan="2">Classe II</th><th colspan="2">Classe III</th><th colspan="2">Classe IV</th></tr>
<tr><th>ord.</th><th>comm.</th><th>ord</th><th>comm.</th><th>ord</th><th>comm.</th><th>ord.</th><th>comm.</th></tr>
<tr><td>Italiano</td><td colspan="2" rowspan="3">6</td><td colspan="2" rowspan="3">6</td><td colspan="2" rowspan="3">6</td><td colspan="2" rowspan="3">6</td></tr>
<tr><td>Storia</td></tr>
<tr><td>Geografia</td></tr>
<tr><td>Latino</td><td>4</td><td></td><td>4</td><td></td><td>4</td><td></td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>Matematica</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>Lingua locale</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>1ª Lingua straniera</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>2ª Lingua straniera (1)</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>Disegno</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>Stenografia</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>Calligrafia</td><td></td><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Computist. e ragioneria.</td><td></td><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td><td>3</td><td></td><td>3</td></tr>
<tr><td>Scienze</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>27</td><td>28</td></tr>
</table>

(1) A Tunisi l'insegnamento di questa lingua comincia nella seconda classe ed ha due ore settimanali, invece di tre, in ciascuna classe. Le ore così sottratte a tale insegnamento potranno essere date in aumento all'orario di altre materie, secondo le deliberazioni dal Consiglio scolastico.

Liceo scientifico e corso superiore dell'Istituto tecnico

(Sezione di commercio e ragioneria)

<table>
<tr><th rowspan="3">Materie d'insegnamento</th><th colspan="6">Ore settimanali</th></tr>
<tr><th colspan="2">Classe I</th><th colspan="2">Classe II</th><th colspan="2">Classe III</th></tr>
<tr><th>Liceo</th><th>Istituto</th><th>Liceo</th><th>Istituto</th><th>Liceo</th><th>Istituto</th></tr>
<tr><td>Italiano</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>Latino</td><td>3</td><td></td><td>3</td><td></td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>Storia ed economia politica</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>Filosofia</td><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>Matematica</td><td colspan="2">3</td><td>3</td><td></td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>Scienze naturali e geografia</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>Chimica</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fisica</td><td colspan="2">3</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Lingua locale</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>1ª Lingua straniera</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>2ª Lingua straniera</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>Disegno</td><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>Istituzioni di diritto</td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td>3</td></tr>
<tr><td>Computisteria, ragioneria, scienza finanziaria e statistica</td><td></td><td>5</td><td></td><td>7</td><td></td><td>7</td></tr>
<tr><td>Chimica merceologica</td><td></td><td>1</td><td></td><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Calligrafia</td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>27</td><td>27</td><td>28</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td></tr>
</table>

AVVERTENZE GENERALI.

Le prove per le materie il cui insegnamento finisce prima del termine del corso possono essere sostenute alla fine dell'anno in cui termina l'insegnamento stesso, dinanzi alle Commissioni degli esami con cui il corso medesimo si chiude.

Questi programmi non dispensano dai programmi didattici che ciascun insegnante presenterà a principio d'anno. Nella elaborazione di essi si terranno presenti le istruzioni generali premesse ai programmi dei soppressi Regi ginnasi-licei moderni all'estero, e le avvertenze contenute in quelli delle Regie scuole tecniche e dei Regi istituti tecnici all'estero, esistenti prima del riordinamento di cui al R. decreto 15 luglio 1923, n. 1659.

La fusione dell'istituto tecnico (corso superiore) con il liceo scientifico porta come conseguenza che l'insegnamento delle lingue straniere debba avere carattere prevalentemente pratico, e che la parte letteraria (storia della letteratura ed estetica) non possa ricevere quello svolgimento che avrebbe nelle scuole del Regno, malgrado la maggior padronanza della lingua che indubbiamente possiedono gli alunni delle nostre scuole all'estero.

Inoltre è da tener presente che nelle nostre scuole di Tunisi e del Levante il saper bene usare praticamente le lingue straniere, sia nello scriverle che nel parlarle, ha un'importanza assai maggiore che in Italia. La scuola all'estero che non riuscisse a dare agli scolari l'assoluta sicurezza delle lingue straniere per i bisogni ordinari della vita sociale quotidiana, del commercio, delle banche, sarebbe tenuta in poco conto.

Oltre a ciò non bisogna dimenticare le particolari esigenze locali. Per esempio, è necessario a Tunisi addestrare gli alunni, per quel che concerne il francese e l'arabo, anche alla conoscenza dei termini tecnici principali dell'amministrazione ed allo stile degli atti pubblici del luogo; termini e stile che talora differiscono alquanto da quelli francesi ed arabi usati in Egitto. Analoghe considerazioni possono farsi per le lingue d'uso ufficiale negli altri paesi per il greco moderno a Salonicco, per il turco a Costantinopoli, per l'inglese in Egitto. E' chiaro quindi che il programma, per esempio, di francese dovrà subire modificazioni a Salonicco e a Costantinopoli rispetto a quello di Tunisi.

Infine è da avvertire che la lingua locale, sopra tutto nel caso dell'arabo e del turco, rappresenta un mondo culturale basato su concetti, su istituzioni, su tradizioni spesso notevolmente diversi dai nostri. L'insegnante di queste lingue ha, quindi, la necessità e il dovere d'inserire opportunamente nel suo insegnamento linguistico anche chiare e precise nozioni sulle istituzioni islamiche ed indigene, sia religiose che civili, corredandole con opportuna scelta di vocaboli, di frasi e di brani da tradurre. Così l'alunno potrà penetrare nello spirito d'una cultura ben diversa da quella generale europea, e sormontare poi nella vita quella barriera che troppo spesso si erige nel campo spirituale fra i nostri connazionali e gl'indigeni del paese nel quale essi vivono.

Per il greco moderno si farà uso della lingua adoperata dalla maggioranza dei giornali politici; solo nelle classi del corso superiore si aggiungeranno letture di testi aventi tipo classico.

Per l'arabo l'insegnamento riguarderà la lingua letteraria. Nella conversazione si prescinderà dalle vocali finali dell'*i'râb* questo invece verrà adoperato nella lettura dei testi e nei compiti scritti, a partire almeno dall'ultimo anno del corso inferiore.

I programmi qui uniti per gli esami di storia segnano soltanto le grandi direttive a cui l'insegnamento deve attenersi. La scelta dei fatti, dei nomi, delle date, è lasciata al buon criterio di chi insegna, di chi studia, di chi esamina. Ma deve essere ben inteso, che nel concedere questa larga libertà, non si è voluto affatto dare alla storia un carattere di mera, astratta e vacua genericità, quasi essa fosse un succedersi di « problemi » e di « tipi », invece che faticata opera di uomini viventi, mossi da interessi, da passioni, da idee, travagliati da colpe, sublimati nella virtù: divisi in gruppi, in classi, in nazioni; diversi per lingue, per costumi, per culti, per armi, per leggi: ma legati sempre e dovunque all'imperativo supremo del vero e del bene. Spetta all'arte del docente l'infondere, con chiara consapevolezza, questa vita piena e organica dentro lo schema che il programma disegna: arte difficilissima, senza dubbio; ma tale appunto che non può avere aiuto e incremento se non dalla sola libertà.

Quanto alla geografia nei corsi inferiori, dove è insegnata con le materie letterarie, si badi che questa connessione è logica e spontanea, in quanto la geografia offre il quadro della civiltà storica nella sua fase contemporanea e secondo la sua distribuzione territoriale.

Si sarebbe voluto che la storia dell'arte italiana figurasse nei programmi dei nostri istituti di secondo grado all'estero anche se nel Regno essa sia materia d'esame soltanto nel liceo classico.

Si è a ciò rinunziato per non rendere troppo gravosi i programmi stessi, che già comprendono insegnamenti di lingue oltre quelli delle scuole corrispondenti del Regno. Ma se un vero corso non è possibile, non dovranno tuttavia mancare, sull'argomento, conferenze tenute alla scolaresca dagli insegnanti più adatti. Gli alunni delle nostre scuole medie all'estero debbono conoscere, almeno nelle grandi linee, la storia dell'arte, che è ragione di tanta gloria italiana ed elemento così cospicuo del nostro patrimonio nazionale.

PROGRAMMI D'ESAME.

Esami d'ammissione alle scuole medie (prove comuni).

ITALIANO.

Prove scritte:

a) Scrivere sotto dettatura, alquanto rapida, senza errori d'ortografia, dieci righe a stampa di autore moderno accessibile a fanciulli. (Durata della prova: mezz'ora).

b) Relazione scritta sulle materie dell'esame orale o su fatti riferentisi all'esperienza del candidato (1). (Durata della prova: 3 ore).

Prove orali:

1. Lettura ad alta voce con pronuncia corretta di un brano di prosa o di una facile poesia.
2. Esposizione orale del luogo letto.
3. Riassunto d'un racconto scelto dal candidato fra le sue letture.

COLTURA GENERALE.

L'esame consisterà in una conversazione diretta ad accertare la conoscenza dei seguenti argomenti:

La terra su cui viviamo e i principali fenomeni fisici, in rapporto ai bisogni e alla vita dell'uomo.

(1) Questa prova è obbligatoria per i candidati italiani. Gli altri potranno fare la relazione in una delle lingue insegnate nella scuola.

Nozioni generali sulla regione nella quale si fa l'esame, e sui suoi prodotti.

L'Italia. Colonie di dominio diretto e centri italiani all'estero.

Comunicazioni (sulla carta) fra l'Italia e la regione della scuola, e fra questa e i paesi aventi con essa maggiori rapporti.

Mezzi di comunicazione. Forze motrici.

Le arti, i mestieri, le professioni.

La famiglia e lo Stato.

Le figure più rappresentative della nostra storia con speciale riguardo al Risorgimento. Le figure più rappresentative della storia universale nell'arte, nella religione, nella scienza, nella fondazione degli Stati, con speciale riguardo alla regione della scuola.

Avvertenza.

L'esame tende ad accertare la capacità dello scolaro negli studi. L'esaminatore deve, dunque, vedere se l'alunno sa esprimersi con chiarezza, se intende ciò che legge, se ha occhi aperti sulla realtà che lo circonda, e, soprattutto, se ha interesse vivo per lo studio. Questo interesse si mostra a chiari segni nell'atteggiamento stesso dello scolaro; nè può nasconderlo la naturale timidezza di un giovanetto che si presenta alla sua prima prova. Questa timidezza può, anzi, essere una prova della sua serietà mentale. L'esaminatore cercherà di vincerla, dando all'esame il tono di conversazione e sforzandosi di sciogliere le nozioni dall'impaccio della scolasticità, dimenticando il classico quadro della ripartizione delle scienze per mirare, piuttosto, alla realtà immediata e alla capacità che lo scolaro ha di orientarsi in essa.

LINGUA LOCALE.

Per l'arabo ed il turco si richiede conoscenza della scrittura per quanto basti a leggere vocaboli isolati in caratteri da stampa e forniti di segni vocali. Il candidato dovrà intendere e saper dire frasi riguardanti i più comuni bisogni della vita locale, e conoscere quindi i vocaboli più usuali.

LINGUA STRANIERA.

Per le lingue straniere:

Prova scritta:

Dettato di frasi o periodi semplici. (Durata della prova: mezz'ora).

Prova orale:

Esercizi di lettura da libri scolastici.

Recitazione di brani imparati a memoria dal candidato; brevi dialoghi; esercizi di nomenclatura.

ARITMETICA E GEOMETRIA.

Prova scritta:

Risoluzione d'un problema riferentesi agli argomenti degli esami orali. (Durata della prova: ore due).

Prova orale:

Interrogazioni ed esercizi riguardanti le seguenti materie:

Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione, con numeri interi e decimali.

Nozione di frazione ordinaria e riduzione delle frazioni in numeri decimali.

Lettura e scrittura di numeri in cifre romane.

Sistema metrico decimale. Cenni sulle monete, sui pesi e sulle misure locali.

Punto, retta e piano. Definizioni e nomenclature per le principali figure geometriche piane e solide: triangoli, quadrangoli (trapezi, parallelogrammi, rombi, rettangoli, quadrati), poligoni, circonferenza o cerchio, prismi, piramidi, cilindri, coni, sfere.

Regole pratiche per la misura della lunghezza di una circonferenza, dell'area dei principali poligoni, dell'area di un cerchio, del volume di un prisma, di una piramide, di un cilindro, di un cono, di una sfera.

Avvertenza.

Per l'aritmetica e la geometria, gli esercizi, di semplice applicazione delle regole studiate, dovranno essere dati in modo che l'esaminando non abbia ad incontrare soverchia difficoltà nella risoluzione di essi. E ciò perchè si vuole, più che perspicuità nei procedimenti da seguire, sicurezza e prontezza nei calcoli scritti e orali. Per l'aritmetica, si avverte poi che, nelle moltiplicazioni da proporre ai candidati, in una qualunque delle due prove, i prodotti dovranno esser numeri con non più di nove cifre, e uno dei fattori non dovrà averne più di tre. Inoltre, nelle divisioni, non è necessario l'uso della così detta regola abbreviata.

DISEGNO.

1. Copia dalla lavagna di un semplice motivo ornamentale a elementi lineari, disegnato contemporaneamente all'esaminatore nello spazio di tempo non superiore ad un'ora.

2. Disegno libero senza l'indicazione di tema, nel quale l'allievo tenti rappresentare un oggetto, un giocattolo, uno strumento musicale, un arnese da lavoro, un mobile, una figura, un animale, una pianta, un paesaggio, ecc.

La seconda parte della prova è da considerare più come accertamento dello spirito d'osservazione del candidato che come vera e propria prova di disegno.

Avvertenza.

Per il disegno il criterio di giudizio dovrà essere, e specialmente nei primi anni, molto largo, attribuendosi alla prova d'esame più il valore di una constatazione degli esercizi che gli allievi devono aver fatti durante il corso elementare che quello di un vero e proprio giudizio di selezione, il quale potrà solo aversi in seguito.

Esame di licenza della scuola complementare.

ITALIANO.

Prova scritta:

Relazione su di un argomento familiare al candidato. (Durata della prova: 4 ore).

Prove orali:

Omero: *Iliade*, *Odissea* (episodi scelti), traduzione moderna.

Plutarco: *Vite parallele* (due vite), traduzione moderna.

Virgilio: *Eneide* (un libro), traduzione moderna.

Dante: *Divina Commedia* (alcune delle figure e degli episodi più famosi).

Ariosto: *Orlando furioso* (un episodio).

Tasso: *Gerusalemme liberata* (un episodio).

Novelle italiane scelte di scrittori dal XIV al XIX secolo.

Parini: *Il giorno* (episodi scelti).

Alfieri: *Saul* o altra tragedia a scelta del candidato.

Manzoni: *I Promessi Sposi.*
Liriche varie dell'800.
Carducci: *Poesie scelte.*
Esposizione di qualche libro per la gioventù, a scelta del candidato. Si consigliano i seguenti autori: Duprè, Lessona, Alfani, Thouar, De Amicis, Nievo, Stoppani, Collodi, Abba, Fucini.

STORIA E GEOGRAFIA.

Conversazione diretta ad accertare la conoscenza dei seguenti argomenti:

1. Descrizione del bacino del Mediterraneo. Le sue principali civiltà e le lotte di Roma fino alla costituzione dell'Impero romano.
2. Il Cristianesimo. Sviluppo e disgregazione dell'Impero romano. La costituzione dell'unità cattolica. L'Islamismo.
3. Il Feudalesimo. I Comuni. La società medievale.
4. Caratteri dell'epoca delle grandi scoperte. Spostamento dell'interesse storico dal Mediterraneo verso gli Oceani.
5. La formazione dei principali Stati d'Europa e del vicino Oriente. Signorie e Principati in Italia (secoli XV-XVIII).
6. L'evoluzione costituzionale inglese. La Rivoluzione francese. Le colonie europee. Sguardo generale alla geografia dei vari continenti con speciale riguardo alla regione dove risiede la scuola.
7. Moti e martiri del Risorgimento italiano. Lo Statuto Albertino. L'Italia e le sue varie regioni geografiche.
8. La guerra mondiale (1914-1918). L'Europa prima e dopo la guerra mondiale. Le conseguenze di questa anche in attinenza con il bacino del Mediterraneo e il vicino Oriente.
9. Geografia dell'Italia. Diritti e doveri del cittadino italiano. Nozioni generalissime di diritto costituzionale, civile e penale.
10. Conversazione sugli usi e costumi locali.

Avvertenza.

L'esame di storia e geografia dev'essere considerato come esame di orientazione nel mondo e di elevazione dell'individuo a membro di quella società di cui deve far parte e in cui deve sentire il suo valore e il suo posto. Perciò il programma comprende ed esige notizie elementari ma chiare delle regioni, degli avvenimenti e delle strutture civili in cui e attraverso cui la presente società si è costituita ed esiste. Costante attenzione dev'essere dedicata all'Europa e all'Italia in particolare da un lato, al bacino orientale del Mediterraneo dall'altro. Le nozioni geografiche, con sicuri e continui richiami alla carta, debbono riferirsi alle varie regioni nel loro aspetto fisico e antropico.

LINGUA LOCALE.

Prova scritta:

Traduzione in italiano di un raccontino o di un altro piccolo brano in prosa di lunghezza non superiore a 15 righe, non vocalizzato. (Quattro ore di tempo. E' ammesso l'uso del vocabolario).

Prove orali:

1. Lettura e spiegazione di un passo d'autore, desunto da qualche antologia, vocalizzato parzialmente o completamente.
2. Osservazioni grammaticali sul passo tradotto.
3. Facile conversazione su argomenti familiari in arabo letterario, ma senza *i'râb.*

LINGUA STRANIERA.

Prova scritta:

Traduzione in due ore d'una lettera commerciale o famiiliare dall'italiano, senza vocabolario.

Prova orale:

1. Lettura e spiegazione di un passo d'autore.
2. Dettato alla lavagna di facili proposizioni.
3. Facile conversazione su argomenti familiari nella lingua d'esame.
4. Descrizione generale del paese in cui la lingua è adoperata.

MATEMATICA.

Prova scritta:

Problema sulla materia stessa degli esami orali. (Durata della prova: 4 ore).

Prova orale:

Aritmetica:

Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi.
Potenze di numeri interi; calcolo con esse.
Nozioni sulla divisibilità dei numeri interi. Numeri primi. Criteri di divisibilità per 2, 5, 3 e 9. Prova per 9 delle quattro operazioni sui numeri interi.
Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi.
Le quattro operazioni fondamentali dei numeri frazionari. Potenza dei numeri frazionari.
Numeri decimali. Numeri decimali periodici e loro frazioni generatrici.
Sistema metrico decimale. Misura del tempo, degli archi, degli angoli.
Proporzioni numeriche.
Proporzionalità diretta od inversa. Regola del 3.
Regola per la divisione di un numero in parti proporzionali a più altri.
Regola per l'estrazione della radice quadrata con assegnate approssimazioni.
Uso di una tavola di cubi per i problemi inversi nelle questioni di volumi.

Geometria:

Rette, semirette, segmenti. Piani, semipiani, angoli. Rette perpendicolari, rette parallele.
Poligoni; in particolare: triangoli, trapezi, parallelogrammi, rettangoli, rombi, quadrati. Loro principali proprietà. Circonferenza e cerchio, secanti, tangenti, corde, angoli al centro, angoli alla circonferenza.
Uso della riga, della squadra e del compasso. Problemi grafici fondamentali.
Parallelogrammi e triangoli equivalenti, teorema di Pitagora.
Segmenti proporzionali. Triangoli simili.
Misura dei segmenti, degli angoli e degli archi. Uso della riga graduata e del rapportatore.
Regole pratiche per la misura della superficie dei poligoni, della lunghezza della circonferenza, della superficie del cerchio.
Retta e piano perpendicolari. Piani perpendicolari. Piani e rette parallele.
Prisma, parallelepipedo, piramide.
Cilindro, cono e sfera; aree e volumi che vi si riferiscono.

Avvertenza.

Gli argomenti aritmetici si presumono svolti con indirizzo massimamente pratico, quelli geometrici con indirizzo

prevalentemente intuitivo, ma sorretto ed illuminato a quando a quando da facili procedimenti deduttivi.

L'esaminando sarà tenuto a calcolare espressioni aritmetiche ed a risolvere facili problemi di geometria, questi ultimi con particolare riguardo all'applicazione delle regole di misure per le lunghezze, le superficie, i volumi, gli angoli, gli archi. Dovrà dimostrare, sopratutto, di sapere orientarsi nella risoluzione di un problema ed eseguire con sicurezza e rapidità le operazioni che occorrono.

Non è escluso però che l'esaminatore richieda dal candidato definizioni esatte dei termini, di cui avrà occasione di valersi, ed enunciati precisi delle regole pratiche, cui farà ricorso; ma è assolutamente escluso che l'esame possa procedere per domande e risposte di definizioni od enunciati in un campo di completa astrattezza.

SCIENZE NATURALI.

L'esame consisterà in una conversazione con esempi tratti dalle cose e dai fenomeni più comuni, per assicurarsi che i candidati abbiano nozioni chiare e precise e sappiano rendersi conto del nesso tra le diverse cose imparate. La materia di esame, che deve essere svolta in modo da sviluppare la capacità di organizzare la diretta esperienza dello scolaro è la seguente:

Caratteri fisici e chimici dei corpi. Solidi, liquidi e gas. Corpi semplici e composti. L'aria, l'acqua. Combustione, soluzione. I vari stati dell'acqua. La neve, il ghiaccio. Evaporazione, ebullizione. Il vapore acqueo atmosferico e la circolazione dell'acqua sulla nostra terra. Il calore, la temperatura, il termometro. Pressione del vapore, macchine a vapore. Il peso dei corpi, la pressione dell'aria, il barometro. Suoni e rumori, gl'istrumenti musicali. La luce, lo spettro solare, i colori. Specchi e lenti. L'elettricità; la corrente elettrica, la luce elettrica, i motori elettrici.

Gli esseri viventi, come si distinguono dai corpi bruti. Organi e funzioni. Le principali funzioni di un essere vivente. Perchè dobbiamo mangiare e che cosa dobbiamo mangiare. Gli alimenti e la nutrizione. Come vivono e come si nutrono le piante verdi. Costruzione delle sostanze organiche dai corpi minerali. Come si nutrono gli animali erbivori, carnivori e parassiti. Principali differenze fra l'apparato digerente di un erbivoro e quello di un carnivoro: la dentatura, la lingua, le ghiandole salivari, lo stomaco, l'intestino, gli escrementi. Confronto, p. es., fra il bue e il cane.

La respirazione, gli organi respiratori. Respirazione acquatica, aerea; come respirano i pesci, come gli insetti. Come si dimostra che senza l'ossigeno la vita non può continuare. Confronto fra la respirazione e una fiamma che brucia. La respirazione intima dei tessuti, i processi di ossidazione; come essi sieno fonte del calore animale e della energia meccanica. La circolazione del sangue: sua funzione nutritiva e respiratoria. Il sangue, il cuore, i vasi sanguiferi.

Come ci muoviamo: lo scheletro, i muscoli e il sistema nervoso. Movimenti volontari e involontari. Funzione del cervello del midollo spinale.

I nostri organi di senso: a che servono. Il naso, l'occhio, l'orecchio, la lingua.

Il tatto e gli altri sensi cutanei. Come ci reggiamo in piedi e come regoliamo i nostri movimenti.

Fauna locale. I principali tipi di animali e i loro caratteri. Come è fatta una pianta. Fusto, radici, foglie, fiori, semi, frutti.

Piante con fiori e piante senza fiori. Piante verdi e piante senza clorofilla. Flora locale. Piante utili per i loro prodotti alimentari, per i loro prodotti industriali e medicinali, piante venefiche. Piante ornamentali.

Relazioni fra le piante e gli animali e fra i vari esseri viventi in generale.

Cenni sul sistema solare. Movimenti della terra e loro conseguenze.

COMPUTISTERIA.

Prova scritta:

Un lavoro di computisteria entro i limiti dell'esame orale. (Durata della prova: 4 ore).

Prova orale:

Conversazione intorno agli argomenti seguenti che dovranno essere svolti con indirizzo eminentemente pratico:

a) Nozioni di computisteria:

1. Commercio e commercianti. Merci e loro classificazione. Compra-vendita. Pesi, tare, prezzi. Adeguato di prezzo. Fattura di merci (compilazione). Pagamenti di somme e ricevute. Versamenti di somme presso Banche e distinte di versamento. Spedizioni, trasporti ed assicurazioni di merci. Documenti relativi.

2. Numeri complessi. Misure locali e dei principali Stati.

3. Misure decimali. Riduzioni di misure.

4. Regola del tanto per cento e sue applicazioni. Commercio di commissione. Committenti e commissionari. Provvigione, star del credere, ecc. Documenti relativi a compere e vendite fatte dal commissionario, compilazione di conti di compera e di netto ricavo.

5. Interessi e sconti semplici commerciali. Formule. Interessi e sconti per giorni e per mesi. Divisori fissi. Interessi cumulativi di più capitali posti a frutto alla medesima tassa per mesi o giorni rispettivamente diversi. Applicazioni pratiche per i conti correnti (ad interessi ed a numeri) relativi a depositi di somme presso banchieri e a prelevamenti. Forme a sezioni divise e scalare. Valuta delle somme che si registrano nel conto corrente.

Conto corrente a metodo diretto e con valute anteriori e posteriori alla chiusura (numeri cosidetti neri e rossi). Chiusura dei conti correnti. Metodo diretto a giorno di chiusura presunta. Esercizi di conti correnti sia a numeri, sia a interessi, tanto con la forma a sezioni divise quanto con quella scalare.

Adeguati semplici di tassa e di tempo ed applicazioni pratiche.

6. Monete italiane e dei principali Stati che hanno rapporti con la Tunisia. Parità monetaria. Idee pratiche sulla cambiale. Vaglia e assegni bancari. Cambio manuale e traiettizio. Cambio diretto. Listini italiano e locale e loro interpretazione. Rimesse all'estero per pagamenti di debiti in moneta straniera e risoluzione di problemi relativi. Lo sconto di cambiali presso banche. Distinta di conto e sua compilazione.

7. Fondi pubblici e privati. Debiti dello Stato. Varie specie. Titoli di rendita (certificati nominativi, cartelle al portatore e certificati misti). Quotazione dei titoli di Stato. Quotazioni *tel quel*. Problemi relativi al capitale necessario per l'acquisto dei titoli e alla quantità di rendita che si può acquistare con un dato capitale. Ricerca del tasso di impiego di capitale nell'acquisto dei titoli di Stato. Praticamente della società anonima, del suo capitale e delle azioni che lo costituiscono. Problemi relativi alla compra-vendita di azioni. Dividendi.

b) Elementi di ragioneria:

8. Aziende. Distinzioni delle aziende. Beni economici. Persone (organi). Capitale, patrimonio, sostanze. Elementi attivi e passivi. Capitale netto e passivo scoperto. Praticamente: dell'inventario. Redazione di inventari di aziende domestiche e di aziende mercantili. Preventivo di spese e

rendite per una azienda domestica. Compilazione pratica di preventivi.

9. Gestione economica. Fatti. Movimenti patrimoniali. Aumenti e diminuzioni di patrimonio. Rendite e spese. Trasformazione e scambi di beni. Sopravvenienze e insussistenze attive e passive (esemplificazioni).

10. Scritture. Registri elementari di un'azienda mercantile. Del giornale e del mastro. Conti: loro materia e forma. Scritture semplici. Scritture nel giornale, nel mastro e in alcuni registri elementari. Registrazione, nelle aziende domestiche, di riscossioni di rendite, pagamento d'imposte e altre spese, riscossioni di crediti, spese di famiglia, pagamenti di debiti, depositi di somme presso banche e prelevamenti, acquisto di immobili, ecc.

11. La partita doppia. Giornale e mastro. Collegamenti. Apertura dei conti. Scritture relative ad un'impresa mercantile (registrazione dell'inventario e dei fatti relativi ad acquisti di merci, vendite, pagamento di debiti, riscossioni di crediti, sconti di effetti presso banche, pagamento di spese, ecc.). Giornalmastro.

Bilancio di verificazione a fine di esercizio. Correzione di errori. Operazioni di chiusura dei conti. Rettificazione dei saldi di alcuni conti (in particolare: modo con cui si chiude il conto merci). Epilogo dei conti e registrazione dei saldi.

12. Rendiconto, e come si deduce dalle scritture. Compilazione di rendiconti.

DISEGNO.

L'esame consisterà nella copia dal vero di un oggetto qualunque, scelto sempre con sano criterio di buon gusto, e tale per semplicità di forma e di linea che la copia possa essere convenientemente eseguita nel breve spazio di quattro ore, oppure in un disegno decorativo applicato al lavoro femminile d'invenzione delle candidate sopra elementi liberamente scelti o proposti come modelli dall'esaminatore.

Naturalmente, se trattasi di un oggetto, gli allievi dovranno essere riuniti a piccoli gruppi avanti ad esso e i modelli potranno essere diversi di forma e di dimensioni, ma simili per il grado di difficoltà che possono presentare. In tal caso la copia deve comprendere:

1° uno schizzo rapido e sommario;

2° i disegni quotati o in scala (eseguiti con gli strumenti o a mano libera), necessari a dare dell'oggetto copiato la forma e le dimensioni principali con esattezza geometrica; e cioè la pianta e l'alzata o il profilo, o la sezione, ecc., e dovrà essere completata con le necessarie indicazioni di nomi e di numeri, in modo che i caratteri, lungi dall'essere una esercitazione più o meno calligrafica, contribuiscano alla composizione armoniosa ed estetica del saggio che si presenta.

Avvertenza.

Per il disegno, converrà ricordare ch'esso è disciplina formativa, dovendo educare allo spirito d'osservazione, al senso della proporzione e a sviluppare il buon gusto. C'è, peraltro, anche una parte pratica, per la quale è necessario che il candidato conosca le norme fondamentali per la rappresentazione in proiezione ortogonale dei corpi e le principali scale di proporzione necessarie per la esatta lettura del disegni. E' bene che gli scolari abbiano una certa familiarità con i più bei saggi delle arti decorative italiane di tutti i tempi, specialmente nei piccoli oggetti della vita comune.

CALLIGRAFIA.

L'esame di questa disciplina, anch'essa formativa, consisterà in un saggio di corsivo, con intestazione in inglese o rotondo (Durata: 2 ore).

STENOGRAFIA.

La prova durerà un'ora e quaranta minuti e consisterà nella dettatura d'un brano di prosa.

Il candidato dovrà mostrarsi capace di scrivere, con un sistema a sua scelta, 50 parole al minuto. Durata complessiva, 10 minuti. Finita la dettatura, il candidato dovrà trascrivere in un'ora e mezzo lo stenoscritto.

LAVORO.

A) 1. Esecuzione, totale o parziale, di oggetti utili alla casa: tovagliuoli, sottocoppe, bavaglini, borse da lavoro, sacchetti per cuscini o forbici o spazzole o libri, custodie per aghi o fazzoletti o altro, vesti da libri, con saggio di punti decorativi in bianco o in colore.

2. Esecuzione, completa o parziale a mano e a macchina), di qualcuno dei più semplici capi di biancheria di indumento muliebre di misura proporzionata all'età delle candidate, con spunti decorativi.

3. Esecuzione, totale o parziale, di federe, fazzoletti, grembiuli, con punti di ricamo.

B) 1. Semplici lavori a maglia e all'uncinetto.

2. Ricami di lettere, cifre, monogrammi a semplice disegno.

3. Crespe o piegoline con semplici punti decorativi in bianco.

4. Semplici ornati di bordure e di trafori.

5. Rattoppi.

6. Rammendi.

Avvertenza.

L'esame dura cinque ore, interrotte da due ore di riposo, e la prova consta di due parti: la prima di cucito e ricamo sulla materia di cui alla lettera *A*, la seconda di un saggio sulla materia di cui alla lettera *B*.

La Commissione preparerà non meno di dieci temi, ciascuno dei quali sarà composto, come si è detto, di due parti: a ciascuna candidata, o gruppo di candidate, ne sarà dato uno. La diversità dei temi non ha notevole importanza: importante invece è che tutte le candidate dimostrino di saper cucire a mano e a macchina con precisione e con una certa sveltezza ed eseguire con esattezza lavori a maglia o ad uncinetto, ovvero punti decorativi, possibilmente di tipi tradizionali italiani.

Sarà bene che ogni candidata si presenti all'esame con note personali riguardanti le disposizioni e predilezioni prenotate dall'insegnante che l'ha istruita, affinchè, nei limiti del possibile, la Commissione ne tenga conto nell'assegnazione dei temi.

Nella valutazione dei lavori di esame si dia la dovuta importanza non solo alla precisione dell'esecuzione, ma anche al buon gusto e al giusto senso di misura delle candidate, specie nei saggi di ingrandimento o riduzione di modelli-tipo.

Esame d'ammissione alla prima classe del corso superiore dell'istituto tecnico e alla prima classe del liceo scientifico.

ITALIANO.

Prova scritta:

Relazione sopra un argomento del programma degli esami orali. (Durata della prova: 5 ore).

Prove orali:

Lettura, spiegazione, ed esposizione di passi delle seguenti opere:

Omero: *Iliade, Odissea* (almeno 2 libri), traduzione moderna.
Plutarco: *Due vite parallele,* traduzione moderna.
Virgilio: *Eneide* (2 libri), traduzione moderna.
Dante: *Divina Commedia* (episodi scelti).
Boccaccio: *Novelle scelte.*
Ariosto: *Orlando furioso* (4 canti).
Cervantes: *Don Chisciotte* (un episodio).
Tasso: *Gerusalemme liberata* (4 canti).
Parini: *Il giorno* (episodi scelti).
Goldoni: una commedia.
Alfieri: una tragedia.
Manzoni: *I Promesi Sposi.*
Liriche varie dell'800.
Carducci: *Poesie scelte.*
Lettura e spiegazione d'una prosa o poesia d'autore contemporaneo a scelta dell'esaminatore.

LATINO.

(Solo per l'ammissione al liceo scientifico).

Prova scritta:

Traduzione di un brano d'autore dell'età aurea, dell'estensione di circa 15 righe. (Concesso l'uso del vocabolario). (Durata della prova: 5 ore).

Prove orali:

1. La vita privata e pubblica dei Romani, con cenni sommari delle principali istituzioni civili, militari e religiose.
2. Le principali figure e imprese della storia romana con speciale riguardo alle relazioni tra Roma e l'Oriente, tra Roma e le Provincie.
3. Traduzioni di passi facili relativi ai predetti argomenti, e scelti dalle opere di Cicerone, Cesare, Cornelio Nepote, Virgilio (*Eneide*), Ovidio (*Fasti*), Fedro.

Avvertenza.

L'esaminatore deve accertare nel candidato la conoscenza sobria ma netta della civiltà romana, quale è possibile ravvisare nel concetto e nello stile dei principalissimi scrittori latini. A questo fine s'intendono subordinate le cognizioni meramente grammaticali che, così nella morfologia come nella sintassi, possono ridursi allo stretto necessario. Importa sopra tutto che il candidato, sia pure con la buona guida di chi lo esamina, mostri di saper cogliere nel contesto delle parole la sostanza e il vario atteggiamento del pensiero.

STORIA.

L'esame consisterà nella relazione di letture storiche riferentesi ai seguenti argomenti:

1. Il bacino del Mediterraneo nello sviluppo della civiltà greca e romana. La civiltà ebraica e il profetismo.
2. Il Cristianesimo, la costituzione dell'unità cattolica, l'organizzazione medioevale (Feudalesimo, Comuni). Gli Arabi.
3. La formazione dei principali Stati europei. Signorie e Principati in Italia. La Rivoluzione inglese. La Rivoluzione francese. Successiva trasformazione economica e sviluppo coloniale.
4. Il Risorgimento italiano. Formazione dello Stato italiano. Sviluppo coloniale italiano. Italiani all'estero. La guerra mondiale.

Avvertenza.

L'esame di storia è rendiconto di letture: letture di autori preferibilmente contemporanei e dei meglio informati, dai quali le notizie e i dati siano offerti come mezzo a conoscere i tipi e le fasi fondamentali della civiltà nel suo sviluppo. L'insegnante stabilirà l'ordine delle letture avendo sempre lo sguardo al bacino del Mediterraneo, ai fattori che l'hanno di volta in volta unificato in tutto o in parte, agli avvenimenti capitali che ne hanno modificata la struttura politica. Degli altri fatti la conoscenza può anche essere solo indiretta o subordinata. In ciascuna regione (Tunisia, Egitto, Grecia, Turchia) è ovvio che si esiga più specifica cognizione della civiltà che ivi ha più fortemente operato e dei suoi nessi con la nostra civiltà romana e italiana. Dovunque è indispensabile una limpida coscienza della distinzione tra i diversi elementi confluiti nel Mediterraneo e della reciproca loro efficacia.

GEOGRAFIA.

Conversazione sui seguenti argomenti:

1. L'Italia in particolare (coste, orografia, idrografia, clima, popolazione, coltivazioni, industrie, commerci, città principali, vie di comunicazione).
2. La regione dove risiede la scuola e le altre che con quella abbiano particolari rapporti economici e politici.
3. L'Europa e le altre parti del mondo, limitatamente alle principali caratteristiche fisiche e antropiche.
4. Lettura di carte geografiche o topografiche elementari.

MATEMATICA.

Prova scritta:

Problema in applicazione delle materie degli esami orali. (Durata della prova: 4 ore).

Prove orali:

Aritmetica:

Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi.
Potenze di numeri interi, calcolo con esse.
Nozioni sulla divisibilità dei numeri interi. Numeri primi.
Criteri di divisibilità per 2, 3, 5 e 9. Prova per 9 delle quattro operazioni sui numeri interi.
Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi.
Le quattro operazioni fondamentali sui numeri frazionari.
Potenze di numeri frazionari.
Numeri decimali. Numeri periodici e loro frazioni generatrici.
Sistema metrico decimale. Numeri complessi, misura del tempo, degli angoli, degli archi; sistemi metrici locali in uso.
Uso di semplici formole letterali per esprimere regole di calcolo o di misura e per mostrare come da una di tali regole possano esserne dedotte altre.
Uso delle parentesi. Calcolo del valore che un'espressione letterale assume per assegnati valori numerici delle lettere che vi compariscono.
Proporzioni numeriche.
Proporzionalità diretta ed inversa. Regola del 3. Regola per la divisione di un numero in parti proporzionali a più altri.
Regole per l'estrazione della radice quadrata con assegnate approssimazioni.

Algebra:

I numeri razionali relativi. Le quattro operazioni fondamentali su di essi e loro proprietà formali.
Potenze con esponenti interi relativi.

Calcolo letterale: operazioni fondamentali con polinomi (razionali interi); quadrato di un polinomio, cubo di un binomio.

Frazioni algebriche; calcolo con esse.

Equazioni di 1° grado con una incognita.

Sistemi di equazioni di 1° grado.

Geometria:

Retta, semiretta, segmenti. Piani, semipiani, angoli.

Triangoli e poligoni piani. Uguaglianza di triangoli, uguaglianza di poligoni.

Disuguaglianza fra elementi di un triangolo.

Circonferenza e cerchio. Mutuo comportamento di rette e circonferenze o di circonferenze complanari.

Problemi grafici fondamentali.

Rette parallele. Somma degli angoli interni o esterni di un poligono.

Parallelogrammi: loro proprietà, loro casi particolari.

Angoli nel cerchio (al centro e alla circonferenza).

Poligoni regolari.

Teoria dell'equivalenza tra figure piane poligonali.

Proporzioni tra grandezze geometriche e teoria della similitudine nel piano.

Inscrizione nella circonferenza del pentagono, del decagono e del pentadecagono regolari.

Avvertenza.

Per l'algebra e la geometria, di regola, gli argomenti debbono essere svolti con metodo razionale.

E' bene però nei primi anni del corso inferiore dell'istituto tecnico ricapitolare le nozioni di geometria apprese nelle scuole elementari, senza alcun intendimento di sistemazione logica.

Il candidato, ad ogni modo, all'esame, deve dar prova di sapersi orientare nella risoluzione di un problema, di saper eseguire con sicurezza e rapidità semplificazioni e calcoli aritmetici o algebrici e di conoscere le teorie geometriche del programma in modo da poterne fare semplici applicazioni.

LINGUE LOCALE E STRANIERE.

Prove scritte:

1. Traduzione dall'italiano d'un brano di giornale o d'autore contemporaneo, dell'estensione di 40 righe per le lingue europee, di 20 per l'arabo ed il turco.

Il greco moderno sarà del tipo prevalente nell'uso dei giornali, l'arabo sarà quello letterario, ma senza obbligo dell'*i'râb*.

E' ammesso l'uso del vocabolario. (Durata della prova: 5 ore).

2. Scrittura, sotto dettato, d'un brano in prosa nella lingua straniera o locale; 25 righe per le lingue europee e 15 per l'arabo ed il turco.

Nota. — Per la seconda lingua straniera a Tunisi la traduzione dell'italiano sarà di semplici proposizioni e non avrà luogo la prova di dettato.

Prove orali:

1. Lettura a prima vista, traduzione e spiegazioni grammaticali d'un brano in prosa non eccessivamente letterario.

Il testo arabo e turco sarà privo di vocali, e più facile di quelli da scegliersi per le lingue europee.

2. *a*) Per le lingue europee, esposizione nella lingua straniera, di un'opera scelta dal candidato fra i classici della letteratura straniera; il candidato dovrà presentare un elenco che contenga le opere di almeno due poeti e due prosatori;

b) Per l'arabo ed il turco, recitazione a memoria d'un brano poetico e d'uno in prosa scelti fra un elenco di 6 brani (quelli in versi almeno 20 *bayt* l'uno, quelli in prosa di almeno 30 righe) presentato dal candidato stesso. Inoltre esercizi di conversazione.

Il candidato è tenuto a saper tradurre e commentare i testi indicati al n. 2.

DISEGNO.

L'esame consterà di due prove, la prima della durata di 3 ore, la seconda di 5.

Nella prima prova i candidati eseguiranno un disegno dal vero di elementi naturali da loro stessi scelti e procurati con l'approvazione degli esaminatori; i quali, naturalmente avranno cura di consigliare solo soggetti adatti per la semplicità della forma, e dovranno poi graduare la severità del giudizio con la difficoltà offerta dal soggetto. Sarà sempre data la massima importanza al modo con cui il candidato avrà saputo rendere con mezzi semplici le caratteristiche principali del soggetto.

Nella seconda prova i candidati eseguiranno di loro invenzione una semplicissima composizione decorativa derivata dallo elemento naturale da ciascuno disegnato nella prova precedente, su di una traccia geometrica eseguita con gli strumenti, e stabilita dagli esaminatori che si serviranno per questo di grandi modelli collettivi.

Avvertenza.

L'insegnamento del disegno nel corso inferiore dell'istituto tecnico contribuisce alla formazione della cultura, ed è base per la prosecuzione dello studio nel liceo scientifico.

Principali nozioni di disegno geometrico, limitate alle costruzioni pratiche più usate nelle belle applicazioni decorative di ogni tempo, applicazioni che saranno subito mostrate agli allievi e fatte ripetere dal modello a memoria; copia dal vero con carattere di rilievo esatto e di schizzo; esercizi a base di semplici composizioni ornamentali. Tali, a grandi linee, le direttive dei programmi che si presupporranno svolti dagli insegnanti, secondo le personali vedute, il temperamento d'artista e di docente di ciascuno.

L'esaminatore, nel giudicare le prove, terrà gran conto del buon gusto e del senso estetico mostrato dall'alunno, e della capacità tecnica d'espressione.

STENOGRAFIA.

La prova durerà un'ora e quaranta minuti e consisterà nella dettatura d'un brano di prosa.

Il candidato dovrà mostrarsi capace di scrivere, con un sistema a sua scelta, ottanta parole al minuto. Durata complessiva 10 minuti. Finita la dettatura, il candidato dovrà trascrivere in un'ora e mezzo lo stenoscritto.

Esame di licenza tecnico-commerciale.

ITALIANO.

Come per l'ammissione alla prima classe del liceo scientifico e del corso superiore dell'istituto tecnico.

Avvertenza.

Il candidato deve dar prova di sapersi correntemente esprimere nella lingua italiana e di bene comprenderla; di aver sufficientemente sentito, attraverso le letture, quel mondo umano che ha trovato la sua espressione negli spiriti maggiori: di avere infine la maturità d'animo e la preparazione alla vita modesta, ma non perciò priva di gravi e difficili doveri, alla quale è destinato.

STORIA, GEOGRAFIA, LINGUA LOCALE, LINGUE STRANIERE, MATEMATICA, DISEGNO E STENOGRFIA.

Come per l'ammissione alla prima classe del liceo scientifico e del corso superiore dell'istituto tecnico.

CALLIGRAFIA.

L'esame consisterà in un saggio di corsivo ed in un'intestazione di una pagina di registro di commercio, con l'uso di caratteri vari. (Durata: 2 ore).

COMPUTISTERIA.

Prova scritta:

Un lavoro di computisteria entro i limiti dell'esame orale. (Durata della prova: 5 ore).

Prova orale:

A) Commercio e commercianti. Merci e loro classificazione. Compra-vendita. Pesi, tare, prezzi. Adeguato di prezzo. Fatture. Buoni di consegna (*Delivery Order*). Il conto di costo e spesa e quello di netto ricavo. Documenti allegati alle fatture. Ricerca del costo delle merci e calcoli relativi. Pagamenti di somme e ricevute.

Agenzie di città e di spedizioni e trasporti. Note o distinte di spese. Operazioni doganali o di deposito. Punti franchi. Magazzini generali. Fede di deposito e note di pegno. L'assicurazione delle merci viaggianti e relativi documenti. Numeri complessi. Misure locali e dei principali Stati. Riduzione di misure.

Regola del tanto per cento e sue applicazioni. Commercio di commissione. Committenti e commissionari. Provvigione, star del credere, ecc. Documenti relativi a compere e vendite fatte dal commissionario (compilazione di conti di compera e di netto ricavo).

Interessi e sconti semplici e commerciali. Formule. Interessi e sconti per giorni e per mesi. Divisori fissi. Interessi cumulativi di più capitali posti a frutto alla medesima tassa, per mesi o giorni rispettivamente diversi. Applicazioni pratiche per i conti correnti (ad interesse ed a numeri) relativi a depositi di somme presso banchieri o a prelevamenti. Forme a sezioni divise e scalare. Valuta delle somme che si registrano in conto corrente. Conto corrente a metodo diretto e con valute anteriori e posteriori alla chiusura (numeri cosidetti neri e rossi). Chiusura dei conti correnti. Metodo diretto a giorno di chiusura presunta. Esercizi di conti correnti sia a numeri, sia a interessi, tanto con la forma a sezioni divise quanto con quella scalare.

Adeguati semplici di tassa e di tempo ed applicazioni pratiche. Regola congiunta.

Monete italiane, locali e dei principali Stati. Parità monetarie. Idee pratiche sulla cambiale. Vaglia e assegni bancari. Cambio manuale e traiettizio. Cambio diretto. Listini italiano e locale e loro interpretazione. Rimesse all'estero per pagamenti di debito in moneta straniera e risoluzione di problemi relativi. Lo sconto di cambiali presso banche. Distinta di sconto e sua compilazione.

Fondi pubblici e privati. Debiti degli Stati. Varie specie. Titoli di rendita (certificati nominativi, cartelle al portatore e certificati misti). Quotazione dei titoli di Stato. Quotazione *tel quel*. Problemi relativi al capitale necessario per l'acquisto dei titoli e alla quantità di rendita che si può acquistare con un dato capitale. Ricerca del tassò di impiego di capitale nell'acquisto dei titoli di Stato. Azioni di società anonime. Problemi relativi alla compra-vendita di azioni. Dividendi.

B) Aziende. Distinzioni delle aziende. Beni economici. Persone (organi). Capitale, patrimonio, sostanze. Elementi attivi e passivi. Capitale netto e passivo scoperto. Praticamente: dell'inventario. Redazione di inventari di aziende domestiche e di aziende mercantili. Preventivo di spese e rendite per una azienda domestica. Compilazione pratica di preventivi.

Gestione economica. Fatti. Movimenti patrimoniali. Aumenti e diminuzioni di patrimonio. Rendite e spese. Trasformazioni e scambi di beni. Sopravvenienze e insussistenze attive e passive (esemplificazioni).

Scritture. Registri elementari di un'azienda mercantile. Del giornale e del mastro. Conti: loro materia e forma.

Scritture semplici. Scritture nel giornale, nel mastro e in alcuni registri elementari. Registrazione, nelle aziende domestiche, di riscossioni di rendite, pagamento d'imposte e altre spese, riscossioni di crediti, spese di famiglia, pagamenti di debiti, depositi di somme presso banche e prelevamenti, acquisto di immobili, ecc.

La partita doppia. Giornale e mastro. Collegamenti. Apertura dei conti. Scritture relative ad un'impresa mercantile (registrazione dell'inventario e dei fatti relativi ad acquisti di merci, vendite, pagamento di debiti, riscossioni di crediti, sconti di effetti presso banche, pagamento di spese, ecc.) Giornalmastro.

Bilancio di verificazione a fine di esercizio. Correzione di errori. Operazioni di chiusura dei conti. Rettificazione dei saldi di alcuni conti (in particolare: modo con cui si chiude il conto merci). Epilogo dei conti e registrazione dei saldi.

Rendiconto, e come si deduce dalle scritture. Compilazione di rendiconti.

C) La corrispondenza commerciale. I requisiti formali o sostanziali delle lettere commerciali. Lettere relative: ad offerte di servizi e domande di informazioni commerciali, agli acquisti, alle vendite, ai trasporti, alle operazioni di banca o di borsa, ai regolamenti del conto, al personale, ecc. La copia delle lettere commerciali e dei documenti.

Società commerciali in nome collettivo, in accomandita, anonime: costituzione e capitali sociali. Statuti. Rappresentanze commerciali. Affari in conto sociale.

Gli impianti scritturali nelle aziende mercantili. Ordinamento degli uffici. La distribuzione e l'esecuzione del lavoro. Il controllo sui servizi.

Banche: operazioni principali ed accessori. Varie forme di depositi. Buoni fruttiferi. Sconto di cambiali od anticipazioni sui titoli. Riporti. Apertura di credito. Incasso di effetti per conto di terzi. Emissione di vaglia e di assegni. Depositi a custodia. Incassi e pagamenti per conto di terzi. Effetti documentati all'accettazione e all'incasso. Apertura di credito documentato. Acquisto e cessione di divise estere. Operazioni di banca per conto di terzi ed in conto sociale. Operazioni di borsa, a contanti e a termine.

Modulario e scritture elementari nei vari uffici di una banca. Situazione giornaliera. Ufficio di ragioneria e scritture complesse. Bilancio delle banche.

Avvertenza.

Lo studio della computisteria dev'essere diretto all'acquisto dell'abilità tecnica necessaria all'esercizio di qualsiasi azienda. E deve essere sopra tutto pratico.

SCIENZE.

Lo stesso programma della scuola complementare, con particolare riguardo a tutte quelle nozioni che presentano un certo interesse dal punto di vista commerciale.

Esame di maturità per i provenienti dal liceo scientifico.

ITALIANO.

Prova scritta:

Una relazione su un tema riguardante o il programma degli esami orali d'italiano, o quello degli esami di storia. Il canditato sceglierà tra i due temi proposti. (Durata della prova: 5 ore).

Prove orali:

Lettura e commento di passi scelti segnatamente delle opere di Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Tasso, Parini, Alfieri, Goldoni, Foscolo, Leopardi, Berchet, Manzoni, Giusti, Carducci, Pascoli.

Esposizione di un'opera o di una raccolta sistematica di passi delle opere di Leonardo da Vinci, Michelangelo, Vasari, Cellini, Galilei.

Esposizione di un'opera o parte di opera di Machiavelli, Guicciardini, Vico, Beccaria, Mazzini, Balbo, Gioberti, De Sanctis, Amari.

Il candidato dovrà inoltre mostrare di conoscere, per diretta lettura, almeno un'opera di ciascuno degli autori seguenti: Fogazzaro, Verga, D'Annunzio.

L'esaminatore si accerterà che al candidato sia presente la linea della storia della letteratura italiana, desunta dalla conoscenza diretta degli scrittori.

Reciproca influenza della letteratura italiana e delle principali letterature straniere.

Avvertenza.

Si richiede sopra tutto che il candidato, destinato a partecipare alla vita di paesi dalle genti diverse, parli e scriva convenientemente nella lingua italiana, e conosca le maggiori opere della nostra letteratura in modo da avere un concetto dell'importanza di essa, e sappia elevarla a quel l'alta considerazione che merita, nel confronto delle letterature straniere.

LATINO.

Prova scritta:

Versione dal latino in italiano di un brano di prosa di senso compiuto d'autore dell'età aurea o argentea di 25 righe circa (5 ore — Vocabolario).

Prove orali:

1. Carattere ed importanza dei seguenti autori: Cesare, Cicerone, Sallustio, Livio, Tacito, Seneca, Quintiliano, Plinio il Giovane. — Interpretazione di passi desunti dai predetti autori a scelta del candidato, che abbiano senso compiuto e siano rivolti a illustrare periodi e istituzioni della storia e della civiltà romana.

2. Caratteri estetici dei principali poeti latini: Plauto, Terenzio, Lucrezio, Catullo, Virgilio, Orazio, Tibullo, Properzio, Ovidio, Marziale. — Interpretazione di passi desunti dalle opere di almeno tre dei predetti poeti, scegliendo dall'elenco presentato dal candidato.

3. Il pensiero cristiano. — Traduzione di pagine scelte dal Nuovo Testamento (*Vulgata*), da Tertulliano, e da Sant'Agostino.

4. In attinenza con i brani tradotti, cenni del costume romano e notizia dei principali monumenti romani e della loro distribuzione geografica.

Avvertenza.

Per la prova scritta di latino è ovvio che la traduzione dev'essere fatta in corretta lingua italiana, così che si terrà conto degli errori di lingua italiana come di errori di traduzione.

Per gli orali, si richiede sopra tutto che lo scolaro abbia letto i suoi autori per intenderli e gustarli. L'esposizione di storia della civiltà romana avrà parte preponderante. La lettura dei passi latini darà la prova di una conoscenza diretta da accertarsi eventualmente con qualche esercizio di retroversione orale. Dei testi già letti nel corso inferiore si esige un più sicuro possesso.

Si leggano scelte di brani, ma tali che nel loro insieme, o ciascuno per sè, abbiano un senso compiuto e un'ampiezza adeguata. La scelta dei brani dev'essere fatta in modo da illustrare organicamente o i periodi storici significativi, o le istituzioni politiche, sociali, culturali più importanti o le costumanze più salienti e caratteristiche. Preferibile, quando si possa, la conoscenza di un'opera intera di storico o di poeta, o di parte d'opera avente un senso compiuto. Dovunque occorrano riferimenti archeologici, essi avranno opportuno rilievo e sufficiente dichiarazione.

STORIA.

Conversazione sui seguenti argomenti:

1. Cenni di storia della scienza (antichità, medioevo, rinascimento, tempi moderni).

2. Cenni di storia delle religioni: speciale riguardo alle varie forme di Cristianesimo, e all'Islamismo con i suoi riflessi politici e sociali.

3. Cenni di storia del diritto: Impero romano: Impero bizantino, Giustiniano e *Corpus iuris iustinianeum*; regime feudale, repubbliche marinare, forme e metodi della loro espansione mediterranea; comuni, signorie, grandi monarchie assolute d'Europa e del vicino Oriente; formazione del diritto costituzionale specialmente in Inghilterra e in Italia, rapporti giuridico-politici tra le Potenze europee e il vicino Oriente. I recenti trattati (Versailles, St-Germain, Losanna, ecc.).

4. Le grandi scoperte geografiche e i viaggi di esplorazione.

Avvertenza.

Per rendersi esatto conto del significato di questo programma, l'esaminatore deve confrontarlo con il programma del corso inferiore. Là è segnato nelle sue grandissime linee lo sviluppo della civiltà mediterranea fino ai giorni nostri secondo la successione cronologica; qui la civiltà stessa è ripresa, ma veduta con tutt'altro criterio, perchè raccolta intorno a tre concetti fondamentali che sono la scienza, la religione e il diritto; e però quella materia è insieme approfondita e specificata, si manifesta sotto aspetti e con nessi nuovi, giova non soltanto a una orientazione dello scolaro nel mondo della civiltà a cui appartiene, ma anche e sopratutto giova a sistemare le sue cognizioni storiche in quadri definiti che si collegano con le forme di attività pratica ch'egli si accinge a intraprendere nella vita sociale. Chi esamina deve preoccuparsi di accertare la conoscenza chiara, ancor che lineare delle interferenze perenni tra lo sviluppo della scienza, della religione, del diritto nel vicino Oriente e il loro sviluppo nel seno della civiltà europea. Interferenze che vanno segnalate così quando si svolgono nell'ambito della speculazione intellettuale come quando si concretano in istituti sociali o regimi politici.

Il candidato dimostrerà di aver tratto luce alla interpretazione degli istituti storici dalle nozioni indicate nel programma di economia qui annesso. Ogni istituto deve avere la sua breve illustrazione, non occasionale, ma anzi sistematica, in quanto consiste nel ricondurre il singolo fatto o istituto ai principalissimi principî dottrinali.

ECONOMIA POLITICA.

La prova d'esame consisterà in una conversazione sui seguenti argomenti:

1. Concetti fondamentali dell'economia politica; desideri e bisogni. Utilità. Valore. La ricchezza: beni e servizi.

2. La produzione della ricchezza. I cosiddetti fattori della produzione: terra, capitale, intraprenditore e salariato.

3. Rapporti tra i fattori della ricchezza. Varie specie di imprese (industriali, commerciali, agricole) e varietà di rapporti che ne nascono.

4. Interesse, rendita della terra, salari e profitti.

5. La circolazione. Genesi, condizioni e forme dello scambio. Costo. Valore e prezzo. Domanda ed offerta.

6. La moneta. Cambi.

7. Libera concorrenza. Monopoli. Statizzazioni e municipalizzazioni di servizi. Commercio internazionale. Libero scambio e protezionismo.

8. Fatti demografici e sociali in rapporto alla produzione, distribuzione e scambio delle ricchezze.

9. Le crisi economiche.

FILOSOFIA.

Conversazione sui seguenti argomenti:

1. Il problema della scienza nella sua storia.

Le scienze degli antichi (matematica, geografia, chimica, fisica, astronomia). La scienza medioevale (enciclopedia scolastica e tentativi di ricerche scientifiche particolari). Il rinascimento e il naturalismo (Telesio, Campanella, Copernico, Gilbert). La grande questione del sistema tolemaico e copernicano (Galilei). Il problema metodologico (Bacone, Descartes).

La scienza moderna. Recenti teorie sulla scienza (Croce, Maxwell, Mach, Poincaré, ecc.).

2. Esposizione e commento di un classico della filosofia scelto nella serie *A* e di uno nella serie *B* dei testi indicati qui appresso:

Serie *A*:

Lucrezio: *De rerum natura* (libri II a V).
Giordano Bruno: *De la causa, principio e uno.*
Galilei: *Antologia.*
Bacone: *Cogitata et visa* e lo schema del *De Dignitate*, libri II-IX.
Locke: *Saggio sull'intelletto umano* (estratti).
Leibnitz: *Nuovi saggi.* Prefazione e libro I.
Berkeley: *Trattato sui principii della conoscenza umana.*
Hume: *Trattato sulla natura umana* (un libro con estratti dei *Saggi*).
Condillac: *Trattato delle sensazioni* (estratti).
Galluppi: *Estratti dalle Lettere filosofiche e dalle Lezioni.*
Kant: *Critica della Ragion pura* (estratti).
Schopenhauer: *Il mondo come volontà e rappresentazione,* Libro I.
Rosmini: *Introduzione alla filosofia* (estratti).
Rosmini: *Nuovo saggio* (estratti).
Gioberti: *Introduzione allo studio della filosofia* (estratti).
Gioberti: *Protologia* (estratti).
Herbart: *Introduzione alla filosofia* (Preliminari e logica).

Serie *B*:

Aristotele: *Politica* (estratti).
Cicerone: *Tusculanae,* Libro IV ed estratti degli altri libri *De officiis.*
Seneca: *Lettere scelte a Lucilio,* ed estratti dai Trattati morali.
Epitteto: *Manuale.*
Epicuro: *Massime capitali.*
Marco Aurelio: *Ricordi.*
Antologia dal Nuovo Testamento.
Hobbes: *Leviatan* (estratti).
Leibnitz: *Teodicea* (estratti della I e III parte).
Rousseau: *Contratto sociale.*
Bentham: *Deontologia* (estratti).
Manzoni: *Appendice al Cap. III della Morale Cattolica.*
Fichte: *La missione del dotto.*
Guglielmo di Humboldt: *I limiti dell'azione dello Stato.*
Hegel: *Filosofia del diritto* (estratti).
Kant: *Critica della Ragion pratica* (estratti).
Rosmini: *Principii della scienza morale e storia comparativa e critica dei sistemi intorno al principio della morale* (estratti).
Spaventa: *Principii di etica.*

Avvertenza.

Il programma di filosofia per il liceo scientifico, nella sua prima parte, è indirizzato ad esercitare la riflessione filosofica in concreto, prendendo ad oggetto una forma della conoscenza effettiva, qual'è la conoscenza scientifica. L'esaminatore perciò avrà cura di accertarsi che il candidato, attraverso lo studio della storia delle idee scientifiche, si sia sollevato all'esame critico della scienza, e alla considerazione del valore della conoscenza scientifica, in che propriamente consiste la radice della speculazione filosofica.

Nella seconda parte il programma richiede lo studio diretto di qualcuna delle più celebri opere classiche della filosofia relative così al problema stesso della conoscenza e ai concetti fondamentali della realtà, come alle questioni supreme dell'ordine morale.

L'esaminatore, senza chiedere un'esposizione astratta delle dottrine, si accerterà, nel commento del classico scelto nella serie *B*, con opportune domande, che il candidato si sia reso conto dei termini dei problemi morali, e del significato delle soluzioni adottate dagli autori studiati.

MATEMATICA.

Prova scritta:

Risoluzione di un problema riguardante la materia degli esami orali. (Durata della prova: 5 ore).

Prova orale:

A) Calcolo dei radicali, potenze con esponenti frazionari. Equazioni di 2° grado o riconducibili a quelle di 2° grado. Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al 1°. Progressioni aritmetiche e geometriche.

Logaritmi: uso delle tavole logaritmiche ed applicazioni al calcolo di espressioni numeriche.

Applicazioni dell'algebra alla geometria.

Calcolo combinatorio e binomio di Newton.

Goniometria: trigonometria rettilinea. Relazioni fra tre lati ed un angolo di un triangolo sferico con qualche applicazione.

Rappresentazione grafica delle funzioni di una variabile.

Derivate di Xm (intero e frazionario), senx, cosx e tgx.

Significato geometrico e cinematico della derivata.

Massimi e minimi col metodo delle derivate.

B) 1. Congruenze. Analisi indeterminata di 1° grado.

2. I numeri reali assoluti e relativi. Operazioni su di essi. Equazioni esponenziali.

3. La nozione di limite di una successione o di una funzione. Teoremi fondamentali che vi si riferiscono. Nozioni di derivata e di integrale per le funzioni di una variabile. Derivata di una somma, di un prodotto e di una funzione di funzione.

4. Teoria della misura per le lunghezze e le superfici. Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio.

5. Rette e piani nello spazio, ortogonalità, parallelismo. Diedri, triedri, angoloidi, poliedri, poliedri regolari.

6. Poliedri equivalenti, poliedri con volumi eguali e relative regole di misura.

7. La teoria della similitudine nello spazio.

8. Cilindro, cono e sfera. Aree e volumi relativi.

Avvertenza.

La prova orale si svolge, relativamente alle parti *A* e *B* del programma, con le norme indicate per le parti omonime del corso superiore dell'istituto tecnico; però per la parte *B* il candidato è tenuto a rispondere, esponendo anche le dimostrazioni di teoremi che gli venissero chieste, sui 5 capi indicati coi numeri 3, 4, 5, 6, 7 e sopra uno qualunque a sua scelta, dei tre rimanenti.

FISICA.

Prova orale:

Valgono gli stessi programmi e le stesse avvertenze che per la sezione ragioneria del corso superiore dell'istituto tecnico; solo che ai candidati dal liceo scientifico si richiederà una conoscenza più approfondita delle varie teorie ed una maggiore familiarità nell'uso dei mezzi matematici con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Nozioni sulle grandezze vettoriali; loro rappreesentazione ed operazioni elementari su di esse.

Moto rotatorio. Composizione dei moti rotatori.

Moto dei proiettili nel vuoto.

Legge di Newton ricavata da quella di Keplero.

Energia di un corpo in moto rotatorio. Momento d'inerzia (volano, pendolo composto, ecc.).

Urto dei corpi elastici.

Principii della termodinamica.

Calore negli aeriformi: relazione fra pressione, volume specifico e temperatura. Temperatura assoluta.

Equazioni relative agli specchi sferici ed alle lenti sottili.

Dispersione della luce. Interferenza, diffrazione e polarizzazione.

Campo elettrico e magnetico.

La corrente nei gas: ionizzazione. Raggi catodici e raggi X.

Radioattività.

Misure elettriche: sistemi assoluti elettrostatico ed elettromagnetico e dimensioni delle varie grandezze. Sistema pratico.

Strumenti di misura.

SCIENZE NATURALI E GEOGRAFIA.

Valgono gli stessi programmi e le stesse avvertenze del corso superiore dell'istituto tecnico.

CHIMICA.

L'esame consisterà in una conversazione sui seguenti argomenti:

Corpi semplici. Combinazioni: rapporti ponderali e composizione costante delle combinazioni.

Mole, molecole, atomi. Teoria atomica.

Simboli, formule chimiche, equazioni. Valenze.

Acidi, basi, sali.

Raggruppamento degli elementi e sistema periodico del Mendeleieff.

Ossigeno, idrogeno, acqua.

Azoto, aria atmosferica, combustione, fiamma.

I minerali. Caratteri fisici, chimici e organolettici.

Proprietà dei cristalli, classi dei cristalli, leggi di simmetria.

Cloro ed acido cloridrico. Bromo, iodio, fluoro e loro acidi.

Zolfo e composti dello zolfo sotto l'aspetto chimico e mineralogico.

Azoto, fosforo e arsenico; loro principali composti e minerali.

Carbonio e silicio; principali composti e minerali.

Sodio, potassio e ammonio; loro composti.

Calcio, bario; minerali e composti più importanti.

Magnesio e suoi sali.

Alluminio e suoi composti.

Rame, oro, argento e mercurio.

Ferro, cobalto e nichel.

Chimica organica.

Composti del carbonio. Idrocarburi più notevoli.

Alcool e eteri, aldeidi, chetoni, acidi, zuccheri.

Amine, amidi, sostanze proteiche.

LINGUE LOCALE E STRANIERE.

Prove scritte:

1. Traduzione dalla lingua straniera o locale di un paio di pagine d'un prosatore, con quattro ore di tempo (nelle ore antimeridiane), senza vocabolario per le lingue europee, con l'uso del vocabolario per l'arabo e per il turco.

2. Traduzione dall'italiano di una lettera commerciale, senza vocabolario, in due ore.

Prove orali:

Come per l'abilitazione dell'istituto tecnico, ma con l'aggiunta di interrogazioni sulla vita e sulle opere dei principali autori classici e con la soppressione della prova 2ª. Il candidato risponderà sempre nella lingua che è oggetto dell'esame.

Il candidato inoltre farà l'esposizione di un'opera, o delle principali poesie se trattisi di poeti lirici, scelte da lui fra quelle dei seguenti autori:

Per il francese:

Rabelais, Montaigne, Corneille, La Fontaine, Molière, Racine, La Bruyère, Fénelon, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, X. de Maistre, Md. de Stäel, Chateaubriand, Lamartine, Thriers, Hugo, Flaubert, Daudet.

Per il tedesco:

Lessing, Bürger, Herder, Goethe, Schiller, Tieck, Grimm, Platen, Heine, Hebbel, Wagner, Hauptmann, Sudermann.

Per l'inglese:

Bacone, Shakespeare, Milton, Defoe, Swift, Sterne, Macpherson, Burn, Scott, Moore, Byron, Shelley, Keats, Carlyle, Macaulay, Browning, Tennyson, Dickens, Ruskin, Kypling, Emerson, Longfellow, Witman, Poe.

Per il greco moderno:

Paparrigopulos, Rangabé, Roidis, Valaoritis, Vasiliadis, Vernardakis, Vikelas.

Per il turco:

Il candidato dovrà essere preparato a tradurre ed a spiegare non meno di una ventina di pagine da lui scelte fra gli scritti d'uno almeno fra i migliori prosatori o poeti degli ultimi cent'anni; p. es. di Mehmed Tevfiq o di Ziyâ Gök Alp fra i prosatori, di Mehmed Emin o Abdul Haqq Hâmid o Tevfiq Fikret o Mehmed Akif tra i poeti.

Per l'arabo:

Il candidato dovrà esser preparato a tradurre ed a spiegare almeno trenta pagine, da lui scelte, d'una crestomazia letteraria (p. es. del Magiânî al-adab), le quali comprendano anche qualche testo poetico.

Le spiegazioni dei testi turchi ed arabi saranno date, di regola, in italiano.

DISEGNO.

Prova grafica:

Il candidato eseguirà uno schizzo da fotografia o stampa o calco di un frammento architettonico e decorativo di arte italiana ovvero di arte orientale, oppure uno schizzo dal vero d'un oggetto d'arte applicata.

Allo schizzo il candidato aggiungerà delle note illustrative e comparative sullo stile, sull'epoca, sulle caratteristiche del soggetto disegnato, intorno al quale gli esaminatori non daranno alcuna indicazione.

Alla prova debbono essere concesse otto ore di cui due di riposo ad intervalli.

Le note aggiunte serviranno alla valutazione del lavoro, ma chi le giudicherà terrà conto delle grandi difficoltà che presenta la caratterizzazione d'uno stile.

Si terrà molto conto della capacità di osservazione che si dimostra nel non trascurare elementi essenziali e nel conservare il giusto rapporto tra le parti e gli elementi del soggetto riprodotto.

L'indirizzo dell'insegnamento del disegno nel liceo scientifico sarà quello culturale, quasi un corso teorico pratico di storia dell'arte ristretto all'architettura ed alle cosiddette arti minori.

Esame di abilitazione per i provenienti dal corso superiore dell'istituto tecnico (sezione di commercio e ragioneria).

ITALIANO, STORIA ED ECONOMIA POLITICA.

Come per la maturità per i provenienti dal liceo scientifico.

MATEMATICA.

Prova scritta:

Problema riguardante la materia degli esami orali. (Durata della prova: 4 ore).

Prova orale:

A) Cenni sui numeri irrazionali. Calcolo dei radicali, potenze con esponenti frazionari.

Equazione di 2° grado o riducibili a quelle di 2° grado.

Esempi semplici di equazioni di grado superiore al 1°.

Progressioni aritmetiche e geometriche.

Logaritmi. Uso delle tavole logaritmiche ed applicazioni al calcolo di espressioni numeriche.

Applicazione dell'algebra alla geometria.

B) Teoria della misura per le lunghezze e le superfici.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio.

Rette e piani nello spazio; ortogonalità, parallelismo.

Diedri, triedri, angoloidi; poliedri, poliedri regolari.

Aree e volumi di prismi o piramidi.

Cilindro, cono e sfera. Aree e volumi.

Avvertenza.

Il programma è diviso in due parti: *A*) e *B*).

In *A*) sono raccolte principalmente le teorie in cui prevalgono gli sviluppi algoritmi; cioè le teorie per le quali lo aver raggiunto una certa abilità nel valersi delle formole fondamentali è sufficiente garanzia di buona preparazione.

Del possesso sicuro di questa parte il candidato darà, dunque, prova risolvendo, sotto la guida dell'esaminatore, uno o più esercizi.

Gli esercizi, di regola, saranno tali da non esigere per la loro risoluzione che l'applicazione immediata di teoremi e formule fondamentali di cui chi sia giunto alla fine della sua educazione matematica secondaria, deve avere conoscenza ferma e precisa; ma non è esclusc che in qualche caso, in ispecie se si tratta di questioni geometriche da risolvere con l'ausilio dell'algebra, esse possano richiedere qualche opportuno accorgimento e qualche artifizio non immediatamente visibile. In tal caso l'esaminatore suggerirà senz'altro il procedimento da seguire; perchè questa parte della prova deve servire soltanto a mostrare che il candidato ha pronto e franco il maneggio del calcolo letterale e l'uso delle principali formule di algebra.

In *B*) sono riunite le teorie che meglio si prestano a saggiare la capacità del candidato a comprendere e a far sua una rigorosa sistemazione deduttiva. Il candidato è tenuto a indicare l'andamento generale della sistemazione logica, secondo la quale egli le ha studiate, ed a esporre le dimostrazioni di teoremi, ad esse riferentisi, che gli venissero chieste; ad eccezione di quelle riferentisi alle aree dei corpi rotondi e dei volumi dei poliedri e dei corpi rotondi, per i quali argomenti la sua preparazione potrà limitarsi all'enunciazione delle relative regole di misura e all'uso di esse per la risoluzione di problemi diretti ed inversi.

FISICA.

Esame orale sui seguenti argomenti:

Meccanica:

Il movimento dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.

Forze. Composizione delle forze. Coppie.

Corpi solidi rigidi. Macchine semplici.

Gravità. Caduta dei gravi libera o sopra un piano inclinato. Pendolo.

Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Attrito e resistenza del mezzo. Conservazione della energia.

Corpi liquidi. Pressione nell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Corpi aeriformi. Pressione e sue misure. Barometro. Principio di Archimde e sue applicazioni. Pompe pei liquidi e per gli aeriformi. Cenno sui dirigibili e sui velivoli.

Termologia:

Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico.

Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore.

Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamento di stato fisico. Igrometria. Cenno sulle macchine termiche e sul loro impiego.

Acustica:

Propagazione e produzione del suono. Intervalli musicali. Corde e tubi sonori. Risonanza.

Ottica:

Produzione e propagazione della luce. Intensità e sua misura.

Riflessione: specchi piani e sferici. Rifrazione: prismi e lenti.

Elettrologia e magnetismo:

Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta. Macchina elettrica.

Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.

Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e motore a corrente alternata. Trasformatore. Dinamo a corrente continua.

Applicazioni pratiche principali della energia elettrica accennando in particolare alle seguenti: trasporto della energia, trazione elettrica, forni elettrici, illuminazione, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia.

Cosmografia e meteorologia:

La sfera celeste e il sistema solare. Legge di Keplero sul moto dei pianeti. La luna e le maree. L'atmosfera terrestre. Vapore d'acqua nell'aria e sua misura. Meteore acquee, luminose, elettriche.

SCIENZE NATURALI E GEOGRAFIA.

Esame orale sui seguenti argomenti:

Nozioni di biologia:

1. Caratteri essenziali degli esseri viventi. Confronto fra organismi e anorganismi. L'organismo e le sue parti: cellule, tessuti, organi, relazioni fra il tutto e le sue parti. Uniformità di struttura degli esseri viventi e della loro costituzione chimica, diversità delle forme. Principî di classificazione: la specie e i gruppi sistematici.

Vegetali e animali, somiglianze e differenze.

2. Botanica — Organizzazione di una pianta superiore e processi vitali che vi si compiono. I grandi gruppi in cui si ripartiscono le piante, loro caratteri principali.

Relazioni fra le piante e l'ambiente in cui vivono: loro distribuzione sulla superficie della terra e fattori che la determinano. Principali piante coltivate nel luogo o altrove, loro origine e diffusione, loro importanza sotto l'aspetto commerciale.

3. Zoologia — Nozioni sulla costituzione del corpo umano, dei vari sistemi organici e delle loro funzioni.

Tipi del regno animale e loro caratteri fondamentali, con particolare riguardo alla fauna locale.

Relazioni degli animali fra di loro, con le piante e col loro mondo esterno in generale.

Animali che hanno importanza per le industrie e il commercio.

Geografia e geologia:

1. Geografia astronomica — La terra nell'universo e nel sistema solare. Forma, dimensioni, movimenti della terra. Coordinate geografiche, uso delle carte geografiche.

2. Geografia fisica — Forme del suolo, acque oceaniche e continentali. Chimica e fisica del mare, suoi movimenti. Circolazione dell'acqua, sua importanza nei processi costruttivi e distruttivi della superficie terrestre. Vulcani e fenomeni vulcanici, climi, loro fattori. Distribuzione geografica delle piante e degli animali.

3. Geografia antropica — Distribuzione degli uomini alla superficie terrestre. Razze, popoli, religioni. Condizioni economiche: agricoltura, industrie, commerci. Vie di comunicazione e di trasporti terrestri e marittime. Sedi umane. Geografia antropica ed economica dell'Italia. Il Mediterraneo. Le varie regioni d'Italia.

Geografia della regione nella quale ha sede l'istituto.

I principali Stati indipendenti di ciascuna parte del mondo, con speciale riguardo alle relazioni politiche ed economiche con l'Italia e con la regione nella quale ha sede l'istituto. Colonie, in particolare le Colonie italiane. Le grandi vie del commercio in relazione all'Italia e alla regione nella quale ha sede la scuola.

4. Nozioni di geologia — Ipotesi intorno all'origine della terra e alla formazione della crosta terrestre. Ere geologiche e loro principali caratteri litologici e paleontologici. Cenno sulla costituzione fisica e sulla carta geologica della regione e dell'Italia.

Minerali e rocce importanti sotto l'aspetto commerciale: principali giacimenti e miniere, cenno dei prodotti minerari italiani e della regione.

Avvertenza.

Per la fisica l'esame dovrà fornire la prova che il candidato conosca i vari argomenti indicati nel programma — sia in se stessi e sia nell'eventuale loro rapporto — ma, sopra tutto, che egli abbia ben chiari i concetti fondamentali che dominano nella fisica, come quelli di forza e massa, di lavoro, di conservazione della energia nelle sue trasformazioni, ecc. Dovrà inoltre dimostrare che possiede l'abito della osservazione e sa inquadrare i fenomeni — specialmente quelli più comuni — nelle teorie generali.

Per la storia naturale e la geografia, l'esame dovrà avere lo scopo di saggiare non tanto la quantità di nozioni acquistate dal candidato, quanto e sopratutto il modo come le cose imparate si sono organizzate nella sua mente. Non si richiederanno pertanto soverchi sforzi mnemonici, sfoggio di nomi e di descrizioni, ma si esigerà dal candidato il pieno possesso di concetti chiari e precisi e la capacità di associare i vari fenomeni naturali e di rendersi conto dei problemi che essi presentano. Le interrogazioni saranno fatte in maniera da associare le nozioni che i giovani hanno dovuto acquistare nei diversi rami delle scienze naturali, dando maggiore importanza, per la storia naturale, a quelle che presentano un certo interesse dal punto di vista del commercio.

LINGUE LOCALE E STRANIERE.

Prove scritte:

1. Traduzione dall'italiano d'una lettera commerciale, senza vocabolario, in due ore.

2. Traduzione dalla lingua straniera o locale d'un atto amministrativo e giudiziario, in due ore; senza vocabolario per le lingue europee, con l'uso del vocabolario per l'arabo e per il turco.

Prove orali:

1. Conversazione nelle lingue straniere e locale su argomenti relativi al commercio, alla vita, alla civiltà dei popoli che parlano quelle lingue. Per l'arabo la conversazione avrà luogo nella lingua letteraria, ma senza obbligo di *i'râb*.

2. Per l'arabo ed il turco, lettura e traduzione a prima vista, con eventuali spiegazioni grammaticali, di brani manoscritti in caratteri corsivi *riq'ah* (per l'Egitto e Costantinopoli) o magrebini (per Tunisi).

ISTITUZIONI DI DIRITTO.

La prova di esame consisterà in una conversazione sui seguenti argomenti:

I. Principî generali del diritto:

Concetto del diritto — Il diritto come norma e come facoltà (diritto obiettivo e diritto subiettivo). Diritto oggettivo e sua partizione. Fonti del diritto oggettivo. Cenni storici sui codici italiani.

II. Diritto costituzionale:

Lo Stato. Lo Stato italiano e la sua costituzione. Teoria dei poteri dello Stato. Il potere legislativo: organi e funzioni del potere legislativo. Il potere esecutivo e il potere giudiziario. Rapporti fra lo Stato e gl'individui. Diritti politici e diritti civili.

III. Diritto civile:

Diritti soggettivi. Capacità giuridica e capacità di agire. Persone fisiche e persone giuridiche. Classificazione dei diritti soggettivi. Della proprietà: cenni intorno al diritto di proprietà ed alle servitù prediali.

Concetto di obbligazione e suoi elementi essenziali. Cause ed effetti delle obbligazioni. Estinzione delle obbligazioni. Diritto delle successioni. Concetto generale di successione. La successione legittima e la testamentaria. Dell'acquisto dell'eredità e dei legati. Diritti di famiglia. Concetto della famiglia nel diritto moderno. Matrimonio. Filiazione legittima e filiazione naturale. Legittimazione, adozione, tutela e cura.

IV. Diritto commerciale — Concetto e fonti del diritto commerciale. Codice di commercio e leggi complementari. Delle obbligazioni commerciali. La prescrizione commerciale. Il commerciante. Sua condizione giuridica. La rappresentanza in materia civile e in materia commerciale. Il mandato commerciale. Le società commerciali e le assicurazioni. Gli atti di commercio e i contratti commerciali. La cambiale e gli istituti affini. Loro regolamenti. Gli altri titoli di credito. La vendita. Vendita civile e vendita commerciale. Il contratto di riporto. Le operazioni bancarie. Il contratto di trasporto. Il contratto di assicurazione nelle sue varie specie. Diritto commerciale marittimo. La nave. Del capitano e dell'equipaggio. Contratto di noleggio e contratto di trasporto marittimo. Le assicurazioni marittime. Fallimento e concordato preventivo.

V. Diritto amministrativo — Concetto ed organizzazione dell'amministrazione pubblica. L'attività della pubblica amministrazione. Attività giuridica e attività sociale. L'amministrazione del patrimonio pubblico dello Stato e degli Enti locali. La difesa del cittadino contro gli atti dell'amministrazione pubblica lesiva dei suoi diritti e interessi.

Avvertenza.

L'insegnante potrà in questa materia, che ha tanta importanza nella preparazione all'esercizio di uffici amministrativi e commerciali, limitare, col suo criterio, lo sviluppo di quegli argomenti che si riferiscono esclusivamente alle condizioni od ai caratteri peculiari del diritto e dell'amministrazione pubblica in Italia e introdurre, invece, nozioni sugli istituti giuridici, le giurisdizioni speciali e la legislazione commerciale dello Stato in cui ha sede la scuola.

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA.

Prova scritta:

Soluzione di un problema di ragioneria. Durata della prova: 6 ore).

Prova orale:

Conversazione sugli argomenti che seguono:

Computisteria: *Interesse e sconti semplici; loro applicazioni.*

a) Interessi semplici. Formule. Metodi aritmetici. Metodi abbreviati per il calcolo degli interessi per mesi e giorni (divisori fissi e parti aliquote). Tavole prontuarie. Sconto commerciale.

b) Capitali aventi rispettivamente scadenze diverse e che si devono ridurre a una scadenza comune in base a un dato tasso d'interesse. Interessi su capitali aventi scadenze o valute anteriori a questa scadenza comune e sconti per quelli aventi scadenza posteriore. Numero. Deduzione del conto corrente a metodo diretto e a così detti numeri oppure interessi neri e rossi. Forme (sezione divise e scalari). Redazione del conto corrente. Conti correnti a metodo diretto (a interessi e a numeri) e a chiusura presunta. Conti correnti a metodo indiretto a interessi antecedenti. Conti correnti a interessi non reciproci. Conti correnti a interessi variabili. Adeguati semplici di tempo e di tassa e pratiche applicazioni. Compensi di anticipazione. Sconto razionale semplice. Confronto con quello commerciale.

c) Praticamente, della regola congiunta. Arbitraggi mercantili.

d) Monete. Sistemi monetari. Parità monetarie. Brevi cenni pratici sulla cambiale (insegnamenti propedeutici per la materia del cambio). Cambio diretto. Listini e loro interpretazione. Rimesse. Tratte. Esame del listino di Londra. Cambio indiretto. Parità cambiaria. Tassi ufficiali e tassi liberi di sconto. Arbitraggi col cambio diretto e con quello indiretto. Conti correnti a due monete (c. c. loro e nostro). Esercizi.

e) Operazioni sui fondi pubblici e privati. Debito dello Stato. Specie. Quotazione dei titoli. Quotazioni *tel quel*. Problemi relativi ai titoli dello Stato. Obbligazioni di Comuni e Provincie. Azioni di società anonime e obbligazioni. Cartelle fondiarie. Fondi pubblici esteri. Quotazioni all'estero di titoli italiani. Esercizi.

Interessi e sconti composti; loro applicazioni.

f) Interesse composto discreto. Annualità a rate costanti per costituzioni di capitali. Annualità a rate costanti per l'ammortamento di debiti. Redazione di piani di ammortamento di debiti con o senza obbligazioni. Sconti composti. Valori attuali (uso di tavole per i calcoli relativi).

Ragioneria: *Parte generale.*

1. Amministrazione economica e azienda. Aziende di erogazione. Aziende di produzione e imprese. Beni economici. Persone (organi). Distinzione delle aziende (pubbliche e private, dipendenti e indipendenti, ecc.). Patrimonio, capitale, sostanza. Elementi che possono costituire il patrimonio di un'azienda di erogazione. Componenti attivi e passivi del capitale di un'impresa. Elementi complementari (costi dell'avviamento, dei brevetti, disegni, modelli, concessioni e spese di impianto).

Capitali principali ed accessori e necessità nelle imprese di tale distinzione per precisare la misura del reddito commerciale. Capitali fermi e circolanti nelle imprese di produzione diretta e di servigi e loro contributo diverso nella produzione per la determinazione dei costi monetari dei prodotti e dei servigi. Ammortamento di costi (brevetti, spese d'impianto, ecc.) e quote di deperimento di capitali fermi (macchine, attrezzi, ecc.). Capitale netto e come può risultare nelle imprese. Fondi di riserva. Riserve coperte. Riserve occulte. (Esemplificazioni).

2. Funzioni di gestione economica. Entrate ed uscite. Entrate ed uscite finanziarie nelle aziende di erogazione. Trasformazioni e scambi di ricchezze nelle imprese. Sopravvenienze e insussistenze. Funzioni di ragioneria ordinarie. Studio, rilevazione e controllo delle funzioni di gestione economica. Largamente sul controllo. Funzioni straordinarie.

3. Inventari. Specie. Esame e classificazione degli elementi patrimoniali. Valutazioni nelle aziende di erogazione. Le attribuzioni di valore, nelle imprese, ai componenti del

capitale. Criteri che possono guidare, tenendo presenti i fini diversi che possono proporsi gli inventari ed il momento in cui si compilano. Come possono rappresentarsi nell'inventario i fondi di ammortamento e di deperimento, i fondi di svalutazione e gli sconti di valori nominali. Inventari dedotti dalle scritture. Dei ratei e risconti, e come possono doversi includere nella compilazione di alcuni inventari. Beni altrui e come possono inscriversi negli inventari.

4. Preventivi nelle imprese. Preventivi di impianto o costituzione di imprese. Preventivi di costi, di ricavi, ecc. Preventivi nelle aziende di erogazione. Preventivi di costi e redditi (esemplificazioni). Preventivi finanziari. Entrate ed uscite finanziarie. Preventivi di competenze e di cassa. Classificazione usata nei preventivi di competenza dei pubblici Enti. Entrate ed uscite che rappresentano rispettivamente diminuzioni ed aumenti nei beni di consumo. Concetti a cui oggi si informano i « movimenti di capitali ». Fondi di riserva, storni, ecc. Unilateralità e incompletezza dei preventivi finanziari rispetto a tutta la gestione economica dei pubblici Enti. Residui a fine d'esercizio. Pareggi, avanzi o disavanzi finanziari. Bilanci di competenza misti.

5. Metodi e sistemi. Registri elementari nelle aziende di erogazione per la gestione finanziaria. Registri elementari di una data impresa (si scelga come tipo l'impresa mercantile). Giornale. Mastro. Conti-materia e forma. Partita doppia applicata a sistemi patrimoniali. Apertura dei conti. Bilancio di verificazione e deduzione della « situazione ». Correzione di errori. Chiusura dei conti; operazioni necessarie. Rettificazione o correzione dei saldi a fine esercizio, di alcuni conti. Parte concettuale di questa operazione nelle imprese (attribuzioni di valore alle merci, ai titoli, alle divise estere esistenti, ecc. e criteri diversi che possono guidare in queste stime). Utili sperati e perdite presunte derivanti da queste rettificazioni. Scritture dei ratei e riscontri a fine esercizio per la determinazione dei redditi, dei costi e delle spese che all'esercizio competono. Destinazione del reddito netto rilevato nelle imprese individuali ed in quelle collettive e specialmente anonime. Esercizio pratico completo di scritture in partita doppia.

6. Forme di partita doppia. Giornalmastro. La partita doppia applicata a sistemi patrimoniali incompleti ed a sistemi di beni altrui, di impegni e rischi. Applicazioni pratiche. Sistemi finanziari. Esercizio pratico completo. Cenni sulla logismografia di Giuseppe Cerboni.

7. La partita semplice.

8. Rendiconti patrimoniali ed economici. Rendiconti parziali. Rendiconti finanziari nei pubblici Enti. Forme che assumono. Revisione e approvazione. Situazioni. Bilanci nelle imprese a fine esercizio. Poste di essi ed esame di queste poste.

Parte applicata:

1. Società commerciali ed associazioni in partecipazione (devesi soltanto richiedere l'integrazione, dal lato della ragioneria, delle nozioni di istituzioni di diritto) — Scritture relative a costituzione di società in nome collettivo, in accomandita semplice e per azioni anonime. Apporti di soci. Rilevazione di utili a fine esercizio. Riparti di essi. Dei fondi di riserva e di altri accantonamenti, specialmente nelle anonime. Obbligazioni nelle società anonime. Scritture. Aumenti di capitale. Diminuzioni. Fusione di società. Esemplificazioni. Associazioni in partecipazione all'intero commercio e ad una o più speculazioni soltanto. Scritture dal punto di vista dell'associante e degli associati.

2. Aziende divise — Trasmissioni di valori e scritture relative. Scritture generali presso l'amministrazione centrale. Esemplificazioni.

3. Le imprese — *A*) Imprese di produzione indiretta (imprese mercantili):

a) Commercio di importazione. Acquisti *fob.*, *cif.*, ecc. Merci viaggianti. Documenti relativi. Delle tratte documentate. Tecnica dell'operazione. Operazioni con corrispondenti all'estero. Commercio d'importazione. Scritture.

b) Commercio bancario (svolgimento coordinato con la materia di istituzioni di diritto). Banche di credito ordinario e loro ordinamento amministrativo. Operazioni attive e passive. Degli uffici di una banca. Principali scritture elementari. Controllo dei vari uffici. Lo sconto di effetti e le anticipazioni su titoli. Tecnica di queste operazioni. Dei riporti attivi; quali si considerano nella pratica bancaria. Di altre operazioni attive. Delle operazioni accessorie. Effetti all'incasso e beni di terzi. Operazioni passive. Conti correnti disponibili, a risparmio, vincolati, ecc. Emissione di buoni fruttiferi. Depositi di titoli presso altre banche a garanzia di anticipazioni ricevute o di altre operazioni. Riporti passivi. Risconto del portafoglio durante l'esercizio come provvista di fondi. Istituti di emissione e loro operazioni (cenni). La chiusura dei conti a fine d'esercizio nelle imprese bancarie. Esercizio completo in partita doppia e deduzione del bilancio a fine esercizio.

B) Aziende di produzione diretta:

Esercizio tecnico nelle imprese industriali. Capitali fissi e circolanti e loro contributo alla formazione dei costi di produzione dei prodotti. Cenni sull'organizzazione amministrativa e sulle principali scritture elementari. Delle scritture complesse. Conti alle materie prime principali e secondarie, alla mano d'opera e alle spese generali industriali. Imputazione delle spese generali. Gli elementi di costo e i conti alle « lavorazioni ». Come non sia possibile sempre l'esatta determinazione dei costi di prodotti quando si ottengono dal lavoro industriale. Correzione di costi di prodotti già rilevati e come si considerano nella pratica. Costi e spese commerciali relativi ai prodotti ottenuti. Ricavi di vendite. Criteri per le attribuzioni di valore a fine d'esercizio alle materie prime principali e secondarie rimanenti, ai prodotti incompiuti, ecc.

Studio di una industria locale. Esercizio in partita doppia. Deduzione del bilancio.

C) Imprese di servigi:

Componenti del capitale di queste imprese. Costi e ricavi. Varie specie. Imprese di somministrazioni, costruzioni, ecc. Imprese di trasporto. Cenni sulle imprese di navigazione. Opportune semplificazioni.

4. Funzioni straordinarie di ragioneria. Inventari di liquidazione volontaria e forzata. Curatele. Scritture relative alla liquidazione. Divisione di sostanza e compilazione di progetti relativi. Graduatorie giudiziarie. Norme relative alle perizie.

5. Le aziende di erogazione:

a) Aziende private — Cenni sulle aziende domestiche e patrimoniali-domestiche. Redditi e costi di essi. Erogazione e consumi. Reddito netto non consumato. Norme riguardanti l'impiego dei capitali disponibili. Registrazione in partita doppia di scadenza di redditi, riscossioni, pagamenti di spese, consumi, ecc.

b) Aziende pubbliche:

Gli istituti di beneficenza — Stato dei capitali ed esame di esso. Categoria XI. Richiamo brevissimo alla materia già

svolta sui preventivi finanziari. Presunti avanzi e disavanzi di amministrazione e come si determinano. Movimenti di capitali e integrità del patrimonio di reddito nelle fondazioni. Norme regolamentari per la valutazione di alcune attività e passività. Esame delle entrate e delle uscite di questi Enti. Residui a fine di esercizio. Insufficienza del bilancio finanziario in queste aziende a substrato patrimoniale e rimedi proposti. Esemplificazioni pratiche in partita doppia per un'azienda pubblica (scritture finanziarie e patrimoniali).

Comuni e Provincie — Distinzione dei beni. Inventari. Classificazioni di attività e passività. Richiamo alla materia già svolta sui preventivi finanziari. Avanzi e disavanzi presunti d'amministrazione. Servizio delle entrate e delle spese. Servizio di cassa. Cenni sulle scritture complesse. Idee generali sull'inventario, bilancio, scritture e rendiconto delle aziende municipalizzate.

Stato (svolgimento coordinato con la materia d'insegnamento della scienza delle finanze: paragrafi 4, 5, 6, 7) — Beni dello Stato. Beni patrimoniali. Disposizioni legali e classificazioni usate nei documenti ufficiali. Servizio dell'entrata. Servizio delle spese. Mandati e varie specie. Servizio di tesoreria. Cenni sulle scritture dello Stato. Conto consuntivo del bilancio e conto patrimoniale nelle varie parti di cui si compongono. Cenni sui conti giudiziali.

SCIENZA DELLE FINANZE.

L'esame consisterà in una conversazione sui seguenti argomenti:

1. Bisogni individuali e bisogni collettivi. Principio della coesione sociale. Bisogni collettivi, ai quali provvede la libera privata iniziativa e bisogni collettivi, cui provvedono d'autorità lo Stato e gli Enti politici minori (bisogni pubblici). Caratteristiche differenziali.

2. Beni e servigi offerti dagli Enti politici. Domanda presunta e offerta irrecusabile di molti beni e servizi. Condizioni della domanda e dell'offerta per altri beni e servizi pubblici. Mezzi coi quali si provvede ai primi e ai secondi.

3. Concetto della scienza delle finanze. Relazioni di questa con altre discipline, in particolare con la scienza dell'amministrazione e con l'economia politica. Estensione della scienza delle finanze in rapporto ai compiti che si ritengono spettare allo Stato e agli altri Enti politici minori.

4. Formazione del patrimonio pubblico. Classificazione delle attività e passività patrimoniali. Del demanio fiscale, in ispecie. Attitudine dello Stato, della Provincia e del Comune come amministratori.

5. Le spese pubbliche. Specie, caratteri e norme giuridiche e politiche che le riguardano. Spese per la formazione del demanio e patrimonio pubblico e spese per la gestione dei servizi pubblici generali e speciali. Parte del reddito nazionale che è richiesta per acquisto di beni e servizi pubblici e parte che s'impiega liberamente in acquisto di beni e servizi sul mercato libero. Condizioni per il conseguimento di un massimo oggetto utile totale.

6. Le entrate pubbliche. Entrate ordinarie, originarie e derivate. Imposte, tasse e tributi di carattere misto. Ordinamento loro secondo le nostre leggi. Criteri di ripartizione delle imposte in relazione alla capacità contributiva dei cittadini. Entrate straordinarie: debito pubblico, forme e modi di stipulazione, rimborso, conversione. La carta moneta: metodi razionali per sopprimere il corso forzoso in un paese. Le alienazioni di beni patrimoniali.

7. Il bilancio dello Stato. Norme giuridiche e politiche per la formazione, approvazione ed esercizio del bilancio. Dell'avanzo e del disavanzo. Problema della pressione relativa di un'imposta straordinaria e di un prestito.

STATISTICA.

L'esame consisterà in una conversazione sui seguenti argomenti:

1. Concetto della statistica come forma di osservazione e di induzione appropriata ai fatti collettivi. In quali modi si manifesta un ordine nei fatti di tali specie. Leggi statistiche. La legge dei « grandi numeri ».

2. Rilevazione immediata dei fatti collettivi. Operazioni tecniche; lo spoglio, l'aggruppamento e l'intavolazione dei dati. Operazioni logiche; la critica, l'elaborazione e la comparazione dei dati. Cause d'errore. Artifici per la scoperta, misura e correzione degli errori.

3. Rilevazione congetturale, in base a criteri di proporzionalità, di analogia, ecc. Esempi.

4. Procedimenti aritmetici di elaborazione dei dati. Medie. Proprietà e competenza d'applicazione delle principali specie di medie. Rapporti statistici. Perequazione. Correlazioni di serie.

5. Procedimenti grafici. Tecnica dei diagrammi e cartogrammi.

6. Cenno dei procedimenti algebrici più semplici (interpolazione lineare e parabolica di secondo grado).

7. Primi elementi di calcolo delle probabilità. Ufficio del calcolo di probabilità nella statistica.

8. I numeri indici. Loro applicazione alla misura delle variazioni dei prezzi di grandi gruppi di merci, alla misura delle variabilità dei caratteri, ecc.

9. Tavole di sopravivenza e di mortalità. Concetto di vita probabile, di vita media e concetti affini. Formola della vita media per due teste

10. Lo Stato e il movimento della popolazione. La teoria di Malthus. Nozioni sulla tecnica del censimento della popolazione. Rilevazione del movimento naturale (nascite o morti) e del movimento estrinseco (immigrazione ed emigrazione). Altre nozioni di statistica economica e commerciale. I fatti dell'ordine morale, considerati dal punto di vista della statistica.

11. Cenni di storia della statistica.

Avvertenza.

L'insegnamento della ragioneria è collegato specialmente con quelli di scienza delle finanze e di istituzioni di diritto. Nei presenti programmi si è voluto badare a questo collegamento per evitare ripetizioni della stessa materia da parte di insegnanti diversi. E' necessario che l'insegnante di ragioneria non ripeta alcune nozioni di diritto commerciale, che sono nel programma dell'insegnante di istituzioni di diritto (società commerciali, associazioni in partecipazione, cambiali e istituti affini, contratto di riporto, depositi, ecc.), e che devono trovare il loro completamento, dal lato tecnico, nel corso di ragioneria, senza essere ripetute.

Si eviterà parimenti, che uno stesso argomento riappaia — sia pure per necessità di trattazione — in più punti. E' inutile, studiando i singoli Enti pubblici, ripetere la materia del bilancio di previsione di competenza, del rendiconto finanziario e patrimoniale, delle scritture finanziarie, ecc.: materia tutta che trova il suo completo svolgimento in capitoli di ragioneria generale. Basterà richiamarla con brevi cenni, ed integrarla, se è necessario, se, cioè, vi sono particolarità che riguardano il tipo di azienda che è oggetto di studio. Il programma di computisteria è stato ridotto di qualche cosa e può svolgersi con tre ore settimanali di lezione. Alcuni punti del vecchio programma di computisteria erano di aritmetica ed altri di tecnica commerciale: materia, quest'ultima, che doveva ripetersi, poi, nell'insegnamento

della ragioneria applicata alle imprese. Poichè la conoscenza sia pure elementare, della tecnica commerciale si ritiene indispensabile per lo studio della ragioneria, si sono fatti dei richiami alla « tecnica » in qualche punto del programma che tratta delle imprese.

La sezione di commercio e ragioneria deve preparare « all'esercizio di uffici amministrativi e commerciali ». E' necessario quindi che il licenziato da questi studi conosca non soltanto i tipi principali di imprese, ma abbia una certa conoscenza di ragioneria dei pubblici Enti. Per questa ragione, si sono nel programma attuale conservate alcune nozioni specifiche di ragioneria applicata agli Enti pubblici.

CHIMICA MERCEOLOGICA.

L'esame consterà di una conversazione sui seguenti argomenti.

1. Simboli, formule, equazioni chimiche e calcoli stechiometrici.

Aria atmosferica e fenomeni di combustione. Acqua, ozono ed acqua ossigenata.

Acidi, basi e sali. Regole di nomenclatura.

Gli acidi cloridrico, nitrico e solforico. L'ammoniaca e gli idrati di sodio e di potassio.

Teoria atomica e ricerca dei p. atomici e dei p. molecolari.

2. Elementi che entrano nella costituzione dei composti organici. Complessi atomici caratteristici delle varie funzioni (alcoolica, aldeidica, acida, ecc.).

3. Materie prime e prodotti della grande industria, con particolare riguardo all'Italia e alla regione dove ha sede la scuola.

Gas industriali.

Metalli usuali e metalli preziosi. Leghe ed amalgame.

Combustibili solidi. liquidi, gassosi.

Gesso, calce, cementi. Prodotti ceramici e vetrerie.

Materie fertilizzanti.

Alimenti animali e vegetali: latte, uova, carne, cereali e legumi Zucchero e surrogati.

Vini, birra, liquori.

Grassi, candele, saponi. Gomme e resine.

Fibre tessili e tessuti. Caratteri distintivi delle fibre tessili, seta artificiale, cotone mercerizzato.

Pelli, cuoio, materie concianti.

Avvertenza.

Il candidato deve dimostrare di conoscere bene gli argomenti del programma con particolare riguardo alle condizioni speciali della regione nella quale ha sede l'istituto e alle relazioni che il programma stesso ha con quello di scienze.

CALLIGRAFIA.

Intestazione di una pagina di registro di commercio, con l'uso di caratteri vari bene armonizzati. (Durata della prova: 3 ore).

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la pubblica istruzione:
CASATI.

Numero di pubblicazione 198.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2273.

Sistemazione giuridica ed economica del personale giudiziario proveniente dalla cessata Amministrazione di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Visti gli articoli 3 del R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, e 1 del R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1433;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842;

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli. Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Personale della magistratura.

Art. 1.

Il personale della magistratura proveniente dalla cessata Amministrazione di Fiume, è collocato in un ruolo transitorio secondo la distinzione dei gradi della magistratura del Regno.

Nella formazione di tale ruolo, la quale sarà compiuta dal competente ufficio del Ministero della giustizia, dovranno osservarsi, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 66 e 67 del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921.

Art. 2.

Il ruolo transitorio è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e gli interessati possono, entro 15 giorni da tale pubblicazione, presentare i loro reclami al Ministero con ricorso trasmesso in via gerarchica.

Su tali ricorsi decide il Ministro per la giustizia con suo decreto, sentita una Commissione speciale, la quale sarà presieduta dal Ministro e composta di due magistrati di grado non inferiore a consigliere di Cassazione, nominati dal Ministro per la giustizia.

Alle sedute della Commissione interviene per dare chiarimenti il capo del personale della magistratura ed in caso di suo impedimento il funzionario che ne fa le veci. Adempirà le funzioni di segretario della Commissione un magistrato trattenuto al Ministero con funzioni amministrative.

La decisione non è soggetta ad alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Il Consiglio superiore della magistratura in sezione semplice provvederà quindi alla fusione del ruolo transitorio nel ruolo generale, tenendo presente per ogni singolo magistrato la posizione a lui assegnata nel ruolo transitorio, in modo però da non attribuirgli un collocamento più favorevole in confronto dei magistrati del ruolo generale con pari anzianità complessiva di servizio ed in analoghe condizioni di merito.

Dalla pubblicazione della graduatoria così formata gli interessati avranno 15 giorni per proporre i loro eventuali reclami sui quali deciderà definitivamente il Consiglio superiore della magistratura in seduta plenaria.

Art. 3.

Dalla entrata in vigore del presente decreto sono estese ai magistrati provenienti dalla cessata Amministrazione di Fiume, le disposizioni relative all'ordinamento disciplinare, ai limiti di età, alle aspettative, alle permissioni di assenza, vigenti per la magistratura del Regno, ed ai poteri di vigilanza degli organi del Pubblico Ministero sugli uffici inferiori, nonchè, in quanto siano applicabili, le disposizioni speciali emanate per la magistratura proveniente dalla cessata Amministrazione austriaca.

Art. 4.

Entro il termine stabilito dall'art. 8 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, possono essere dispensati dal servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 2, i magistrati di qualunque grado provenienti dalla cessata Amministrazione di Fiume i quali per motivi di salute, incapacità, scarso rendimento di lavoro, compimento dei sessanta anni di età o raggiungimento di tale età entro il termine suaccennato, o per altri motivi non siano riconosciuti abili al servizio.

Il loro trattamento di riposo è regolato dalle norme stabilite dal R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Art. 5.

I magistrati collocati nel ruolo transitorio sono parificati ai magistrati del grado corrispondente del ruolo generale, sia in ordine al grado gerarchico, sia in ordine al trattamento economico, in conformità degli allegati I e III del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

L'attribuzione dei nuovi stipendi sarà fatta in base all'anzianità nel grado attribuita ai detti magistrati nel ruolo transitorio. Quanto ai giudici o sostituti procuratori del Re si avrà riguardo all'anzianità complessiva, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

CAPO II.

Personale delle cancellerie e subalterno.

Art. 6.

Il personale amministrativo di cancelleria, in pianta stabile negli uffici giudiziari della cessata Amministrazione di Fiume sarà collocato in un elenco transitorio secondo l'ordine delle classi e dell'anzianità raggiunta, applicando la distinzione dei gradi in conformità dell'ordinamento del Regno, tenuto presente il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

L'elenco transitorio sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e gli interessati potranno, entro 15 giorni dalla pubblicazione, presentare i loro reclami al Ministero con ricorso trasmesso in via gerarchica.

Art. 7.

E' costituita presso il Ministero della giustizia una Commissione composta di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, che la presiede, del capo del personale del Ministero della giustizia o di un suo delegato e di un consigliere o di un sostituto procuratore generale di Corte di appello.

La Commissione dovrà dare il suo parere:

1° Sull'assegnazione del grado di cui all'art. 2 del citato R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842;

2° Sui ricorsi contro l'assegnazione fatta a norma del numero precedente;

3° Sulle dispense dal servizio del personale amministrativo di cancelleria e del personale subalterno in pianta stabile negli uffici giudiziari della cessata Amministrazione di Fiume i quali per motivi di salute, incapacità, scarso rendimento di lavoro, compimento dei 60 anni di età o raggiungimento di tale età entro il termine suaccennato, o per altri motivi non siano riconosciuti abili al servizio;

4° Sulla revoca o modificazione delle nomine e degli avanzamenti disposti dopo il 3 novembre 1918.

I provvedimenti sugli oggetti indicati nel comma precedente saranno adottati con decreto del Ministro per la giustizia, ad eccezione dei provvedimenti di dispensa che dovranno essere presi con decreto Reale su proposta del detto Ministro. Essi non sono suscettibili di gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Adempiranno le funzioni di segretario della Commissione due magistrati trattenuti al Ministero con funzioni amministrative.

Le dispense contemplate nel presente articolo dovranno aver luogo entro il termine stabilito dall'art. 8 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, e al personale esonerato spetterà il trattamento di quiescenza determinato dallo stesso decreto-legge.

Art. 8.

La fusione del ruolo transitorio del personale amministrativo di cancelleria, indicato nell'art 6, nel ruolo generale dei funzionari delle cancellerie e segreterie del Regno sarà fatta in conformità delle disposizioni degli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762, tenuto conto dell'avvenuta assegnazione del grado.

Art. 9.

Il personale amministrativo femminile di cancelleria sarà mantenuto in servizio con la denominazione di applicato giudiziario, e sarà collocato nel grado 12° previsto per il personale del gruppo *C* nell'allegato I del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con l'anzianità complessiva di servizio.

Gli aggiunti di cancelleria di ambo i sessi saranno collocati nel grado 13° del citato gruppo *C* con l'anzianità complessiva di servizio e con la denominazione di applicato giudiziario. Dopo 8 anni di servizio essi potranno essere promossi al grado 12°, sempre che ne siano riconosciuti idonei dalle Commissioni di vigilanza istituite presso le Corti di appello.

Agli applicati giudiziari contemplati nel presente articolo sono applicabili le norme degli articoli 5, 6 e 7 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762.

Art. 10.

Il personale subalterno in pianta stabile sarà collocato nel grado di usciere previsto dalla tabella n. 15 dell'allegato IV al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e, ai fini

dell'attribuzione dello stipendio al personale stesso, sarà calcolata l'anzianità complessiva di servizio.

Art. 11.

Il personale contemplato nei due precedenti articoli sarà compreso in due distinti elenchi transitori, che verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

Contro i detti elenchi gli interessati potranno presentare reclamo nel termine e nella forma indicati nell'art. 6. La decisione avrà luogo secondo le norme contenute nell'articolo 7 per i ricorsi del personale amministrativo di cancelleria.

La modificazione dell'elenco transitorio del personale subalterno di cui all'art. 10 del presente decreto col ruolo generale degli uscieri giudiziari del Regno sarà attuata con le norme stabilite nell'art 11 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1762.

Art. 12.

Al personale avventizio in servizio negli uffici giudiziari di Fiume si applica la disposizione dell'art. 20 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Disposizioni finali.

Art. 13.

Il conferimento dei nuovi stipendi ai magistrati, ai funzionari di cancelleria ed al rimanente personale in pianta stabilite negli uffici giudiziari di Fiume avrà decorrenza dal 1° dicembre 1924.

Art. 14.

Per quant'altro non sia previsto nel presente decreto, valgono per il personale giudiziario proveniente dall'Amministrazione statale di Fiume, in quanto siano applicabili, le norme di carattere generale contenute nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sulla sistemazione economica e giuridica del personale proveniente dalla detta Amministrazione.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 188. — GRANATA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria fonotelegrafica.

Il giorno 24 corrente in Agropoli stazione, provincia di Salerno, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Agropoli.

Roma, 26 gennaio 1925.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica Casaratta-Casarattella.

Con decreto in data 14 gennaio 1925, n. 22094, div. 9ª, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di esecuzione e di manutenzione della bonifica Casaratta-Casarattella, con sede in Motta di Livenza, in provincia di Treviso, secondo il testo deliberato dall'assemblea generale degli interessati addì 28 dicembre 1921 e modificato d'ufficio agli articoli 6, 22, 38 e 39 per renderlo consono alle disposizioni di legge vigenti in materia di bonificamento.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 22

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 29 gennaio 1925

	Media		Media
Parigi	130 04	Belgio	125 51
Londra	115 035	Olanda	9 72
Svizzera	463 31	Pesos oro	22 05
Spagna	340 67	Pesos carta	9 70
Berlino (marco oro)	5 72	New-York	24 028
Vienna	0 0338	Oro	463 63
Praga	70 90	Belgrado	39 40
Dollaro canadese	24 05	Budapest	0 0334
Romania	12 67		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 18
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	52 —
	5.00 % netto	97 50
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	80 58

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 49, dal 1º al 7 dicembre 1924.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico			
Aquila	Aquila	Pizzoli	O	1	—
Bari	Altamura	Alberobello	O	—	1
Bologna	Bologna	Crespellano	B	—	1
Brescia	Breno	Ceto	B	—	1
Id.	Verolanuova	Cigole	B	—	1
Id.	Id.	Cinigiano	B	—	1
Cagliari	Oristano	Usellus	B	—	1
Id.	Lanusei	Gergei	B	—	1
Catanzaro	Monteleone	Monteleone	B	—	1
Id.	Id.	S. Giovanni	B	—	1
Como	Varese	Brenno B.	B	—	1
Foggia	Foggia	Cerignola	E	—	1
Milano	Gallarate	Legnano	E	—	1
Palermo	Palermo	Palermo	Cp.	—	1
Potenza	Matera	Pisticci	O	1	—
Id.	Id.	Stigliano	O	1	—
Id.	Potenza	Acerenza	O	2	—
Id.	Id.	Genzano	O	1	—
Id.	Id.	Palmira	O	3	1
Roma (*a*)	Roma	Palombara	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	2	—
Id.	Viterbo	Canino	B	1	—
Id.	Id.	Nepi	B	1	—
Salerno	Campagna	Serre	O	—	1
Taranto	Taranto	Martina Franca	B	1	1
Torino	Torino	Rivoli	B	—	1
Udine	Udine	Pozzuolo	B	—	1
				15	18
		Carbonchio sintomatico			
Benevento	Cerreto S.	Monare	B	—	1
Mantova	Mantova	Castellucchio	B	—	1
Id.	Id.	Rodigo	B	—	1
Torino	Torino	Andozano	B	—	1
				—	4
		Afta epizootica			
Alessandria	Acqui	Bergamasco	B	—	1
Id.	Id.	Casteboglione	B	—	1
Id.	Id.	Nizza M.	B	—	1
Id.	Alessandria	Alessandria	B	5	1
Id.	Id.	Castellazzo B.	B	—	1
Id.	Id.	Cassine	B	1	1
		(Segue) *Afta epizootica.*			
Alessandria	Alessandria	Frugarolo	B	1	2
Id.	Id.	Masio	B	3	1
Id.	Id.	Oviglio	B	2	1
Id.	Id.	S. Salvatore	B	1	—
Id.	Id.	Valenza	B	1	—
Id.	Asti	Antignano	F	—	1
Id.	Id.	Asti	I	3	1
Id.	Id.	Calosso	I	1	1
Id.	Id.	Castagnol	B	—	2
Id.	Id.	Cortigliole	B	—	1
Id.	Id.	Isola	B	—	1
Id.	Id.	Mombercelli	B	1	—
Id.	Id.	Portacomaro	B	—	1
Id.	Id.	Rocchetta T.	B	—	1
Id.	Id.	Robella	B	1	—
Id.	Id.	S. Damiano	B	2	6
Id.	Id.	Valpenesa	B	2	1
Id.	Casale M.	Alfiano Natta	B	—	1
Id.	Casale M.	Casale	B	—	2
Id.	Id.	Castelletto	B	1	—
Id.	Id.	Corteranzo	B	—	1
Id.	Id.	Giarole	B	—	1
Id.	Id.	Montighi	B	1	1
Id.	Id.	Murisengo	B	—	3
Id.	Id.	Occimiano	B	—	2
Id.	Id.	Odalengo	B	2	—
Id.	Id.	Ozzano	B	—	2
Id.	Id.	Pomaro	B	1	—
Id.	Id.	Ponzano	B	1	—
Id.	Id.	Ticineto	B	—	1
Id.	Novi	Basaluzzo	B	—	2
Id.	Id.	Borghetto B.	B	—	1
Id.	Id.	Capriata O.	B	1	—
Id.	Id.	Castelletto O.	B	1	—
Id.	Tortona	Casaluceto	B	—	1
Id.	Id.	Guazzosa	B	1	—
Id.	Id.	Sale	B	2	—
Id.	Id.	Tortona	B	—	1
Ancona	Ancona	Arcevia	B	3	—
Id.	Id.	Cupra Montana	B	2	—
Id.	Id.	Fabriano	B	3	—
Id.	Id.	Genga	B	2	—
Id.	Id.	Monsaurito	B	3	—
Id.	Id.	Montecarotto	B	2	—
Id.	Id.	Montemarciano	B	2	—
Id.	Id.	Sammarcello	B	1	—
Id.	Id.	Sassoferrato	B	—	5
Id.	Id.	Senigallia	B	—	5
Arezzo	Arezzo	Arezzo	B	—	1
Id.	Id.	Bibbiena	B	2	3
Id.	Id.	Civitella Chian.	B	1	—
Id.	Id.	Montevarchi	B	1	2
Id.	Id.	Terranuova B.	B	—	2
Ascoli Piceno	Ascoli	Ascoli	B	2	—
Avellino	S. Angelo L.	Rocchetta	B	—	1
Belluno	Belluno	Belluno	B	—	3
Id.	Id.	Limona	B	—	1
Id.	Id.	Pieve Alpago	B	2	—
Id.	Id.	Sospirolo	B	1	—
Id.	Id.	Trichiana	B	1	—
Id.	Feltre	Cesio	B	1	—
Id.	Id.	Feltre	B	—	6
Id.	Pieve Cadore	Comacchio S.	B	5	—
Id.	Id.	S. Nicolò	B	1	—
Id.	Id.	S. Stefano	B	—	2
Bergamo	Bergamo	Almenno S.	B	2	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*				
Bergamo	Bergamo	Alzano M.	B	2	—
Id.	Id.	Bagnatico	B	—	1
Id.	Id.	Bergamo	B	4	1
Id.	Id.	Bolgare	B	2	—
Id.	Id.	Bonate Sotto	B	1	—
Id.	Id.	Bottanuco	B	—	1
Id.	Id.	Brembate S.	B	1	—
Id.	Id.	Cenate Sotto	B	2	1
Id.	Id.	Chignolo	B	2	—
Id.	Id.	Colognola	B	—	1
Id.	Id.	Curno	B	4	1
Id.	Id.	Dossena	B	1	—
Id.	Id.	Madone	B	2	—
Id.	Id.	Mologno	B	2	1
Id.	Id.	Mozzo	B	1	—
Id.	Id.	Nembro	B	—	2
Id.	Id.	Neso	B	1	3
Id.	Id.	Palazago	B	—	1
Id.	Id.	Pedrengo	B	—	2
Id.	Id.	Presezze	B	1	—
Id.	Id.	Ranica	B	1	—
Id.	Id.	S. Antonio	B	—	1
Id.	Id.	S Paolo A.	B	1	—
Id.	Id.	Scano	B	—	1
Id.	Id.	Stezzano	B	2	2
Id.	Id.	Suisio	B	2	—
Id.	Id.	Telgate	B	5	—
Id.	Id.	Trescore	B	—	1
Id.	Id.	Vallalta	B	—	1
Id.	Id.	Vatesse	B	2	—
Id.	Id.	Villongo S. F.	B	1	—
Id.	Clusone	Castione	B	1	—
Id.	Id.	Cene	B	2	—
Id.	Id.	Endine	B	—	1
Id.	Id.	Gazzaniga	B	3	—
Id.	Id.	Oneta	B	1	—
Id.	Treviglio	Arsago	B	3	3
Id.	Id.	Bariano	B	1	2
Id.	Id.	Brignano	B	—	1
Id.	Id.	Calcinate	B	1	1
Id.	Id.	Calcio	B	1	—
Id.	Id.	Canonica	S	1	—
Id.	Id.	Caravaggio	B	3	—
Id.	Id.	Cologno	B	4	—
Id.	Id.	Cortenuova	B	5	—
Id.	Id.	Covo	B	6	7
Id.	Id.	Fornovo	B	2	—
Id.	Id.	Martinengo	B	5	—
Id.	Id.	Misano	B	9	2
Id.	Id.	Prumenengo	B	—	1
Id.	Id.	Romano	B	3	2
Id.	Id.	Torrepallio	B	1	3
Id.	Id.	Treviglio	B	—	2
Id.	Id.	Verdello	B	1	—
Id.	Id.	Zanica	B	1	1
Bologna	Bologna	Bologna	B	3	—
Id.	Id.	Calderara	B	3	—
Id.	Id.	Crespellano	B	1	—
Id.	Id.	Molinella	B	1	—
Id.	Id.	Sala Bolognese	B	1	—
Brescia (*a*)	Brescia	Acquafredda	B	—	3
Id.	Id.	Bedizzole	B	3	3
Id.	Id.	Bagnolo Mello	B	1	2
Id.	Id.	Borgo Satollo	B	8	—
Id.	Id.	Barbariga	B	—	1
Id.	Id.	Castelmella	B	3	—
Brescia (*a*)	Brescia	Caloisano	B	1	—
Id.	Id.	Castegnato	B	2	—
Id.	Id.	Carpenedolo	B	6	—
Id.	Id.	Calcinato	B	1	—
Id.	Id.	Ciliverghe	B	—	1
Id.	Id.	Cizzago	B	5	—
Id.	Id.	Corzano	B	3	—
Id.	Id.	Desenzano	B	1	—
Id.	Id.	Dello	B	1	—
Id.	Id.	Flero	B	2	—
Id.	Id.	Ghedi	B	5	5
Id.	Id.	Isorella	B	—	5
Id.	Id.	Lograto	B	2	—
Id.	Id.	Lonato	B	15	1
Id.	Id.	Montirone	B	—	1
Id.	Id.	Montechiari	B	2	8
Id.	Id.	Nuvolera	B	2	1
Id.	Id.	Ome	B	1	—
Id.	Id.	Remedello Sp.	B	1	1
Id.	Id.	Remedello St.	B	1	—
Id.	Id.	Roncadelle	B	1	1
Id.	Id.	Sanzeno Nar.	B	1	—
Id.	Id.	Travagliata	B	1	—
Id.	Id.	Torbole Cas.	B	1	1
Id.	Id.	Visano	B	—	1
Id.	Breno	Breno	B	1	1
Id.	Id.	Erbanno	B	—	2
Id.	Id.	Losine	B	—	1
Id.	Id.	Monno	B	5	—
Id.	Id.	Urago Ogg.	B	3	—
Id.	Chiari	Chiari	B	6	2
Id.	Id.	Barco	B	2	—
Id.	Id.	Bornato	B	1	—
Id.	Id.	Borgo S. Giac.	B	20	1
Id.	Id.	Cologne	B	—	3
Id.	Id.	Gazzago S. M	B	—	1
Id.	Id.	Capriole	B	—	2
Id.	Id.	Coccaglio	B	—	1
Id.	Id.	Castelcovadi	B	—	1
Id.	Id.	Castrezzato	B	1	—
Id.	Id.	Gerolanuova	B	1	—
Id.	Id.	Orzinuovi	B	19	5
Id.	Id.	Orzivecchi	B	5	2
Id.	Id.	Roveto	B	1	—
Id.	Id.	Villachiara	B	—	3
Id.	Verolanuova	Bassano B.	B	2	2
Id.	Id.	Cigole	B	2	1
Id.	Id.	Cadignano	B	9	—
Id.	Id.	Fiesse	B	2	2
Id.	Id.	Gambara	B	1	—
Id.	Id.	Gottolengo	B	1	—
Id.	Id.	Leno	B	2	—
Id.	Id.	Offlaga	B	2	—
Id.	Id.	Quinzano O.	B	11	1
Id.	Id.	Seniga	B	1	—
Id.	Id.	Verolanuova	B	1	—
Id.	Id.	Verolavecchia	B	1	—
Chieti	Chieti	Pescara	B	1	—
Como	Como	Alserio	B	1	—
Id.	Id.	Alzate B.	B	3	—
Id.	Id.	Anzano	B	—	2
Id.	Id.	Bellagio	B	2	1
Id.	Id.	Bellano	B	1	—
Id.	Id.	Beregazzo	B	2	—
Id.	Id.	Binago	B	2	—
Id.	Id.	Brenna	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Como	Como	Gabbiate	B	2	—
Id.	Id.	Caversaccio	B	1	—
Id.	Id.	Civenna	B	1	—
Id.	Id.	Colico	B	5	—
Id.	Id.	Como	B	3	—
Id.	Id.	Crecciago	B	1	—
Id.	Id.	Giromio	B	2	—
Id.	Id.	Introzzo	B	1	—
Id.	Id.	Lezzeno	B	3	—
Id.	Id.	Limonta	B	1	—
Id.	Id.	Maccio	B	1	1
Id.	Id.	Moltrosio	B	—	1
Id.	Id.	Novedrate	B	1	—
Id.	Id.	Olgiate C.	B	8	—
Id.	Id.	Ossuccio	B	1	—
Id.	Id.	Plesio	B	1	—
Id.	Id.	Raggeno	B	2	2
Id.	Id.	S. Fermo	B	1	1
Id.	Id.	Tremenigo	B	1	—
Id.	Id.	Vassena	B	1	—
Id.	Id.	Vestreno	B	1	—
Id.	Lecco	Abbadia	B	1	—
Id.	Id.	Asso	B	6	—
Id.	Id.	Ballabio Inf.	B	5	—
Id.	Id.	Ballabio Sup.	B	6	—
Id.	Id.	Barni	B	1	—
Id.	Id.	Barzio	B	5	—
Id.	Id.	Brendo	B	5	—
Id.	Id.	Bosisio	B	1	—
Id.	Id.	Brianzola	B	1	1
Id.	Id.	Canzo	B	6	—
Id.	Id.	Casatenuovo	B	—	1
Id.	Id.	Cassago	B	2	—
Id.	Id.	Casseno V. S.	B	—	1
Id.	Id.	Consonno	B	—	3
Id.	Id.	Cremeno	B	1	1
Id.	Id.	Dolzago	B	1	—
Id.	Id.	Imberido	B	1	—
Id.	Id.	Imberogo	B	2	—
Id.	Id.	Indovero	B	1	—
Id.	Id.	Indrobio	B	11	—
Id.	Id.	Lecco	B	4	1
Id.	Id.	Lierna	B	2	—
Id.	Id.	Linzanico	B	2	—
Id.	Id.	Malgrate	B	1	—
Id.	Id.	Oggionno	B	2	—
Id.	Id.	Olginate	B	1	1
Id.	Id.	Rezzago	B	1	1
Id.	Id.	Rongio	B	1	—
Id.	Id.	Sabbionella	B	1	—
Id.	Id.	Sormano	B	2	—
Id.	Id.	Suello	B	2	—
Id.	Id.	Taceno	B	4	—
Id.	Id.	Valbrona	B	3	—
Id.	Id.	Valmadrera	B	1	—
Id.	Id.	Verderio In.	B	1	—
Id.	Varese	Abbiate G.	B	2	—
Id.	Id.	Azzio	B	4	—
Id.	Id.	Cabiaglio	B	10	—
Id.	Id.	Casciago	B	—	1
Id.	Id.	Clivio	B	2	—
Id.	Id.	Daverio	B	2	—
Id.	Id.	Ermanio	B	1	—
Id.	Id.	Induno O.	B	3	—
Id.	Id.	Lavena	B	1	—
Id.	Id.	Leggiono	B	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Como	Varese	Lissago	B	1	—
Id.	Id.	Luino	B	1	—
Id.	Id.	Marchirolo	B	3	2
Id.	Id.	Orino	B	1	—
Id.	Id.	Saltrio	B	1	—
Id.	Id.	Varano B.	B	2	—
Id.	Id.	Varese	B	7	—
Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	B	3	2
Id.	Id.	Casteldinone	B	1	2
Id.	Id.	Drizzona	B	2	1
Id.	Id.	Rivarolo del Re	B	1	—
Id.	Id.	S. Giovanni C.	B	1	3
Id.	Id.	S. Martino di L	B	2	—
Id.	Id.	Scandolara R.	B	1	—
Id.	Id.	Solarolo R.	B	1	—
Id.	Id.	Vho	B	1	2
Id.	Id.	Voltido	B	1	—
Id.	Crema	Capergnanica	B	2	2
Id.	Id.	Casale Cremas.	B	2	—
Id.	Id.	Casaletto V.	B	—	1
Id.	Id.	Dovera	B	—	2
Id.	Id.	Moscazzano	B	—	1
Id.	Id.	Ombriano	B	1	1
Id.	Id.	Ricengo	B	3	—
Id.	Id.	Ripalta A.	B	1	—
Id.	Id.	Ripalta G.	B	1	1
Id.	Id.	Ripalta N.	B	1	1
Id.	Id.	Rimanengo	B	2	—
Id.	Id.	Salvirola	B	1	—
Id.	Id.	S. Bernardino	B	2	1
Id.	Id.	Soncino	B	3	2
Id.	Id.	Trigolo	B	1	—
Id.	Id.	Varano G.	B	—	1
Id.	Id.	Vailate	B	—	2
Id.	Id.	Zappello	B	4	1
Id.	Cremona	Annicco	B	1	3
Id.	Id.	Azzanello	B	1	—
Id.	Id.	Bonemerse	B	1	—
Id.	Id.	Ca' de Stefan	B	5	—
Id.	Id.	Cappella P.	B	2	1
Id.	Id.	Carpaneta D.	B	1	—
Id.	Id.	Casalbuttano	B	1	3
Id.	Id.	Casalmorano	B	3	—
Id.	Id.	Castelleone	B	3	—
Id.	Id.	Castelvisconti	B	1	—
Id.	Id.	Cella, Dati	B	1	1
Id.	Id.	Cingia di B.	B	—	1
Id.	Id.	Corte de' Cort.	B	1	—
Id.	Id.	Corte dei Frati	B	1	—
Id.	Id.	Cremona	B	4	3
Id.	Id.	Crotta d'Adda	B	—	1
Id.	Id.	Derovere	B	—	1
Id.	Id.	Gabbioneta	B	1	—
Id.	Id.	Grondardo	B	2	2
Id.	Id.	Grumello C.	B	1	—
Id.	Id.	Motta B.	B	2	2
Id.	Id.	Paderno C.	B	1	1
Id.	Id.	Persico	B	—	1
Id.	Id.	Pescarolo	B	5	2
Id.	Id.	Pessina C.	B	1	1
Id.	Id.	Pieve d'Olmi	B	4	2
Id.	Id.	Pieve di G.	B	1	1
Id.	Id.	Pizzighettone	B	3	—
Id.	Id.	Pozzaglio	B	—	1
Id.	Id.	S. Daniele B	B	1	1
Id.	Id.	S. Martino B	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Cremona	Cremona	Soresina	B	1	2
Id.	Id.	Sospiro	B	5	5
Id.	Id.	Stagno L.	B	3	—
Id.	Id.	Torre de' Pic.	B	3	2
Id.	Id.	Tredossi	B	1	—
Id.	Id.	Vescovado	B	1	—
Cuneo	Alba	Cuneo	B	—	1
Id.	Id.	Castagnito	B	1	—
Id.	Id.	Cossano B.	B	—	1
Id.	Id.	Guarene	B	4	—
Id.	Id.	Montener B.	B	—	2
Id.	Id.	S. Stefano B.	B	—	1
Id.	Mondovì	Cherasco	B	—	1
Id.	Saluzzo	Piasco	B	—	1
Id.	Id.	Revello	B	—	1
Id.	Id.	Vezzuolo	B	—	1
Ferrara	Cento	Cento	B	4	5
Id.	Id.	Pieve di Cento	B	1	1
Id.	Id.	Poggio Renat.	B	1	2
Id.	Id.	S. Agostino	B	5	—
Id.	Comacchio	Migliarino	B	2	1
Id.	Ferrara	Ferrara	B	25	12
Id.	Id.	Argenta	B	3	4
Id.	Id.	Berra	B	4	1
Id.	Id.	Bondeno	B	2	2
Id.	Id.	Copparo	B	6	1
Id.	Id.	Formignano	B	6	7
Id.	Id.	Jolanda	B	1	—
Id.	Id.	Ostellato	B	3	1
Id.	Id.	Portomaggiore	B	8	5
Id.	Id.	Ro	B	1	—
Id.	Id.	Vigarano M.	B	2	3
Firenze	Firenze	Barberino V. E	B	1	—
Id.	Id.	Dicomano	B	1	—
Id.	Id.	Figline V. A.	B	—	1
Id.	Id.	Montespertoli	B	1	—
Id.	Id.	Reggello	B	—	1
Id.	Id.	Rignano Arno	B	1	—
Id.	Id.	S. Piero a Sieve	B	1	—
Id.	Pistoia	Pistoia	B	4	1
Id.	S. Miniato	S. Maria a M.	B	1	—
Foggia	Bovino	Deliceto	B	—	1
Id.	Id.	S. Agata P.	B	1	—
Id.	Foggia	Foggia	B	10	2
Forlì	Cesena	Cesena	B	3	2
Id.	Id.	Cesenatico	B	2	2
Id.	Id.	Longiano	B	2	3
Id.	Id.	Coriano	B	—	1
Id.	Id.	Gambettola	B	—	1
Id.	Id.	Savignano	B	1	—
Id.	Forlì	Forlì	B	7	2
Id.	Rimini	Rimini	B	7	18
Id.	Id.	Riccione	B	2	4
Id.	Id.	S. Clemente	B	—	1
Id.	Id.	S. Giovanni M	B	2	—
Genova	Chiavari	Chiavari	B	—	1
Id.	Id.	Sestri Lev.	B	4	—
Grosseto	Grosseto	Castiglione P.	B	1	—
Id.	Id.	Gavorrano	B	8	—
Id.	Id.	Grosseto	B	57	14
Id.	Id.	Massa M.	B	3	—
Id.	Id.	Magliano T.	B	3	—
Id.	Id.	Manciano	B	4	1
Id.	Id.	Orbetello	B	11	—
Id.	Id.	Roccastrada	B	14	7
Id.	Id.	Roccalbegna	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Lucca	Lucca	Capannori	B	5	—
Id.	Id.	Lucca	B	1	—
Id.	Id.	Porcari	B	1	—
Id.	Id.	Seravezza	B	1	—
Id.	Id.	Viareggio	B	1	—
Macerata	Macerata	Macerata	B	3	—
Id.	Id.	Cingoli	B	10	—
Id.	Id.	Ficano	B	1	—
Id.	Id.	S Severino	B	2	—
Id.	Id.	Matelica	B	5	—
Id.	Id.	Tolentino	B	2	—
Id.	Id.	Treia	B	1	—
Id.	Id.	Castelraimondo	B	2	—
Mantova	Mantova	Bagnolo	B	—	1
Id.	Id.	Borgoforte	B	1	—
Id.	Id.	Castelgoffredo	B	1	3
Id.	Id.	Carbonara	B	—	1
Id.	Id.	Ceresara	B	1	—
Id.	Id.	Curtatone	B	—	2
Id.	Id.	Felonica	B	—	3
Id.	Id.	Guidizzolo	B	—	1
Id.	Id.	Goito	B	—	4
Id.	Id.	Gonzaga	B	1	2
Id.	Id.	Marcaria	B	1	2
Id.	Id.	Magnacavallo	B	1	1
Id.	Id.	Mariana	B	1	—
Id.	Id.	Marmirolo	B	5	1
Id.	Id.	Medole	B	1	—
Id.	Id.	Monzambano	B	1	—
Id.	Id.	Moglia	B	—	2
Id.	Id.	Piubega	B	1	2
Id.	Id.	Pegognaga	B	1	—
Id.	Id.	Pieve Coriano	B	—	1
Id.	Id.	Ponti sul Min	B	—	1
Id.	Id.	Poggio Rusco	B	2	1
Id.	Id.	Quistello	B	2	—
Id.	Id.	Quingentole	B	2	—
Id.	Id.	Revere	B	—	3
Id.	Id.	Rivarolo	B	—	1
Id.	Id.	Rodigo	B	1	—
Id.	Id.	Schivenoglia	B	1	—
Id.	Id.	Sermide	B	—	1
Id.	Id.	S. Giovanni D.	B	2	3
Id.	Id.	Virgilio	B	—	1
Id.	Id.	Viadana	B	2	—
Id.	Id.	Villimpenta	B	1	—
Massa	Massa	Aulla	B	1	—
Id.	Id.	Carrara	B	3	—
Id.	Id.	Fivizzano	B	16	5
Id.	Id.	Pontremoli	B	5	10
Milano	Abbiategrasso	S. Stefano	B	—	1
Id.	Id.	Magenta	B	—	1
Id.	Id.	Robecco	B	—	2
Id.	Id.	Bertonico	B	—	1
Id.	Id.	Turano	B	—	2
Id.	Id.	S. Rocco al P.	B	—	1
Id.	Id.	Maccastorne	B	—	1
Id.	Id.	Malca	B	—	1
Id.	Id.	Luraga L.	B	—	1
Id.	Id.	S. Martino S	B	—	2
Id.	Id.	S. Angelo L.	B	—	1
Id.	Id.	Senignago	B	1	1
Id.	Id.	Senna Lod.	B	—	1
Id.	Id.	Fombio	B	—	1
Id.	Id.	Corno Giovine	B	—	1
Id.	Id.	Codogno	B	—	2

* * *

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Milano	Milano	Milano	B	—	2
Id.	Id.	Gorgonzola	B	—	1
Id.	Id.	Settala	B	3	1
Id.	Id.	Mediglia	B	2	1
Id.	Id.	Buccinasco	B	—	3
Id.	Id.	Locate Triulzi	B	—	1
Id	Id.	Vapino d'Adda	B	—	1
Id.	Id.	Liscate al L.	B	—	2
Id.	Id.	S. Donato M.	B	1	2
Id.	Id.	Melzo	B	1	1
Id.	Id.	Liscate	B	1	1
Id.	Id.	Grezzago	B	—	1
Id.	Id.	Colturano	B	—	2
Id.	Monza	Besano Brianza	B	1	3
Id.	Id.	Cinisello	B	—	2
Id.	Id.	Balzamo	B	1	—
Id.	Gallarate	Mornago	B	3	1
Id.	Id.	Solbiate	B	—	1
Modena	Mirandola	Camposanto	B	1	—
Id.	Id.	Cavezzo	B	7	—
Id.	Id.	Concordia	B	2	—
Id.	Id.	Finale	B	4	—
Id.	Id.	Mirandola	B	10	—
Id.	Id.	S. Felice	B	1	—
Id.	Id.	S Prospero	B	1	—
Id.	Id.	S. Possidonio	B	2	—
Id.	Modena	Bastiglia	B	3	—
Id.	Id.	Bomporto	B	3	—
Id.	Id.	Campogalliano	B	4	1
Id.	Id.	Carpi	B	4	3
Id.	Id.	Castelnuovo	B	3	2
Id.	Id.	Castelvetro	B	—	1
Id.	Id.	Fiorano	B	2	—
Id.	Id.	Formigine	B	—	1
Id.	Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Id.	Morano	B	—	2
Id.	Id.	Modena	B	18	7
Id.	Id.	Nonantola	B	6	3
Id.	Id.	Prignone	B	1	—
Id.	Id.	Rovarino	B	3	2
Id.	Id.	Spilamberto	B	1	—
Id.	Id.	S. Cesario	B	2	1
Id.	Id.	Sassuolo	B	5	—
Id.	Id.	Soliera	B	—	1
Id.	Id.	Vignola	B	1	1
Id.	Id.	Savignano	B	—	1
Id.	Pavullo	Montese	B	5	—
Id.	Id.	Pavullo	B	1	1
Novara	Biella	Biella	B	1	—
Id.	Id.	[illegible]endelo	B	3	3
Id.	Id.	Cerrione	B	2	3
Id.	Id.	Chiavazza	B	—	1
Id.	Id.	Cossate	B	1	—
Id.	Id.	Curino	B	—	1
Id.	Id.	Mongrando	B	2	—
Id.	Id.	Mottalciate	B	—	1
Id.	Id.	Ponderano	B	6	—
Id.	Id.	Saluzzole	B	—	1
Id.	Id.	Vallanzengo	B	—	1
Id.	Domodossola	Prennica	B	1	—
Id.	Id.	Vagna	B	1	—
Id.	Id.	Villadossola	B	2	2
Id.	Pallanza	Cesara	B	1	—
Id.	Id.	Nonico	B	2	—
Id.	Novara	Agrate C.	B	7	8
Id.	Id.	Borgomanesco	B	6	—

Seguo *Afta epizootica.*

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Novara	Novara	Borgoticino	B	9	—
Id.	Id.	Briona	B	2	—
Id.	Id.	Cameri	B	3	—
Id.	Id.	Casalvolone	B	1	4
Id.	Id.	Caltignago	B	—	5
Id.	Id.	Casalbeltrame	B	—	1
Id.	Id.	Cerano	B	—	2
Id.	Id.	Galliate	B	1	1
Id.	Id.	Garbagna	B	—	1
Id.	Id.	Ghemia	B	2	—
Id.	Id.	Maggiora	B	1	—
Id.	Id.	Novara	B	9	5
Id.	Id.	Paruzzaro	B	1	—
Id.	Id.	Trebbiate	B	2	—
Id.	Id.	Veruno	B	1	—
Id.	Id.	Vicolungo	B	2	—
Id.	Id.	Vinzaglio	B	—	1
Id	Valsesia	Civiasco	B	—	2
Id.	Id.	Guarona	B	6	—
Id.	Id.	Sabbia	B	—	1
Id.	Id.	Scopello	B	1	—
Id.	Vercelli	Bianzè	B	1	2
Id.	Id.	Buronzo	B	1	—
Id.	Id.	Fontanetto Po	B	1	—
Id.	Id.	Formigliana	B	—	3
Id.	Id.	Olcenigo	B	1	—
Id.	Id.	Oldenico	B	1	—
Id.	Id.	S. Germano	B	1	—
Id.	Id.	Tricerro	B	2	—
Id.	Id.	Vercelli	B	5	—
Padova	Padova	Alano	B	—	1
Id.	Id.	Brugine	B	—	3
Id.	Id.	Campodassego	B	—	2
Id.	Id.	Camposampietr	B	2	2
Id.	Id.	Carari	B	—	1
Id.	Id.	Casale S.	B	—	1
Id.	Id.	Cartura	B	2	1
Id.	Id.	Cittadella	B	—	2
Id.	Id.	Codevigo	B	1	1
Id.	Id.	Curtarolo	B	1	—
Id.	Id.	Este	B	2	1
Id.	Id.	Fontaniva	B	1	—
Id.	Id.	Gazzo	B	—	1
Id.	Id.	Granze	B	—	1
Id.	Id.	Legnaro	B	—	1
Id.	Id.	Loreggia	B	—	3
Id.	Id.	Maserà	B	—	1
Id.	Id.	Montagnana	B	—	1
Id.	Id.	Noventa	B	—	1
Id.	Id	Ospedaletto	B	1	1
Id.	Id.	Padova	B	—	3
Id.	Id.	Ponso	B	—	1
Id.	Id.	Ponto S. Nicolò	B	—	1
Id.	Id.	Rovolon	B	—	1
Id.	Id.	Rubano	B	1	—
Id.	Id.	S. Angelo di P.	B	—	1
Id.	Id.	S. Giorgio di P	B	—	4
Id.	Id.	S Margherita	B	—	2
	Id.	S Martino S.	B	—	5
Id.	Id.	S Pietro M.	B	1	—
Id.	Id.	S Urbano	B	1	—
Id	Id.	Selvazzano	B	—	1
Id.	Id.	Solesino	B	—	1
Id	Id.	Trebaseleghe	B	3	1
Id	Id.	Vighizzolo	B	1	—
Id.	Id.	Vò Euganeo	B	—	3

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Palermo	Palermo	Palermo	B	5	1
Parma	Parma	Collecchio	B	—	1
Id.	Id.	Colorno	B	1	1
Id.	Id.	Sorbolo	B	—	1
Id.	Id.	S. Panergio	B	—	1
Id.	Id.	Vizatto	B	1	—
Id.	Brgo S. D.	Borgo S. D.	B	1	1
Id.	Id.	Sissa	B	1	—
Id.	Id.	Soragna	B	—	1
Id.	Id.	Zibello	B	1	2
Id.	Borgotaro	Borgotaro	B	1	—
Pavia	Mortara	Cassolnovo	B	—	1
Id.	Id.	Castel d'Agogna	B	—	1
Id.	Id.	Castelnovetto	B	1	—
Id.	Id.	Confienza	B	—	1
Id.	Id.	Frascarolo	B	1	—
Id.	Id.	Gombolò	B	—	1
Id.	Id.	Garlasco	B	1	1
Id.	Id.	Pieve Cairo	B	—	1
Id.	Id.	Zeme	B	—	1
Id.	Pavia	Carbonara	B	1	2
Id.	Id.	Carpignago	B	1	—
Id.	Id.	Costa Nobili	B	1	—
Id.	Id.	Genzone	B	—	3
Id.	Id.	Landriano	B	1	—
Id.	Id.	Mascignago	B	—	1
Id.	Id.	Miradolo	B	—	1
Id.	Id.	Pieve Alb.	B	—	1
Id.	Id.	Roncaso	B	1	—
Id.	Id.	Sannazzaro	B	—	1
Id.	Id.	Sommo	B	—	1
Id.	Id.	Torre V. P.	B	1	—
Id.	Id.	Villanova	B	—	1
Id.	Id.	Villanterio	B	2	2
Id.	Id.	Pavia	B	—	1
Id.	Voghera	Casatisma	B	1	—
Id.	Id.	Casteggio	B	1	—
Id.	Id.	Montubeccaria	B	2	—
Id.	Id.	Rivanazzano	B	2	—
Id.	Id.	Torre Monte	B	—	1
Id.	Id.	Voghera	B	4	1
Id.	Id.	Zenèvredo	B	1	2
Perugia	Perugia	Perugia	B	1	—
Id.	Id.	Marsciano	B	15	2
Id.	Id.	Collazzone	B	12	5
Id.	Id.	Deruta	B	2	—
Id.	Id.	Massamartana	B	—	2
Id.	Id.	Todi	B	3	2
Id.	Id.	Torciano	B	—	1
Id.	Orvieto	S. Venanzo	B	—	2
Id.	Terni	Amelia	B	—	2
Id.	Id.	Terni	B	—	2
Pesaro	Pesaro	Fano	B	1	—
Id.	Id.	Tomba di Pes.	B	3	—
Piacenza	Piacenza	Agazzano	B	1	1
Id.	Id.	Alseno	B	1	3
Id.	Id.	Besenzone	B	1	2
Id.	Id.	Borgonaro	B	—	1
Id.	Id.	Calendasio	B	—	1
Id.	Id.	Caosio	B	3	1
Id.	Id.	Carpaneto	B	2	1
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	2	—
Id.	Id.	Fiorenzuola	B	—	2
Id.	Id.	Lugagnano	B	1	—
Id.	Id.	Monticelli	B	2	—
Id.	Id.	Piacenza	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Piacenza	Piacenza	Piozzano	B	1	—
Id.	Id.	Pontenaro	B	—	1
Id.	Id.	S. Giorgio	B	—	1
Id.	Id.	Sarmato	B	—	2
Id.	Id.	Valanova A.	B	1	1
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	B	4	—
Id.	Id.	Bientina	B	1	—
Id.	Id.	Calcinaia	B	1	—
Id.	Id.	Cascina	B	—	3
Id.	Id.	Palaia	B	3	—
Id.	Id.	Peccioli	B	1	2
Id.	Id.	Pisa	B	1	—
Id.	Id.	Pansacco	B	1	—
Id.	Id.	Pontedera	B	2	—
Id.	Id.	Vecchiano	B	1	—
Id.	Volterra	Campiglia	B	6	—
Id.	Id.	Castagneto	B	1	—
Id.	Id.	Piombino	B	3	—
Pola	Capodistria	Erpecelle C.	B	10	—
Id.	Id.	Matteria	B	14	—
Potenza (*a*)	Melfi	Melfi	B	—	4
Ravenna	Faenza	Bagnara di R.	B	1	1
Id.	Id.	Faenza	B	5	—
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	5	2
Id.	Id.	Conselice	B	1	3
Id.	Id.	Fusignano	B	1	—
Id.	Id.	Lugo	B	9	4
Id.	Id.	S. Agata	B	1	—
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	4	1
Id.	Id.	Cervia	B	1	1
Id.	Id.	Ravenna	B	14	2
Id.	Id.	Russi	B	1	—
Reggio E.	Guastalla	Guastalla	B	1	2
Id.	Id.	Luzzara	B	3	1
Id.	Id.	Rio Saliceto	B	1	—
Id.	Reggio E.	Reggio E.	B	—	1
Id.	Id.	Bibbiano	B	1	—
Id.	Id.	Casalgrande	B	1	2
Id.	Id.	Correggio	B	—	1
Id.	Id.	Rubiera	B	1	1
Id.	Id.	Vetto	B	—	1
Roma (*a*)	Rieti	Rieti	B	1	—
Id.	Roma	Campagnano	B	1	—
Id.	Id.	Formello	B	1	—
Id.	Id.	Albano	B	—	1
Id.	Id.	Marino	B	—	1
Id.	Id.	Roma	B	1	2
Id.	Viterbo	Bassano T.	B	—	1
Id.	Id.	Sorinno	B	1	—
Id.	Id.	Sutri	B	1	—
Rovigo	Adria	Adria	B	1	—
Id.	Id.	Loreo	B	1	—
Id.	Rovigo	Arquà P.	B	1	—
Id.	Id.	Borrea	B	1	—
Id.	Id.	Bosaro	B	1	—
Id.	Id.	Crespino	B	2	1
Id.	Id.	Calto	B	—	1
Id.	Id.	Canda	B	—	1
Id.	Id.	Castelnuovo B.	B	—	1
Id.	Id.	Ceneselli	B	1	1
Id.	Id.	Ficarolo	B	—	2
Id.	Id.	Frassinelle	B	2	—
Id.	Id.	Goriba	B	—	6
Id.	Id.	Gavello	B	2	—
Id.	Id.	Guarda V.	B	—	1
Id.	Id.	Lucia	B	2	—

(Segue) *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Rovigo	Rovigo	Massa S.	B	2	—
Id.	Id.	Occhiobello	B	1	—
Id.	Id.	Pontecchio	B	1	—
Id.	Id.	Rovigo	B	1	—
Id.	Id.	Salvia	B	—	1
Id.	Id.	Trecento	B	—	1
Id.	Id.	Villadore	B	1	—
Id.	Id.	Villanova M.	B	4	—
Siena (*a*)	M. Pulciano	Castiglione	B	1	—
Id.	Id.	Chianciano	B	1	—
Id.	Id.	Pienza	B	—	5
Id.	Id.	Sarteano	B	—	1
Id.	Id.	Torrita	B	2	3
Id.	Id.	S. Casciano B.	B	—	1
Id.	Siena	Castellina	B	3	—
Id.	Id.	Chiusdino	B	—	3
Id.	Id.	Colle Val d'El.	B	1	—
Id.	Id.	Gaiole	B	—	8
Id.	Id.	Montalcino	B	1	—
Id.	Id.	Monteriggioni	B	1	—
Id.	Id.	Monticiano	B	—	3
Id.	Id.	Siena	B	3	1
Sondrio	Sondrio	Sondalo	B	3	—
Id.	Id.	Morbegno	B	1	—
Id.	Id.	Valfurva	B	1	—
Id.	Id.	Forcola	B	2	—
Id.	Id.	Ponte	B	4	—
Id.	Id.	Delebio	B	2	—
Id.	Id.	Teglio	B	1	2
Id.	Id.	Bianzone	B	—	3
Id.	Id.	Villa Tirano	B	—	4
Id.	Id.	S. Giacomo F.	B	1	1
Id.	Id.	Valdisotto	B	—	1
Id.	Id.	Talamana	B	1	—
Id.	Id.	Buglio	B	2	—
Id.	Id.	Tartano	B	1	—
Spezia	Spezia	Ameglia	B	1	—
Id.	Id.	Sarzana	B	2	—
Torino	Ivrea	Agliè	B	—	1
Id.	Id.	Azeglio	B	1	—
Id.	Id.	Ivrea	B	—	1
Id.	Id.	Pavone C.	B	1	—
Id.	Id.	Priacco	B	—	1
Id.	Id.	Valperga C.	B	2	—
Id.	Pinerolo	Luserna S. G.	B	1	—
Id.	Id.	Perosa Ar.	B	—	1
Id.	Id.	Pinerolo	B	1	—
Id.	Susa	Almese	B	1	—
Id.	Id.	Avigliana	B	1	1
Id.	Id.	Bussoleno	B	—	1
Id.	Id.	Rivera	B	—	1
Id.	Id.	Susa	B	1	—
Id.	Torino	Baldissero C.	B	—	1
Id.	Id.	Balmo	B	1	—
Id.	Id.	Carignano	B	9	—
Id.	Id.	Carmagnola	B	2	—
Id.	Id.	Casalborgone	B	—	1
Id.	Id.	Corio C.	B	2	—
Id.	Id.	Foglizzo	B	2	—
Id.	Id.	Lanzo T.	B	1	—
Id.	Id.	Marcorengo	B	—	1
Id.	Id.	Morsenile	B	—	1
Id.	Id.	Monastero L.	B	—	1
Id.	Id.	Mandroc	B	—	1
Id.	Id.	Monteu da Po	B	—	2
Torino	Torino	Pecetto T.	B	1	—
Id.	Id.	Piazzo	B	2	1
Id.	Id.	Picco T.	B	1	—
Id.	Id.	Rivarolo C.	B	1	—
Id.	Id.	Rocco C.	B	4	1
Id.	Id.	Torino	B	1	—
Id.	Id.	Verrua S.	B	4	1
Trento	Bolzano	Bolzano	B	2	—
Id.	Id.	Fiè	B	—	1
Id.	Id.	Renon	B	8	5
Id.	Id.	Sacentino	B	1	1
Id.	Id.	Terlano	B	5	—
Id.	Id.	Villanano	B	1	—
Id.	Borgo	Borgo	B	1	—
Id.	Id.	Calceranica	B	—	1
Id.	Id.	Caldonazzo	B	1	—
Id.	Id.	Casotto	B	1	—
Id.	Id.	Levico	B	—	1
Id.	Id.	Roncegno	B	1	—
Id.	Id.	Strigno	B	1	2
Id.	Bressanone	Brennero	B	1	—
Id.	Id.	Maranza	B	2	—
Id.	Id.	Monta	B	1	—
Id.	Id.	Monteponente	B	1	—
Id.	Id.	Nan	B	—	1
Id.	Id.	Racino	B	1	—
Id.	Id.	Rio di Pustina	B	1	—
Id.	Id.	Novacello	B	1	—
Id.	Id.	Valgiovo	B	1	—
Id.	Id.	Valles	B	1	—
Id.	Cavalese	Castello	B	—	4
Id.	Id.	Cavalese	B	1	8
Id.	Id.	Costaccia	B	5	3
Id.	Id.	Favagna	B	3	1
Id.	Id.	Magrè	B	2	—
Id.	Cles	Campodenno	B	2	—
Id.	Id.	Cles	B	5	1
Id.	Id.	Cloz	B	3	5
Id.	Id.	Fondo	B	7	—
Id.	Id.	Lauregno	B	10	—
Id.	Id.	Malasco	B	10	—
Id.	Id.	Romallo	B	1	—
Id.	Id.	Sarnonico	B	1	—
Id.	Id.	Segno	B	7	5
Id.	Id.	Seio	B	1	—
Id.	Id.	Tucenno	B	4	3
Id.	Id.	Vasio	B	1	—
Id.	Id.	Vervò	B	1	—
Id.	Merano	Bargusio	B	5	—
Id.	Id.	Castelsello	B	1	2
Id.	Id.	Ceugles	B	4	—
Id.	Id.	Clusio	B	3	5
Id.	Id.	Calderano	B	1	1
Id.	Id.	Corzes	B	2	11
Id.	Id.	Covelano	B	2	3
Id.	Id.	Lasa	B	27	—
Id.	Id.	Laudas	B	20	—
Id.	Id.	Malles	B	—	2
Id.	Id.	Merano	B	—	2
Id.	Id.	Naturno	B	7	4
Id.	Id.	Ceris	B	1	—
Id.	Id.	Silandro	B	1	1
Id.	Id.	Slingra	B	—	4
Id.	Id.	Tamcas	B	11	—
Id.	Id.	Vallunga	B	2	3
Id.	Id.	Vezzano	B	5	2

(Segue) *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Trento	Riva	Arco	B	2	—
Id.	Id.	Oltresarca	B	6	5
Id.	Id.	Romazzollo	B	—	8
Id.	Id.	Tenno	B	—	1
Id.	Rovereto	Ala	B	1	1
Id.	Id.	Avio	B	2	1
Id.	Id.	Brentonico	B	—	1
Id.	Id.	Calliano	B	3	—
Id.	Id.	Castellano	B	—	1
Id.	Id.	Folgaria	B	3	—
Id.	Id.	Garniga	B	1	2
Id.	Id.	Isesa	B	—	1
Id.	Id.	Sizzana	B	—	2
Id.	Id.	S. Margherita	B	1	—
Id.	Id.	Mori	B	—	7
Id.	Id.	Pedersano	B	1	—
Id.	Id.	Pomarato	B	1	—
Id.	Tione	Bleggio Inf.	B	2	—
Id.	Id.	Bleggio Sup.	B	—	6
Id.	Id.	Bocenago	B	4	—
Id.	Id.	Caderzone	B	—	1
Id.	Id.	Comano	B	—	3
Id.	Id.	Dorsino	B	1	—
Id.	Id.	Fiave	B	—	10
Id.	Id.	S. Lorenzo	B	3	—
Id.	Id.	Lucido	B	1	—
Id.	Id.	Montagna	B	1	—
Id.	Id.	Saone	B	—	1
Id.	Id.	Tavado	B	—	2
Id.	Id.	Zuelo	B	—	1
Id.	Trento	Andalo	B	6	—
Id.	Id.	Cadine	B	1	—
Id.	Id.	Cavedago	B	6	—
Id.	Id.	Cavedina	B	12	17
Id.	Id.	Civezzano	B	3	2
Id.	Id.	Denno	B	—	2
Id.	Id.	Fraveggio	B	1	—
Id.	Id.	Gardolo	B	2	—
Id.	Id.	Giova	B	4	—
Id.	Id.	Grumo	B	2	—
Id.	Id.	Ischia	B	4	—
Id.	Id.	Lasino	B	3	12
Id.	Id.	Modeano	B	—	1
Id.	Id.	Mezzacorona	B	1	3
Id.	Id.	Povo	B	1	—
Id.	Id.	Ravina	B	1	—
Id.	Id.	Spormaggione	B	5	6
Id.	Id.	Sresa	B	—	3
Id.	Id.	Tenna	B	—	1
Id.	Id.	Viarago	B	—	1
Treviso	Treviso	Altivole	B	1	4
Id.	Id.	Asolo	B	—	2
Id.	Id.	Borso	B	1	1
Id.	Id.	Castelfranco V.	B	—	2
Id.	Id.	Castel di G.	B	2	—
Id.	Id.	Cessalto	B	1	1
Id.	Id.	Chiarano	B	1	—
Id.	Id.	Crespano	B	—	1
Id.	Id.	Crocetta T.	B	—	1
Id.	Id.	Follina	B	1	—
Id.	Id.	Fontanelle	B	1	—
Id.	Id.	Gaiarine	B	—	1
Id.	Id.	Godega di N.	B	—	1
Id.	Id.	Gorgo al M.	B	1	—
Id.	Id.	Loria	B	—	1
Id.	Id.	Mansuè	B	1	1
Treviso	Treviso	Maserada	B	—	1
Id.	Id.	Miane	B	—	1
Id.	Id.	Mogliane	B	—	1
Id.	Id.	Monastice	B	—	1
Id.	Id.	Montebelluna	B	2	1
Id.	Id.	Motta di Liv.	B	3	—
Id.	Id.	Oderzo	B	1	1
Id.	Id.	Paese	B	—	1
Id.	Id.	Pieve di S.	B	2	—
Id.	Id.	Quinto	B	1	—
Id.	Id.	Resana	B	1	3
Id.	Id.	Riese	B	—	1
Id.	Id.	S. Pietro di B.	B	—	2
Id.	Id.	S. Zenone	B	2	2
Id.	Id.	Sernaglia	B	—	2
Id.	Id.	Susegana	B	1	—
Id.	Id.	Vedelago	B	—	1
Id.	Id.	Villorba	B	2	1
Trieste	Trieste	S. Dorligo	B	—	2
Id.	Id.	Trieste	B	5	3
Udine	Gorizia	Gorizia	B	—	3
Id.	Id.	Lucinicco	B	—	9
Id.	Id.	Sampasso	B	—	4
Id.	Id.	Ternova	B	—	9
Id.	Pordenone	Aviano	B	—	1
Id.	Id.	Azzano D.	B	—	1
Id.	Id.	Brugnesa	B	—	2
Id.	Id.	Pasiano	B	—	3
Id.	Id.	Roveredo	B	—	1
Id.	Id.	S Quirino	B	—	1
Id.	Tolmezzo	Rigolato	B	—	1
Id.	Udine	Bordano	B	—	2
Id.	Id.	Casarsa	B	—	3
Id.	Id.	Perteole	B	—	1
Id.	Id.	S. Vito T.	B	—	1
Id.	Id.	Terzo	B	—	1
Venezia	Chioggia	Cona	B	1	—
Id.	Venezia	Casale	B	4	—
Id.	Id.	Cavazzucc.	B	1	—
Id.	Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Id.	Fossalto P.	B	3	—
Id.	Id.	Grisolera	B	4	1
Id.	Id.	Mirano	B	2	—
Id.	Id.	Musile	B	—	1
Id.	Id.	Noale	B	1	—
Id.	Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	Id.	Salzano	B	1	—
Id.	Id.	S. Michele	B	—	1
Id.	Id.	S. Stino L.	B	2	—
Id.	Id.	Spinea	B	2	—
Id.	Id.	Torre di M.	B	—	1
Verona	Verona	Angiara	B	—	1
Id.	Id.	Arcole	B	—	1
Id.	Id.	Belfiore	B	—	1
Id.	Id.	Erbè	B	—	1
Id.	Id.	Illasi	B	—	4
Id.	Id.	Isola Scala	B	—	1
Id.	Id.	Gazise	B	1	—
Id.	Id.	Mizzole	B	—	1
Id.	Id.	Negrar	B	1	—
Id.	Id.	Nogara	B	1	—
Id.	Id.	Nogarole	B	—	3
Id.	Id.	Pescalina	B	1	—
Id.	Id.	Ronco	B	—	1
Id.	Id.	Roverè	B	1	—
Id.	Id.	Salizzole	B	—	1

(Segue) *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Verona	Verona	S. Ambrogio	B	—	1
Id.	Id.	S. Bonifacio	B	—	3
Id.	Id.	S. Giovanni L.	B	1	—
Id.	Id.	S. Martino	B	—	1
Id.	Id.	S. Pietro	B	—	1
Id.	Id.	Terrazzo	B	—	1
Id.	Id.	Tresenzuolo	B	1	1
Id.	Id.	Valeggio	B	1	1
Id.	Id.	Verona	B	1	—
Id.	Id.	Villafranca	B	1	—
Id.	Id.	Zevio	B	1	4
Vicenza	Vicenza	Altavilla V.	B	1	—
Id.	Id.	Bolzano V.	B	1	—
Id.	Id.	Caldogno	B	3	2
Id.	Id.	Castigliano	B	1	—
Id.	Id.	Castegneso	B	—	1
Id.	Id.	Chiampo	B	1	—
Id.	Id.	Comedo	B	1	1
Id.	Id.	Castabissana	B	—	1
Id.	Id.	Creazzo	B	1	—
Id.	Id.	Gambellana	B	—	1
Id.	Id.	Grisignano	B	—	1
Id.	Id.	Isola Vic.	B	—	3
Id.	Id.	Lonigo	B	—	4
Id.	Id.	Magrè	B	—	1
Id.	Id.	Montebello	B	1	—
Id.	Id.	Montecchio M.	B	—	1
Id.	Id.	Montegalda	B	1	1
Id.	Id.	Montegaldello	B	1	—
Id.	Id.	Montevinole	B	1	—
Id.	Id.	Mossano	B	—	1
Id.	Id.	Noventa Vic.	B	1	—
Id.	Id.	Sovizzo	B	1	—
Id.	Id.	Tezze	B	2	—
Id.	Id.	Torre di Q.	B	1	1
Id.	Id.	Vicenza	B	3	—
Id.	Id.	Villaga	B	1	—
				1808	1101

Malattie infettive dei suini.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Corinaldo	S	—	1
Id.	Id.	Ancona	S	1	—
Arezzo	Arezzo	Arezzo	S	2	—
Id.	Id.	Cortona	S	5	4
Ascoli P.	Fermo	Fermo	S	1	—
Id.	Id.	Montefiore	S	2	—
Id.	Id.	Montesano	S	1	—
Id.	Id.	S. Elpidio a M	S	2	—
Benevento	S. Bartolomeo	S. Bartolomeo	S	—	2
Campobasso	Campobasso	Campobasso	S	1	1
Id.	Id.	Vinchiaturo	S	2	—
Id.	Isernia	Poggio Sann.	S	1	2
Catania	Nicosia	Troina	S	3	—
Chieti	Lanciano	Fossacesia	S	—	6
Cremona	Cremona	Ca' de Stefani	S	1	—
Ferrara	Ferrara	Ferrara	S	8	6
Firenze	Firenze	Barberino V. E	S	1	—
Id.	Id.	Borgo S. Lor	S	4	—
Id.	Id.	Casellina e Tor	S	1	—
Id.	Id.	S. Pietro a S.	S	1	—
Id.	Pistoia	S. Marcello P.	S	1	—
Id.	S. Miniato	Certaldo	S	—	1

Segue *Malattie infettive dei suini.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Fiume	Volosca Abbazia	Moschiena	S	1	—
Foggia	Foggia	Vieste	S	1	—
Forlì	Cesena	Cesena	S	2	—
Id.	Rimini	Rimini	S	3	2
Lecce	Brindisi	Mesagne	S	1	—
Macerata	Macerata	Morravalle	S	1	—
Id.	Id.	Cingoli	S	1	—
Id.	Id.	Portocivitanova	S	1	—
Id.	Id.	Montecossaro	S	—	1
Mantova	Mantova	Gonzaga	S	—	1
Id.	Id.	Poggio Rusco	S	1	—
Id.	Id.	Sussinente	S	1	—
Messina	Castroreale	Tripi	S	—	2
Modena	Modena	Formigine	S	—	1
Id.	Id.	Modena	S	5	—
Id.	Id.	Novantola	S	3	—
Padova	Padova	Massarzago	S	—	1
Perugia	Perugia	Umbertide	S	3	—
Pesaro	Urbino	S. Angelo V.	S	1	—
Id.	Id.	Urbino	S	1	1
Potenza	Lagonegro	Lauria	S	2	—
Id.	Matera	Stigliano	S	1	—
Id.	Melfi	Melfi	S	2	—
Id.	Potenza	Anzi	S	1	—
Id.	Id.	Avigliano	S	1	—
Ravenna	Ravenna	Cervia	S	2	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	Reggio Emilia	S	1	1
Roma (*a*)	Viterbo	Soriano	S	1	—
Siena (*a*)	Montepulciano	Castiglione d'O	S	1	—
Id.	Id.	Radicofani	S	—	1
Id.	Siena	Casale d'Elba	S	12	1
Id.	Id.	Castell. Chianti	S	1	1
Id.	Id.	Colle Val d'Elsa	S	5	—
Trento	Cavalese	Egna	S	—	2
Id.	Id.	Magrè	S	—	1
Trieste	Trieste	Trieste	S	—	17
Vicenza	Vicenza	Bassano	S	—	1
				94	57

Morva.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Napoli	Napoli	Napoli	E	1	—
Palermo	Palermo	Palermo	E	—	1
				1	1

Farcino criptococcico

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Avellino	Avellino	Avellino	E	3	—
Id.	Id.	Atripalda	E	3	—
Id.	Id.	Montoro Inf.	E	1	—
Id.	Id.	Moschiano	E	1	—
Id.	Id.	Pietrastornfusi	E	—	1
Id.	Id.	Roccabascuana	E	1	—
Id.	Id.	Sorbo	E	1	—
Bari	Bari	Bari	E	—	2
Id.	Barletta	Barletta	E	1	—
Benevento	Benevento	Benevento	E	—	5
Caltanissetta	Terranova	Micenni	E	—	1
Id.	Id.	Terranuova	E	1	—
Caserta	Caserta	Marcianise	E	2	3
Foggia	Foggia	Foggia	E	1	—
Id.	S. Severo	S. Severo	E	1	—

(Segue) *Farcino criptococcico.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Massa	Massa	Carrara	E	1	1
Id.	Id.	Padenzano	E	1	—
Napoli	Casoria	Afragola	E	3	—
Id.	Id.	Frattamagg.	E	2	—
Id.	Castell. Stabia	Boscotrecase	E	—	3
Id.	Id.	Ottaiano	E	1	—
Id.	Id.	S Giuseppe V.	E	2	—
Id.	Napoli	Napoli	E	6	—
Palermo	Palermo	Palermo	E	12	6
Roma (*a*)	Velletri	Sezze	E	1	—
Salerno	Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Id.	Braciglíano	E	1	—
Id.	Id.	Fisciano	E	—	1
Id.	Id.	Pagani	E	1	—
Id.	Id.	S Egidio M. A.	E	1	—
Id.	Id.	Sarno	E	1	—
Spezia	Spezia	Spezia	E	5	—
Id.	Id.	Vezzano	E	1	—
Taranto	Taranto	Palagianello	E	1	—
Trapani	Mazara	Salemi	E	1	—
Id.	Trapani	Marsala	E	—	3
				58	26

Rabbia.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Alessandria	Asti	Villafranca	Cn	—	1
Ancona	Ancona	Castelbellino	Cn	—	2
Id.	Id.	Castelplanio	Cn	1	—
Id.	Id.	Fabriano	Cn	1	—
Id.	Id.	Montecarotto	Cn	16	15
Id.	Id.	Montemarciani	Cn	1	—
Id.	Id.	Monteraolo	B	—	1
Id.	Id.	Monteroberto	Cn	—	1
Id.	Id.	Osimo	Cn	—	1
Id.	Id.	Sammarcello	Cn	—	1
Aquila (*b*)	Cittaducale	Cittaducale	Cn	—	—
Arezzo	Arezzo	Terranova O.	Cn	—	1
Bari (*b*)	Bari (*b*)	Giovinazzo	Cn	5	—
Id.	Id.	Palo	E	—	1
Benevento	Benevento	Benevento	Cn	—	1
Id.	Id.	Pescolamazza	Cn	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	Piazza	Cn	—	1
Campobasso	Isernia	Campobasso	B	1	1
Catania	Caltagirone	Grammichele	E	1	—
Id.	Id.	Mineo	E	2	—
Id.	Nicosia	Catenanuova	Cn	1	—
Como	Varese	Gazzada	Cn	—	1
Firenze	Firenze	Firenze	Cn	—	1
Foggia	Foggia	Cerignola	Cn	1	—
Id.	Id.	Monte S Angelo	Cn	1	—
Id.	Id.	Ortanova	Cn	1	—
Genova	Genova	Genova	Cn	1	—
Girgenti	Girgenti	Naro	Cn	1	—
Macerata	Macerata	Recanati	Cn	1	—
Id.	Id.	Cingoli	Cn	1	—
Id.	Id.	Macerata	Cn	—	1
Modena	Modena	Prignano	Cn	—	1
Napoli	Napoli	Napoli	Cn	—	8
Palermo	Cefalù	Gerace	Cn	1	—
Id.	Termini	Cerda	Cn	1	—
Siracusa (*b*)	Siracusa	Carlentini	Cn	—	1
Id.	Modica	Chiaromonte	Cn	—	1

Segue *Rabbia.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Teramo	Teramo	Montepagano	Cn	—	2
Id.	Penne	Civitella Casan.	Cn	—	1
Treviso	Treviso	Chiarano	Cn	—	1
Id.	Id.	Morgana	Cn	—	2
Id.	Id.	Pederobba	Cn	—	1
Id.	Id.	Valdobbiadene	Cn	—	1
				38	50

Rogna.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila	Avezzano	Collarmeli	O	—	1
Arezzo	Arezzo	Arezzo	O	1	—
Campobasso	Isernia	S. Vinc. al Volt.	O	1	—
Foggia	Foggia	Biscari	O	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	3	—
Roma	Roma	Vallinfreda	O	1	—
Id.	Viterbo	Civitacastell.	O	—	1
Siena (*b*)	Montepulciano	Castigl. d'Orcia	O	—	1
Taranto	Taranto	Ginosa	O	1	—
				8	3

Agalassia contagiosa delle pecore e capre.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Caltanissetta	Caltanissetta	Serra di falco	O	1	—
Id.	Id.	Sutera	O	1	—
Foggia	Bovino	S. Agata di P.	O	3	—
Macerata	Macerata	Esanatoglia	Cp	1	—
Roma	Rieti	Poggio M.	O	—	1
Id.	Roma	Roma	O	1	—
Id.	Velletri	Cisterna	O	1	—
				8	1

Vaiuolo ovino

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila	Avezzano	Aielli	O	3	—
Id.	Id.	Capistrello	O	1	—
Id.	Id.	Collarmele	O	—	1
Id.	Id.	Magliano	O	1	—
Arezzo	Arezzo	Castelfocognano	O	—	2
Avellino	Avellino	Chiusano	O	3	—
Id.	Id.	Prata	O	1	—
Bari	Barletta	Andria	O	1	—
Id.	Id.	Minervino M.	O	3	—
Grosseto	Grosseto	Manciano	O	2	—
Id.	Id.	Orbetello	O	25	—
Lecce	Brindisi	Latiano	O	3	—
Napoli	Casoria	Giugliano	O	1	—
Potenza (*a*)	Lagonegro	Castelsaraceno	O	4	—
Id.	Id.	S Chirico Rap.	O	2	—
Id.	Id.	S Martino d'A	O	2	—
Id.	Matera	Pisticci	O	2	—
Id.	Id.	Stigliano	O	1	—
Id.	Potenza	Banzi	O	1	—
Id.	Id.	Saponara	O	1	—
Id.	Id.	S Angelo F.	O	1	—
Id.	Id.	Spinoso	O	1	—
Ravenna	Ravenna	Ravenna	O	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Vaiuolo ovino.				
Roma (a)	Civitavecchia	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Frosinone	Anagni	O	1	—
Id.	Rieti	Rieti	O	1	1
Id.	Roma	Affile	O	1	—
Id.	Id.	Bellegra	O	1	—
Id.	Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Id.	Rocca Prisca	O	1	—
Id.	Id.	Roiate	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	1	1
Id.	Velletri	Cisterna	O	—	—
Id.	Id.	Segni	O	1	—
Id.	Id.	Velletri	O	1	—
Id.	Viterbo	Bassano	O	1	—
Id.	Id.	Capranica S.	O	1	—
Salerno	Campagna	Capaccio	B	1	—
Id.	Sala Consilina	Caggiano	O	3	—
Id.	Id.	Montesano	O	2	—
Id.	Id.	S Rufo	O	2	—
Id.	Id.	Sala Consilina	O	5	1
Siena	Montepulciano	Montepulciano	O	1	1
Id.	Siena	Montalcino	O	1	1
Taranto (a)	Taranto	Castellaneta	O	1	2
Id.	Id.	Faggiano	O	1	1
Id.	Id.	Laterza	O	—	2
Id.	Id.	Lizzano	O	1	—
Id.	Id.	Maneggio	O	1	—
Id.	Id.	Palagionello	O	2	—
Id.	Id.	Sava	O	1	—
				86	6
	Colera dei polli.				
Ascoli Piceno	Fermo	Servigliano	P	1	—
Campobasso	Isernia	Pizzone	P	8	—
Ferrara	Ferrara	Portomaggiore	P	2	—
Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	P	—	1
Id.	Foggia	Biccari	P	1	—
Id.	S. Severo	S. Nicandro	P	—	2
Id.	Id.	Torre Maggiore	P	1	—
Girgenti	Girgenti	Cattolica	P	1	—
Modena	Modena	S. Cesareo	P	1	1
Id.	Id.	Montefiorito	P	1	—
Reggio Cal.	Palmi	Varapodio	P	—	3
Salerno	Campagna	Sant'Angelo I.	P	3	—
Taranto (a)	Taranto	Laterza	P	6	—
Teramo	Teramo	Montepagano	P	3	—
Id.	Id.	Castellalto	P	—	5
Trento	Cavalese	Egna	P	3	—
				31	12
	Aborto epizootico.				
Modena	Modena	Modena	B	—	2
Id.	Id.	Id.	B	—	2
				—	4

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Setticemia emorragica dei bovini.				
Modena	Modena	Castelvetro	B	—	1
Id.	Id.	Fiorano	B	—	1
Id.	Id.	Nonantola	B	—	1
				—	3
	Pleuro polmonite essudativa delle capre.				
Cosenza	Castrovillari	Lanio Borgo	Cp	—	1
Foggia	Foggia	Monte S. Angelo	Cp	—	2
Potenza	Matera	Ferrandina	Cp	1	—
Id.	Melfi	Pescopagano	Cp	1	—
Salerno	Campagna	Eboli	Cp	1	—
Id.	Id.	Postiglione	Cp	1	—
				4	3

RIEPILOGO.

Malattie	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	16	28	33
Carbonchio sintomatico	3	4	4
Afta epizootica	51	1033	2909
Malattie infettive dei suini	29	59	151
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	14	36	84
Rabbia	21	43	88
Rogna	8	9	11
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	4	7	9
Vaiuolo ovino	13	42	92
Colera dei polli	11	16	43
Aborto epizootico	1	2	4
Setticemia emorragica dei bovini	1	3	3
Pleuro polmonite essudativa delle capre	4	6	7

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*.

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(b) Malattia sospetta.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.